



DATEV

KOINOS

Taccuino
del
commercialista



2023

Bilancio

A high-angle photograph of a tennis court with three players. One player in a blue shirt is in the background, another in a white shirt and green shorts is in the foreground on the left, and a third in a green shirt is on the right, celebrating with arms raised. The court is green with white lines.

DK SET
DK LINK

A solid green square logo.

DATEV
KOINOS

#accettiamolasfida

**SEI UN COMMERCIALISTA?
IN DOPPIO CON DATEV KOINOS
POTRAI CONTARE SU UN
SERVIZIO VINCENTE.**

Dalla tua parte avrai un software che apre il campo al futuro del tuo studio e dei tuoi clienti. Funzioni in continuo sviluppo e un prezzo attento al tempo presente: nessun aumento, nessuna licenza d'uso e nessun costo aggiuntivo per gestire le eventuali variazioni di legge. Adesso tocca a te rispondere per vincere anche questa partita. Datev Koinos ti offre soluzioni innovative per la professione del commercialista. Per avere maggiori informazioni scopri di più su accettiamolasfida.it

DK SET

DK LINK

UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LAVORARE INSIEME AI TUOI CLIENTI.



SOFTWARE E SERVIZI PER COLLABORARE

Un ambiente di lavoro condiviso tra lo studio e i tuoi clienti, per l'elaborazione e lo scambio di dati, documenti e informazioni.



DAI SERVIZI CONTABILI E FISCALI ALLE FATTURE ELETTRONICHE

Soluzioni gestionali per l'attività contabile e fiscale. Più consulenza a valore aggiunto e nuovi servizi come la fatturazione elettronica.



INTEGRAZIONI E AUTOMATISMI

L'integrazione di tutti i moduli software garantisce automatismi e sicurezza nel passaggio dei dati e nella loro gestione.



SEMPLICITÀ E VELOCITÀ OPERATIVE

L'interfaccia grafica e la logica di funzionamento molto intuitive rendono il software facile da usare. I processi automatici e guidati renderanno il lavoro efficace e veloce.



MONITORAGGIO ATTIVITÀ

Cruscotti e pannelli per tenere sotto controllo, regolarmente e in automatico, i flussi di lavoro dello studio e l'operato delle risorse.



INNOVAZIONE CONTINUA

L'innovazione tecnologica guida lo sviluppo del software e assicura ottime performance in termini di stabilità e velocità.



AGGIORNAMENTO PUNTUALE E GRATUITO

Gli aggiornamenti, che comprendono sempre tutte le variazioni normative, sono tempestivi e senza costi extra.




RISPARMIO

Nessuna licenza d'uso e nessun aumento periodico dei prezzi.

ANALISI DI BILANCIO

Un occhio attento per prevenire situazioni di crisi.



DATEV

KOINOS

Il software DK Bilancio si arricchisce di un nuovo modulo pensato per dare modo al commercialista di valutare la salute economico-finanziaria delle aziende clienti e prevenire le situazioni di crisi. In linea con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che impone a tutte le imprese di adottare le misure idonee e gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili necessari al fine di rilevare con adeguato anticipo tutte le eventuali criticità.

ANALISI DI BILANCIO

IMPORTAZIONE DEI DATI DI BILANCIO

Importazione dei dati contenuti nei fascicoli di bilancio fino agli ultimi cinque anni di esercizio. È possibile selezionare i bilanci da importare e confrontare le risultanze di più anni.

RICLASSIFICAZIONE DEI DATI

Riclassificazione automatica delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le categorie utili al calcolo degli indici.

CALCOLO DEGLI INDICI

Calcolo dei principali indicatori per valutare gli equilibri economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa e misurare le performance aziendali nei singoli ambiti: indici patrimoniali e finanziari, indici di rotazione e durata, indici di redditività, indici di produttività.

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Analisi dei valori risultanti e confronto delle variazioni negli esercizi considerati, al fine di avere una visione complessiva sull'andamento della gestione e informazioni utili per valutare la continuità aziendale.

CREAZIONE DI FASCICOLI PERSONALIZZATI

Creazione di fascicoli personalizzati per ciascuna azienda cliente, in formato Excel o Pdf, contenente un'ampia raccolta di prospetti e grafici con l'analisi dei dati.



DATEV

KOINOS

DATEV KOINOS nasce dalla collaborazione tra la cooperativa italiana di commercialisti KOINOS e **DATEV**, cooperativa di professionisti tedeschi e società leader per le soluzioni IT e il software dell'area contabile, fiscale e del lavoro.

**Software house leader con
oltre 50 anni di esperienza.
Più di 40.000 soci,
1,3 mld di euro di fatturato.
8.000 dipendenti.**



RADICAMENTO IN ITALIA



DATEV

KOINOS

Grazie al DNA di KOINOS, cooperativa di professionisti italiani, **DATEV KOINOS** conosce da vicino il mondo dei commercialisti, ai quali offre soluzioni software dal 2005.

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI



“Concerto”, è la piattaforma eLearning di **DATEV KOINOS**, utilizzata dagli iscritti a più di 100 Ordini DCEC. I software gratuiti “Tariffa” e “Mandato” sono stati sviluppati in collaborazione con il Consiglio Nazionale DCEC.

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI




DATEV KOINOS propone software innovativi e di qualità per gestire tutte le esigenze del professionista: contabilità, bilancio, dichiarazioni fiscali, servizi telematici, fatturazione elettronica, organizzazione dello studio, gestione documentale, antiriciclaggio, paghe.



**SCARICA GRATIS TUTTI
GLI AGGIORNAMENTI.**

taccuinodelcommercialista.it



DATEV

KOINOS

Taccuino del commercialista 2023 Bilancio

Marzo 2023

- Antonio De Francesco
- Marco Fiameni
- Andrea Panizza
- Roberta Provasi
- Paola Saracino
- Alessandra Tami
- Simone Trezzi

Diritti riservati: DATEV eG - DATEV KOINOS s.r.l.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie) nonché la memorizzazione elettronica sono riservati per tutti i Paesi.

Grafica e impaginazione: DATEV KOINOS s.r.l.

Stampa: Geca s.r.l. - San Giuliano Milanese (MI)

Per la stesura dei contenuti del *Taccuino del commercialista 2023 - Bilancio*, DATEV KOINOS ringrazia:

Antonio De Francesco

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Revisore Enti locali e Gestore dell'organismo di composizione della crisi di impresa. Specialista in pianificazione e controllo di gestione, crisi d'impresa e procedure concorsuali, responsabilità sociale d'impresa e bilancio di sostenibilità, revisione aziendale. Redattore di vari articoli ed approfondimenti in materia di revisione legale.

Marco Fiameni

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Dottore di ricerca in Business Administration and Management. Specialista in pianificazione e controllo di gestione, crisi d'impresa e procedure concorsuali, responsabilità sociale d'impresa e bilancio di sostenibilità, revisione aziendale.

Andrea Panizza

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ferrara. Professore a contratto di Controllo Manageriale presso l'Università di Bergamo. Professore a contratto di Prevenzione e Gestione della Crisi d'Impresa presso l'Università del Piemonte Orientale. Presidente di A.P.R.I. - Associazione Professionisti Risanamento Imprese ETS. Specialista in pianificazione, programmazione, controllo e crisi d'impresa. Autore e curatore di pubblicazioni collettanee e articoli.

Roberta Provasi

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Professore associato di Ragioneria e di Revisione legale dei conti presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autrice di diversi contributi in volumi e monografie.

Paola Saracino

Dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Professore associato di Ragioneria presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autrice di diversi contributi in volumi e monografie.

Alessandra Tami

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Docente di Fondamenti di Bilancio presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autrice di diversi contributi in riviste, volumi e monografie.

Simone Trezzi

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Dottore di ricerca in economia e strategia aziendale. Docente a contratto di Planning e consulenza fiscale e societaria e Fondamenti di controllo e gestione presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

INDICE

INTRODUZIONE *Roberta Provasi*

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL FASCICOLO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 *Roberta Provasi*

2. LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL CCII *Roberta Provasi*

3. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI: PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E CONTABILI *Paola Saracino*

4. LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DI BILANCIO E I RIFLESSI FISCALI ALLA LUCE DEI NUOVI PROVVEDIMENTI *Simone Trezzi*

5. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI BONUS FISCALI *Simone Trezzi*

6. IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA IN TEMPI DI INFLAZIONE: IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA *Alessandra Tami*

7. AGGIORNAMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ PER LE PMI *Marco Fiameni*

8. LE NOVITÀ PREVISTE DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA *Andrea Panizza*

9. LA RELAZIONE DI REVISIONE AL BILANCIO 2022 *Antonio De Francesco*

INTRODUZIONE

di **Roberta Provasi**

Anche la predisposizione del fascicolo di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 non è priva di criticità e difficoltà a causa del permanere della situazione economica causata dalla guerra in Ucraina, che ha determinato, durante l'intero anno, aumenti significativi dei tassi d'inflazione.

Il legislatore, *in primis* per il tramite del decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023), è intervenuto nuovamente per supportare gli operatori prorogando alcune normative in deroga già introdotte durante il periodo emergenziale.

La proroga riguarda, in particolare, la sospensione degli ammortamenti, la sospensione delle perdite di esercizio, nonché la possibilità di non valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato al fine di evitare di rilevare la svalutazione quale conseguenza della diminuzione dei prezzi delle borse valori.

In aggiunta alle normative prorogate, i redattori di bilancio devono anche recepire le nuove normative e gli approcci in essere, che possono impattare sulla predisposizione del fascicolo di bilancio. In particolare:

- 1) il nuovo approccio per la correzione degli errori introdotto dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha implementato il riformulato art. 83 del TUIR per il cui recepimento è importante rivedere la disciplina stabilita dall'OIC 29 per la correzione degli errori contabili;

- 2) le novità previste dalla nuova Direttiva (UE) n. 2022/2464 del 14 dicembre 2022, che modifica la normativa della Direttiva n. 2014/95/UE del 22 ottobre 2014, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- 3) la disciplina fiscale di favore riproposta a distanza di anni dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), relativa all'estromissione dal patrimonio aziendale di immobili non strumentali a seguito di operazioni di assegnazione dei beni ai soci e di cessione;
- 4) le novità statuite dall'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per il tramite del D.L. n. 83/2022, che impone anche una rivisitazione della valutazione del postulato della continuità aziendale.

L'obiettivo di questa nuova edizione del Taccuino è proprio quella di ripercorrere le disposizioni che interessano la predisposizione del fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2022, avendo cura di far emergere sia le novità che le criticità. A completamento della trattazione anche alcune preliminari considerazioni riguardo a quelli che certamente saranno gli effetti sulle poste di bilancio causati dall'incremento del tasso di inflazione, nonché le adempienze e responsabilità che competono agli organi di controllo nel definire il loro giudizio sul bilancio di esercizio.

CAPITOLO 1

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL FASCICOLO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

1.1 Termini per l'approvazione del bilancio

Anche quest'anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 - come accaduto per il precedente esercizio, e diversamente da quanto avveniva per il bilancio al 31 dicembre 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) - il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione.

Pertanto il bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvato nel termine ordinario del 30 aprile 2023 (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Quest'anno cadendo il 30 aprile di domenica ed essendo lunedì il 1° maggio, pure festivo, il termine slitta al **2 maggio**.

Dopo aver completato l'iter per la predisposizione del fascicolo di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione e alla Relazione del Collegio sindacale/ altro organo di controllo, esso deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione. Le procedure da seguire devono rispettare le scadenze previste dalla normativa, per cui per il deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale le scadenze sono le seguenti.

Convocazione assemblea per approvazione bilancio	Deposito presso la sede sociale Progetto di bilancio e Relazione sulla gestione
Convocazione per il 27.04.2023 (entro il termine ordinario di 120 giorni).	A partire dal 12.04.2023
Convocazione per il 22 giugno 2023 (in considerazione del maggior termine di 180 giorni).	A partire dal 07.06.2023

A seguire il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl) e precisamente:

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)	Società per azioni NON QUOTATE (S.p.a.)	Società QUOTATE sul mercato
Se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata, da spedire ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.	La convocazione avviene mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.	La convocazione avviene tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale, almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.

Il bilancio deve essere approvato entro i termini stabiliti dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile:

- 1) entro **120 giorni** dalla chiusura d'esercizio (termine ordinario); quest'anno il termine scade il 30 aprile 2023 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- 2) entro **180 giorni** dalla chiusura d'esercizio (termine straordinario); quest'anno il termine scade il 29 giugno 2023 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. La possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dal codice civile:
 - società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
 - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società; in

quest'ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dallo statuto della società.

In merito alle circostanze concrete che possono consentire il ricorso al **maggior termine**, la dottrina ha individuato numerose situazioni quali, ad esempio:

- la società possiede **partecipazioni** (e quindi necessita dei dati di bilancio delle partecipate per poterle valutare);
- la società è dotata di **stabili organizzazioni all'estero** con contabilità separate da riunire in sede di bilancio;
- la società opera con numerose **sedi operative distaccate** dotate di autonomia contabile;
- la società è stata oggetto di interventi di **riorganizzazione aziendale** che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile;
- la società ha presentato interpello di disapplicazione per la normativa delle **società di comodo** e non ha ancora ottenuto risposta, ecc.

SINTESI ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022		
Adempimenti amministratori	S.p.a. o S.r.l. con organo di controllo	S.r.l. senza organo di controllo
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione.	31.03.2023	15.04.2023
Trasmissione all'organo di controllo.	31.03.2023	-
Deposito presso la sede sociale.	15.04.2023	15.04.2023
Convocazione soci (società non quotate).	22.04.2023	22.04.2023
Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario).	30.04.2023 (quest'anno 2 maggio)	30.04.2023 (quest'anno 2 maggio)
Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze).	29.06.2023	29.06.2023
Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione.	30.05.2023 (oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)	30.05.2023 (oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)

1.2 La valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante nel bilancio

L'Organismo italiano di Contabilità (OIC) in

data 17 ottobre 2022 ha approvato il Documento interpretativo n. 11 (lasciato in bozza di consultazione fino al 2 novembre dello stesso anno), contenente gli emendamenti contabili in attuazione della deroga introdotta dai commi 3-octies, 3-novies, 3-decies dell'art. 45 della Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del D.L. "Semplificazioni" n. 73/2022. In particolare, i soggetti OIC possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La versione definitiva è alquanto allineata con la versione in bozza al punto che risulta invariata anche la numerazione dei paragrafi.

Come noto agli operatori contabili, la deroga alla valutazione dei titoli non immobilizzati secondo il criterio ordinario è stata introdotta per la prima volta anni fa.

La legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del D.L. n. 119/2018 (o "decreto fiscale"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018 ed entrata in vigore dal 19 dicembre 2018, ha introdotto la deroga ai criteri di valutazione del bilancio. Nello specifico l'art. 20-quater, comma 1, rubricato "Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli", ha previsto che: "I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta

eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Pertanto, i titoli iscritti nell'attivo circolante secondo la norma, possono rimanere iscritti al valore risultante dal bilancio precedente, in deroga a quanto disposto al punto n. 9) dell'art. 2426 c.c.

Ricordiamo che l'articolo del codice civile prevede, come criterio ordinario di valutazione, che “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.

Tale deroga poteva essere applicata soltanto ai titoli che la società possedeva alla data di chiusura del precedente bilancio (al 31/12/2017), non trovando – invece – applicazione per i titoli acquistati nel corso dell'anno 2018 per cui veniva applicato il criterio di valutazione ordinario.

Questa disposizione ricalcava quella introdotta dall'art.15, comma 13, del D.L. n. 185/2008, che dava la possibilità alle imprese di “neutralizzare” l'effetto negativo che, nei propri bilanci, avrebbe avuto l'applicazione dei criteri di valutazione ordinari. La deroga veniva introdotta in ragione “(...) dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari (...)”. Tale norma specificava, per altro, che i titoli potevano essere mantenuti “(...) in base al loro valore di iscrizione così come risultante

dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato”.

La normativa in deroga fin dalla sua prima introduzione è sottoposta ad un limite: la perdita durevole di valore. Per analizzare quando vi sia una siffatta perdita, si rinvia al Documento OIC 20, nella sezione dedicata ai titoli immobilizzati al punto 55 (che si può ritenere applicabile anche per l'attivo circolante).

Nello specifico, la perdita durevole di valore è così delineata:

“La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto. Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente sono, ad esempio, i seguenti:

- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l'emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca “inadempimento contrattuale”);
- ristrutturazione del debito;
- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio (...);
- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile

un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza (...);

- evento di default;
- ammissione a procedure concorsuali”.

La facoltà introdotta per l'esercizio 2018 viene poi estesa per l'esercizio 2019 con D.M. 15 luglio 2019 e all'esercizio 2020 con D.M. 17 luglio 2020.

In particolare il D.M. 17 luglio 2020 (G.U. 14 agosto 2020, n. 203) all'art. 1, comma 1, statuisce che le disposizioni di cui all'art. 20-quater del decreto legge del 23 ottobre 2028, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto l'esercizio 2020.

L'OIC interviene a supporto con la pubblicazione del Documento interpretativo n. 4 - *“Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”* - dell'aprile 2019 che in parte aggiorna le disposizioni contenute nel paragrafo n. 2 del Documento interpretativo n. 3 - *“Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendali”* - pubblicato dall'OIC nel marzo 2009.

In particolare, il Documento n. 4 chiarisce che l'esercizio della deroga per i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutati:

- 1) al VALORE DI ISCRIZIONE, così come risultante dal BILANCIO 2019 (ultimo bilancio approvato) ovvero

- 2) al **COSTO DI ACQUISIZIONE** per quelli non presenti al 31 dicembre 2019, acquistati durante l'esercizio 2020.

In entrambi i casi **fatta eccezione per le perdite durevoli di valore**. Per la definizione di “Perdite durevoli di valore”, occorre fare riferimento alle previsioni “ordinarie” dell'OIC 20 (par. 55 - 57, 80) e OIC 21 (Par. 31 - 41).

Già il Documento Interpretativo sottolineava il ruolo centrale della Nota Integrativa per cui relativamente all'esercizio della deroga per la valutazione dei titoli non immobilizzati si richiedeva di argomentare:

- 1) le **modalità** con cui ci si è avvalsi della deroga indicando i criteri seguiti per individuare i titoli oggetto di deroga;
- 2) la **differenza di valore** tra i titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dal mercato e le **motivazioni** per le quali hanno ritenuto la perdita temporanea e non durevole;
- 3) resta ferma l'**informativa** da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20 e dell'OIC 21.

Per quanto riguarda le **criticità operative** i riferimenti sono anche al Documento Interpretativo n. 3, ed in particolare:

- **Utili (maggiori) di esercizio**

In merito al regime degli eventuali utili (maggiori) di esercizio che derivano dalla mancata svalutazione dei titoli in virtù di tale norma, va rilevato come, stante la ratio della norma e l'origine di questi utili (riconducibili a mancate svalutazioni derivanti dalla situazione di turbolenza dei mercati finanziari), nonché la natura temporanea della disposizione, è da attendersi che gli organi sociali pongano una

particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili.

▪ **Bilancio consolidato**

La deroga dettata dal decreto riguarda indistintamente bilanci di esercizio e bilanci consolidati: infatti, le disposizioni relative ai criteri di valutazione sono comuni alle due tipologie di documenti.

▪ **Imposte anticipate e differite**

Per il principio di derivazione, eventuali perdite desumibili dall'andamento del mercato non rilevate in bilancio invocando la deroga avranno riconoscimento fiscale solo nei successivi esercizi, in base alle specifiche norme, a seguito di successiva svalutazione o cessione dei titoli. Alla luce di tale considerazione, non emergendo una differenza temporanea, non ci sono effetti fiscali da rilevare attraverso l'iscrizione di imposte anticipate e differite.

▪ **Informativa da fornire nella nota integrativa**

- criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento di mercato.

Si riporta di seguito lo schema proposto da OIC circa l'informativa quantitativa da fornire in nota integrativa.

	31.12.2008			Differenza
	Valore di mercato	Valore di bilancio		
Titolo obbligazionario Partecipazione	Totale	...

La deroga viene poi riproposta anche per i titoli

iscritti nel bilancio al 2021 per il tramite della conversione in legge del D.L. “Semplificazioni” (art. 45, commi 3-octies, 3-novies, 3-decies).

1.2.1 Il nuovo Documento Interpretativo OIC n. 11

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato lo scorso 17 ottobre 2022 un documento interpretativo del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (decreto “Semplificazioni”) in materia di aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati. Terminato il periodo di consultazione, il 14 febbraio 2023, il Consiglio di gestione dell’OIC ha approvato, in via definitiva, il Documento interpretativo n. 11 *“Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122), Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”*. Il nuovo documento è finalizzato ad illustrare in primis le novità statuite dal comma 3-decies dell’art. 45 del Decreto Legge che prevede la costituzione di un’apposita riserva: “Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi”.

La versione definitiva del Documento Interpretativo n. 11 conferma per lo più il contenuto della bozza in consultazione e fornisce chiarimenti in merito a:

Ambito di applicazione

- 1) Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e **i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale** valutati ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "*Titoli di debito*" e l'OIC 21 "*Partecipazioni*".
- 2) Il documento **non si applica agli strumenti finanziari derivati**, disciplinati dall'OIC 32 "*Strumenti finanziari derivati*", in quanto iscritti e valutati al *fair value*;
- 3) La deroga si applica **ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato** (es. 31 dicembre 2021) e ai **titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge** (es. esercizio 2022). Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

L'OIC ha pertanto ritenuto opportuno confermare la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante. Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stato

richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga.

Modalità di applicazione

La società che si avvale della facoltà valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione, **fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.**

Le perdite di carattere durevole sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21 Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*.

La società che esercita la facoltà destina a **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Il Documento chiarisce che non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale

data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio. A supporto di tale disposizione il documento riporta nella sezione intitolata alle *“Motivazioni alla base delle decisioni assunte”* anche un'esemplificazione numerica e precisamente la seguente:

Esemplificazione

Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2021, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2022 è 70 euro, che viene venduto per 70 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2023. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto a 70 euro.

Si ipotizzi invece il caso in cui il titolo sia venduto per 80 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20 euro in quanto la vendita avvenuta per 80 euro dimostra che la perdita per 10 euro non ha carattere durevole. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto ad 80 euro. Nel caso in cui la vendita di febbraio 2023 avvenisse a 60 euro la perdita da rilevare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 sarebbe pari a 30 euro in quanto l'ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell'esercizio successivo.

Informazioni da riportare in nota integrativa

Ferma restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28 *“Patrimonio Netto”*, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono

informazioni circa:

- 1) le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- 2) la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

1.3 La sospensione degli ammortamenti

Il legislatore ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto "Milleproroghe" 2023), convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 2023, n. 14, è intervenuto per salvaguardare i bilanci delle società che, nei recenti periodi d'imposta, compreso quello appena iniziato, subiscono una notevole contrazione dei ricavi e, quindi, possono chiudere gli esercizi con consistenti perdite. Con la nuova proroga, precisamente la quarta dal primo intervento normativo, il legislatore conferma l'impostazione già assunta per gli anni precedenti, finalizzata a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti negati degli eventi noti come la pandemia e, più di recente, il conflitto tra Russia e Ucraina, nonché le tante criticità connesse all'aumento dei costi energetici e tasso inflazione.

Unica differenza rispetto alle precedenti edizioni: **la possibilità di sospendere gli ammortamenti è generalizzata ma non è libera**. Assume un ruolo fondamentale l'informativa di Bilancio: le società che decideranno di avvalersi della sospensione dovranno in modo analitico ed esauriente illustrare in Nota integrativa, le ragioni che l'hanno indotto ad avvalersi della deroga nonché il relativo impatto economico e patrimoniale.

1.3.1 Iter evolutivo della norma

I provvedimenti intervenuti in materia sono i seguenti:

- D.L. n. 104/2020 per l'esercizio in corso al 15 agosto 2020, quindi per i soggetti "solari" relativamente ai bilanci 2020;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 711, per i soggetti "solari" relativamente ai bilanci 2021, pur limitatamente ai soli soggetti che nell'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", sollevando rilevanti dubbi interpretativi;
- D.L. n. 228/2021 che estende la norma, senza alcuna limitazione, ai soggetti solari relativamente ai bilanci 2021;
- D.L. n. 198/2022, art. 3, commi 8 e 9, estensione della norma.

Il recente ultimo intervento normativo che ha prorogato la sospensione degli ammortamenti statuisce:

- 1) per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2023**. Qualora una società decidesse di usufruire della sospensione degli ammortamenti deve obbligatoriamente:
 - a) **destinare a una riserva patrimoniale indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata**. In caso di incapienza degli

utili, la riserva è da integrare con riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza di queste, con gli utili futuri; in Nota integrativa dare conto delle ragioni della deroga e indicare gli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico con relativi effetti;

b) **con riferimento ai riflessi fiscali, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa sia ai fini IRES che ai fini IRAP**, a prescindere dall'imputazione a conto economico. Di conseguenza, si genererà un disallineamento tra i valori civili e fiscali dei beni che comporterà l'iscrizione di un fondo per imposte differite.

2) ha prorogato le disposizioni originarie introdotte, a suo tempo, di cui in particolare le disposizioni contenute nell'art. 60 del D.L. n. 104/2020, di cui si riporta di seguito una breve sintesi dell'iter normativo.

La Legge 13 ottobre 2020, n. 126, convertendo con modificazioni il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. "Decreto Agosto"), ha introdotto all'art. 60 i seguenti commi:

- Comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020: CONGELAMENTO AMMORTAMENTI CIVILISTICI;
- Comma 7-ter dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020: RISERVA INDISPONIBILE;
- Comma 7-quater dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020: NOTA INTEGRATIVA;
- Comma 7-quinquies dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020: DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI.

1.3.2 Sospensione ammortamenti: criticità per il bilancio 2022

Per quanto concerne le criticità per il bilancio al 31 dicembre 2022, a seguito del recepimento della normativa, si evidenziano di seguito alcune circostanze da valutare con attenzione.

Informativa in Nota Integrativa

L'applicazione della sospensione ha carattere facoltativo; deve essere valutata dal redattore del bilancio e motivata opportunamente anche alla luce delle specifiche disposizioni contenute nella previsione normativa, senza comportamenti opportunistici di maquillage del bilancio. L'impresa che si avvale della facoltà di sospendere gli ammortamenti nell'esercizio deve fornire specifiche e adeguate informazioni in nota integrativa circa la scelta operata nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'art. 2427 del Codice civile, indicando le motivazioni che hanno determinato la deroga, per quali immobilizzazioni sono stati sospesi gli ammortamenti e per quale ammontare.

L'art. 60, comma 7-quater, del D.L. n. 104/2020 prevede inoltre che in nota integrativa siano chiarite le scelte operate evidenziando:

- **le ragioni della deroga;**
- **l'iscrizione e l'importo della riserva indisponibile;**
- **l'influenza della deroga di cui ci si è avvalsi sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.**

Le **micro-imprese** (art. 2435-ter, c.c.), esonerate dalla nota integrativa, possono fornire l'informativa

ex comma 7- quater riferita alla sospensione degli ammortamenti in calce allo patrimoniale.

A prescindere dalle ragioni macro-sistemiche che possono aver spinto il Legislatore a riproporre la deroga, l'impresa dovrà tenere presente che **la possibilità di sospendere gli ammortamenti è generalizzata ma non è libera**: chi redige il bilancio dovrà indicare analiticamente la sospensione effettuata in Nota integrativa, motivando le ragioni che l'hanno indotto ad avvalersi della deroga, e il relativo impatto economico e patrimoniale.

Pertanto, il redattore di bilancio dovrà argomentare in modo analitico ed esauriente le motivazioni a supporto dell'esercizio della deroga. La sospensione degli ammortamenti sul bilancio 2022, rispetto a quella prevista per gli anni 2020 e 2021, si può differenziare proprio per le motivazioni che possono essere alla base della scelta effettuata dall'impresa: se, infatti, per gli anni precedenti, l'emergenza pandemica e le misure contenitive adottate erano alla base di ogni considerazione, nel 2022 potenzialmente il perimetro di valutazione potrebbe estendersi ad un più variegato ventaglio di possibilità. Per esempio, per l'esercizio 2022, essendo venuto meno lo stato emergenziale causato dal Covid, la sospensione degli ammortamenti può essere applicata quale conseguenza dell'incremento dei prezzi delle fonti energetiche.

1.3.3 Impatti sulla valutazione della continuità aziendale

Quale potrebbe essere l'impatto della sospensione degli ammortamenti sulla valutazione del postulato della continuità aziendale? Non essendo stata replicata la deroga al presupposto della continuità aziendale, è chiaro che si rende necessario, per le

società che applicano i principi nazionali, verificare che la detta non applicazione degli ammortamenti nel bilancio dell'anno in corso (2023), copra l'eventuale impossibilità a mantenere la società in vita nei prossimi esercizi.

Pertanto, le società che hanno già sospeso gli ammortamenti negli esercizi anteriori (2021 e 2022) devono verificare l'impatto sui bilanci successivi, quindi anche su quello relativo al 2023, stante il fatto che il processo di ammortamento viene fatto slittare ulteriormente, naturalmente sempre se l'utilità del bene è compatibile con tale slittamento; nel caso in cui, invece, le quote di ammortamento non imputate non siano rinviabili in avanti per la più breve durata del bene, la società dovrà tenerne conto e imputare le stesse per la vita utile residua dei beni.

1.4 La sospensione delle perdite di esercizio

Il D.L. n. 198/2022 ("Milleproroghe") al comma 9 dell'art. 3 rinnova la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica, considerato il perdurare degli effetti derivanti dalla pandemia e dal conflitto ancora in essere. Si tratta anche in questo caso di una proroga di normativa già esistente che viene riproposta per la terza volta (per i bilanci 2020, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 23/2020 e per i bilanci 2021 ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 228/21).

Come per il 2020 e 2021, è stato confermato che per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, alcune norme del Codice civile e precisamente:

- 1) gli artt. 2446, commi 2 e 3 (per le S.p.A.), e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le S.r.l.) del Codice civile, riguardanti gli **obblighi di riduzione del capitale**

in presenza di perdite superiori a un terzo;

- 2) gli artt. 2447 (per le S.p.A.) e 2482-ter (per le S.r.l.) del Codice civile, riguardanti l'**obbligo di ricapitalizzazione** quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
- 3) le **cause di scioglimento** delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'art. 2484, primo comma, numero 4), e all'art. 2545-duodecies del Codice civile.

Si evidenzia che rimangono fermi gli **obblighi di informativa** previsti dal primo comma dell'art. 2446 c.c. e dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2482-bis c.c. Ne consegue che gli amministratori e, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società che illustri anche le prospettive e le modalità di recupero delle perdite, da allegare con le osservazioni del collegio sindacale o dei soggetti incaricati alla revisione dei conti. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Come è avvenuto per il 2020 e il 2021, la novella contiene il riferimento "all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022". Ciò significa che anche le **società con esercizio a cavallo d'anno**, possono beneficiare

della sterilizzazione delle perdite 2022. È il caso, per esempio, delle società con esercizio sociale dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

In merito alla **copertura delle perdite**, si può richiamare l'interpretazione fornita dal MISE, con la circolare del 29 gennaio 2021, laddove è stato puntualizzato come la formulazione dell'art. 6, a seguito delle novità intervenute con la Legge di Bilancio 2021, offra un'indicazione più precisa circa le reali intenzioni perseguite dal legislatore con l'intervento emergenziale di aprile (D.L. n. 23/2020).

In tal modo, il riferimento alle “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” (leggasi 31 dicembre 2022), sembrerebbe chiarire che “oggetto della nuova disposizione siano unicamente le perdite emerse nell'esercizio 2020 (oggi esercizio 2022) (o negli esercizi non coincidenti con l'anno solare ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”.

Ora, a seguito delle modifiche normative introdotte negli anni precedenti e con il decreto “Milleproroghe” in esame, si può confermare che detta disciplina derogatoria vale solo per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Anno	Norma	Copertura Perdita	Assemblea
2020	Art. 6, D.L. n. 23/2020	Entro 2025	Bilancio da approvare nel 2026
2021	Art 3, c. 1-ter, D.L. n. 228/2021	Entro 2026	Bilancio da approvare nel 2027
2022	Art 3, c. 9, D.L. n. 198/22	Entro 2027	Bilancio da approvare nel 2028

1.4.1 Sterilizzazione perdite: criticità per il bilancio 2022

Va ricordato che il D.L. n. 198/2022 (“Milleproroghe”) non ha previsto la deroga alla valutazione della continuità aziendale secondo la normativa ordinaria, motivo per cui, in caso di azzeramento del capitale, gli amministratori e i soci dovranno porre l'opportuna attenzione affinché tale principio civilistico sia comunque garantito sul bilancio 2022.

È pertanto imprescindibile incardinare la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio all'interno di un più ampio scenario pieno di incognite: a partire dal presupposto della continuità aziendale, passando per le condotte che gli amministratori dovrebbero tenere in un simile contesto, fino ad arrivare a profili di responsabilità degli stessi amministratori e soprattutto dei membri degli organi di controllo.

Per quanto concerne la prima questione, quella del *going concern*, è doveroso domandarsi: può una società ritenersi un complesso economico funzionante destinato a produrre reddito quantomeno in un arco temporale di 12 mesi visto e considerato che si è avvalsa delle disposizioni in commento, rinviando qualsiasi decisione di copertura delle perdite che potrebbero avere azzerato il capitale? Oppure dato che si trova a operare con un capitale negativo, a fronte del cumulo delle perdite sterilizzate, potrà sfociare in procedure concorsuali?

A fronte di ciò è necessario che l'organo amministrativo si cimenti nell'arduo compito di valutare la capacità della società di operare in continuità. Ma non è tutto: come correttamente osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 88-2021/I "le scelte degli amministratori, peraltro sempre da scrutinare in ossequio alla *Business Judgment Rule*, con una valutazione effettuata ex ante e tenendo conto del contesto di estrema incertezza in cui attualmente si opera, nonché alla luce dei criteri di cui all'art. 2086 c.c., dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell'orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione".

Non vi è alcun dubbio che nelle S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. il capitale sociale ha una funzione essenziale (funzione che nelle società di persone non sussiste in quanto il capitale sociale in senso stretto non esiste, ma è considerato solo come mezzo finanziario per l'esercizio dell'attività economica).

Nelle società di capitali, il capitale sociale è utilizzato come termometro e indice dell'andamento economico. Una società che non ha variazioni di capitali si presuppone che essa sia sana. Una società che ha frequenti decrementi di capitale è una società con evidenti problemi. Se il capitale subisce una perdita rilevante, esso deve essere ridotto e in alcune circostanze più gravi la società deve essere ricapitalizzata o sciolta perché non ha più le sostanze economiche necessarie per continuare la propria attività. Questo meccanismo permette ai terzi, che investono oppure operano economicamente con la società, di comprendere la salute della società.

Si ricordi al riguardo come ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), il CNDCEC abbia prodotto il documento “*Crisi d'Impresa. Indici di Allerta*”, del 20 ottobre 2019, in cui si ha evidenza dell'importanza dell'indicatore del Patrimonio Netto per misurare l'equilibrio patrimoniale delle società e, come riportato nello stesso documento, “il Patrimonio Netto negativo costituisce un pregiudizio per la continuità aziendale”.

La deliberazione della sospensione degli obblighi di cui gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. deve essere chiaramente assunta sulla base di previsioni quanto più possibile prudenti ed equilibrate, anche nell'interesse dei creditori. Nella relazione ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c. gli amministratori dovranno pertanto dimostrare l'utilità della sospensione degli obblighi codicistici rispetto a

differenti interventi – tra cui anche l'immediato supporto finanziario dei soci – da effettuare nella prospettiva della continuità senza posticipazione alla chiusura del quinto esercizio successivo. In quest'ottica, gli amministratori non dovranno trascurare di vagliare con attenzione le opportunità e i vantaggi che potrebbero derivare anche nell'interesse dei creditori, oltre che dei soci, dalla presentazione di un'istanza per la composizione negoziata di cui all'art. 2 del D.L. n. 118/2021 ovvero dall'adozione di altro strumento di regolazione della crisi, disciplinato nell'ordinamento.

L'istanza per la **composizione negoziata** può essere presentata anche se la società si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi, vale a dire in situazioni che vengono tradizionalmente indicate come di pre-crisi (c.d. *twilight zone*).

Perdite rilevanti che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale emerse nel corso degli esercizi di riferimento potrebbero rappresentare un campanello d'allarme per la tenuta della continuità aziendale: la composizione negoziata consente di poter sospendere gli obblighi codicistici di riduzione e di aumento del capitale e le cause di scioglimento con riferimento a tutte le perdite rilevanti, non solo quelle emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, e al 31 dicembre 2022, previa valutazione delle possibilità di risanamento da perseguire tramite la condivisione con i creditori di proposte che consentano alla società di ripristinare il capitale minimo alla conclusione delle trattative.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 118/2021, unitamente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, o con una dichiarazione presentata successivamente durante le trattative tramite la

piattaforma telematica, l'organo di amministrazione può dichiarare che sino alla conclusione delle trattative, o sino all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non trovano applicazione gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c. A tali fini, l'istanza o la successiva dichiarazione sono pubblicati nel registro delle imprese e gli effetti della disapplicazione delle disposizioni codicistiche richiamate decorrono dalla pubblicazione. Non è previsto alcun intervento autorizzatorio da parte del tribunale.

La possibilità di fruire delle sospensioni degli obblighi di ripianamento e ricapitalizzazione, può essere ricordata dall'esperto all'imprenditore sin dal loro primo incontro. Decorsi i termini per le trattative o in caso di archiviazione dell'istanza, qualora le perdite permangano o il capitale sociale non sia riportato al di sopra dei limiti previsti dall'ordinamento, torna ad applicarsi la normativa codicistica generale dettata per il ripianamento delle perdite, così come quella relativa allo scioglimento della società per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

L'esperto, durante la fase di formulazione delle proposte ai soggetti interessati da parte della società, è tenuto a ricordare la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali.

Poiché la sospensione di cui all'art. 8 del D.L. n. 18/2021 opera con riguardo a tutte le perdite di capitale rilevanti, dall'ammontare delle perdite

andranno scomutate quelle già sterilizzate e compiutamente individuate in nota integrativa; il piano di risanamento predisposto con l'ausilio dell'esperto potrebbe prevedere interventi per ripianare le perdite "sterilizzate".

CAPITOLO 2

LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL CCII

2.1 La valutazione della continuità aziendale nel bilancio al 31 dicembre 2022

La valutazione della continuità aziendale è uno dei più rilevanti postulati per la redazione del fascicolo di bilancio, da cui discende, tra l'altro, il principio che le valutazioni di bilancio esprimono valutazioni di “processi in corso di svolgimento”, nel senso che l'evoluzione di questi processi nel tempo portano a determinare certe valutazioni di bilancio rispetto ad altre solo se l'impresa continua ad operare.

In particolare, il tema della continuità assume più rilevanza in periodi di crisi economica a causa dell'incrementarsi delle tante minacce che possono far sospettare il venir meno della continuità nel prossimo futuro. Tali considerazioni sono oltretutto valide per qualsiasi tipologia di società, indipendentemente dalle dimensioni.

La normativa e le linee guida di riferimento per la valutazione della continuità aziendale nel corso degli ultimi anni sono state aggiornate e migliorate per fornire un aiuto ai redattori dei bilanci. In particolare, le Istituzioni e gli Organismi (OIC, ISVAP e Banca d'Italia) hanno nei diversi documenti ribadito che, con l'espressione “continuità aziendale” si intende

il fatto che l'impresa continui la sua "esistenza operativa" per un **futuro prevedibile**. Il concetto di "futuro prevedibile" va riferito al fatto che quando si analizza il futuro di una impresa, allorchè le variabili si fanno incerte e confuse, è bene tracciare delle "linee demarcanti" che possano costituire una valida guida. In genere ci si riferisce ad un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Il grado di analisi per valutare la continuità aziendale nei singoli casi non può essere codificato, date le numerose variabili. Bisogna che gli amministratori considerino una vasta gamma di fattori relativi alla redditività del *business*, a quella attesa, alla capacità di rimborsare i debiti, soprattutto a medio termine, alle potenziali fonti di finanziamento alternativo, ecc.

La valutazione della continuità rappresenta un aspetto importante anche per il fatto che sono molti i soggetti coinvolti nell'analisi delle criticità che possono compromettere il normale funzionamento dell'impresa. In particolare, **gli amministratori** devono sviluppare l'attività dell'impresa in modo da non far perdere valore all'impresa stessa. In tempi di crisi questo aspetto può essere molto delicato. Il loro ruolo permette agli amministratori di considerare tutta una serie di informazioni di cui possono essere in possesso in modo più analitico e rapido degli altri organi - riguardo alla dimensione e alla complessità dell'impresa, alla natura e allo stato delle sue attività, alla sua organizzazione - e descrivere le azioni che intendono perseguire.

Il secondo organo coinvolto nel prevenire o accertare la crisi d'impresa è l'organo di controllo interno, di norma, **il Collegio sindacale** (o in alternativa Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione), al quale spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, o di

accertare se gli atti e le deliberazioni degli altri organi della società siano o meno conformi alle leggi e alle disposizioni dello statuto, oltre alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Tale compito si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica, senza sindacare sull'opportunità gestionale delle scelte.

I sindaci dovranno verificare che gli amministratori non abbiano trascurato di fornire e valutare tutte le informazioni sufficienti in merito all'operazione ed abbiano posto in essere tutte le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per scelte di quel tipo, operate in quelle circostanze.

Nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio sindacale dovrà accertare che gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto d'interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, e che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale, volte a sopprimere o a modificare i diritti attribuiti dallo statuto o dalla legge ai singoli soci, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea, dal Consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo. In particolare dovranno vigilare sugli atti e le deliberazioni palesemente pregiudizievoli e in grado di porre in dubbio la continuità aziendale.

Infine **i revisori legali dei conti** che nel valutare la correttezza del bilancio redatto dalla società, analizzandone i documenti contabili, devono preoccuparsi di evidenziare quei problemi di continuità aziendale che hanno una diretta implicazione contabile. Il ruolo del revisore è cruciale nel valutare la correttezza e la ragionevolezza dei presupposti in base alle valutazioni svolte dagli amministratori.

Il controllo consiste nel verificare se le conclusioni a cui sono giunti gli amministratori siano corrette e se vi siano incertezze circa la capacità di funzionamento dell'impresa, tali da doverne dare informativa in bilancio. Quando potrebbe sorgere un problema di continuità aziendale, è importante per raccogliere sufficienti ed idonei elementi probativi per formarsi una propria opinione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro. Questa verifica inizia dalla pianificazione dell'incarico di verifica, perché è possibile sin dall'inizio imbattersi in situazioni pregresse o eventi tali da far sorgere significativi dubbi. In tal caso, il revisore contabile o la società incaricata, dovrà discuterne con gli amministratori, esaminare i piani gestionali futuri e potrà richiedere documenti e notizie utili per procedere ad ispezioni, nonché scambiare tempestivamente con il Collegio sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

2.2 Il quadro normativo di riferimento

Con l'avvicinarsi della chiusura dell'esercizio 2022 il legislatore, nella definizione della Legge di Bilancio, ha previsto la proroga di alcune disposizioni emergenziali a supporto della predisposizione dei bilanci delle società, ma nessun riferimento ad una possibile deroga per la valutazione del postulato della continuità aziendale, con ciò confermando lo stesso approccio già previsto per i bilanci 2021.

Da qui un certo disappunto da parte di molti colleghi professionisti ben consapevoli delle tante e nuove difficoltà che gli imprenditori hanno dovuto affrontare anche durante l'esercizio 2022, nonché la consapevolezza dei tanti equilibri economici e finanziari alquanto precari per alcune delle stesse società. Per cui è stata avanzata da parte di molti la

richiesta di una eventuale proroga della normativa, ritenuta giustificata al fine di meglio sterilizzare i tanti impatti negativi e le criticità per i bilanci 2022 causati dalle conseguenze del conflitto Russia-Ucraina ancora in essere, fra cui il rilevante incremento dei tassi d'inflazione, l'aumento del costo delle materie prime e soprattutto l'aumento dei costi energetici. Proroga attesa a cui tuttavia il decreto "Milleproroghe" ha dato riscontro negativo.

Pertanto ora gli operatori dovranno rivedere nel dettaglio quanto richiesto dalle norme ordinarie ed anche, e soprattutto, quanto statuito dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza entrato in vigore, per il tramite del D.L. n. 83/2022, lo scorso 15 luglio 2022.

Il concetto di continuità, come noto, è richiamato, in modo "indiretto", dall'art. 2423-bis del Codice civile, nel quale, indicando i principi di redazione di bilancio, si dice che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". Il concetto di "prospettiva della continuazione dell'attività" fa riferimento proprio all'attitudine dell'azienda di generare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiscono la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un'ottica di breve che di medio e lungo periodo. Dal canto suo, la "funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo" è rappresentativa dell'armonizzazione dei fattori produttivi a breve e medio-lungo ciclo di utilizzo, atti a supportare la gestione dell'impresa al fine ultimo di generare reddito e quindi ricchezza.

Oltre al Codice civile, di continuità si ha evidenza, in misura rilevante, anche nel principio contabile OIC 11, nei paragrafi 21-24, nell'OIC 29, così come nel

principio di revisione (ISA) n. 570.

Nello specifico, l'OIC 11 al paragrafo 21 recita: "L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio". Dalla lettura dell'inciso, è chiara l'enfasi che viene data al principio di continuità aziendale con una prospettiva di "almeno dodici mesi", non escludendo, pertanto, l'ipotesi che la medesima venga inquadrata in un arco temporale ben più ampio. Seguendo quest'accezione, il medesimo principio lo si può leggere nel potenziale reddituale, patrimoniale e finanziario che l'impresa sarà in grado di esprimere nell'arco temporale che segnerà la sua intera vita.

L'OIC 29, "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*", rinvia al tema della valutazione della continuità aziendale proprio con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio. In particolare, anche con riferimento all'art. 2427, comma 1, numero 22 quater), del Codice civile, in nota integrativa devono essere esposti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che, anche se non richiedono variazioni nei valori di bilancio, sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità

dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Tra i fatti verificatesi dopo la chiusura, il redattore del bilancio deve prestare attenzione in particolare a quelli che possono impattare in modo significativo sulla continuità aziendale.

Il Documento ISA Italia 570 riproduce più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all'analisi finanziaria. Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una "proposta" di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa.

In aggiunta alle normative ordinarie il redattore del bilancio non può prescindere dalla conoscenza delle normative emergenziali che si sono susseguite durante il periodo Covid, anche per il fatto che per molte società, che si sono avvalse della proroga, risulta fondamentale il richiamo in Nota Integrativa per permettere al lettore del bilancio un miglior coordinamento informativo fra le norme ordinarie e quelle emergenziali.

A tal fine si deve ricordare che la normativa in deroga per la valutazione della continuità aziendale viene introdotta per la prima volta per il tramite delle disposizioni contenute nel D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (Decreto "Liquidità"), che ha prospettato una soluzione originaria dovuta alla straordinarietà della situazione, ossia la previsione di poter valutare la continuità aziendale con riferimento al passato anziché al futuro. Tale intervento, finalizzato a depurare i bilanci di eventuali effetti negativi sull'informativa di bilancio connessi a Covid-19, ha previsto che: "1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione

delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.

La *ratio* di tale provvedimento è stata riportata in modo chiaro e preciso sia nella Relazione Illustrativa che nella Relazione Tecnica in cui il legislatore ha affermato la volontà di neutralizzare gli effetti devianti della crisi economica causata da Covid-19, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

Il problema si è riproposto in fase di predisposizione del fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 per cui il legislatore, considerato il permanere ed anche l'aggravio della situazione pandemica, ha ritenuto opportuno procedere ad una proroga della normativa emergenziale per il tramite del comma 2 dell'art. 38-quater della legge n. 77/2020 disponendo che: “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 ...”.

Per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2020 gli

operatori hanno potuto beneficiare del supporto dell'Organismo Italiano di Contabilità che nel frattempo ha predisposto uno specifico Documento interpretativo n. 8 - *Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)"*, con cui chiarisce l'ambito di applicazione della normativa in deroga e soprattutto gli aspetti applicativi. In particolare, il Documento interpretativo ha approfondito la corretta informativa da riportare in nota integrativa di cui al punto 1 dell'art. 2427 del Codice civile, secondo cui "devono essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Inoltre, nei casi in cui non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella Nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società".

2.3 La crisi d'impresa e la continuità aziendale

La *ratio* della sospensione della proroga per la valutazione del presupposto della continuità aziendale, secondo la normativa in deroga, è probabilmente da collegare alle recenti novità che hanno caratterizzato l'evoluzione della normativa relativa al Codice della crisi ed insolvenza.

Come noto, con la pubblicazione della legge 21 ottobre 2021, n. 147 (G.U. 23 ottobre 2021, n. 254) è stato convertito il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, che prevede misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale. La legge ha introdotto

non solo il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori, ma ha anche disposto il rinvio al **16 maggio 2022** dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed il differimento al **31 dicembre 2023** dell’applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II, Parte Prima del D.Lgs. n. 14/2019).

Con decorrenza dallo scorso **15 novembre 2021**, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel Registro delle imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario, tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno la possibilità di accedere, su base volontaria, alla nuova procedura prevista dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 118/2021. Secondo il legislatore, in ossequio anche alle disposizioni statuite dalla direttiva europea (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva *Insolvency*) in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizione, le novità introdotte dalla legge n. 147/21 sono *in primis* finalizzate a garantire la continuità aziendale alle società in disequilibrio patrimoniale-economico-finanziario, anche con strumenti alternativi al fallimento, tra cui per il tramite di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, di accordi agevolati e convenzione in moratoria.

Secondo il nuovo approccio, previsto dalle novità introdotte dalla legge n. 147/2021, l’imprenditore deve dapprima imparare ad autovalutarsi per il tramite anche del **test pratico** (rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio) che permette di

comprendere l'esistenza di eventuali disequilibri e poi nel caso individuare le possibili cause, per poi comprendere in modo più efficace lo stato di crisi in cui versa l'impresa, nel rispetto del principio della continuità economica aziendale.

A tal proposito, la **continuità aziendale** è valutata sulla scorta di informazioni di contenuto gestionale e va letta come l'attitudine dell'impresa a operare in un contesto di normale funzionamento per un arco temporale di almeno dodici mesi. Di contro, **la perdita di continuità** aziendale rappresenta il preludio di una condizione di crisi, da cui l'insolvenza dell'impresa, che è da intendersi come l'incapacità permanente e irreversibile dell'azienda di far fronte alle proprie obbligazioni.

Tali importanti novità normative trovano conferma con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ovvero il D.Lgs. n. 14/2019, lo scorso il 15 luglio 2022 mediante il D.Lgs. n. 83/2022, recante "modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". La modifica più rilevante riguarda gli "**adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili**", i quali acquistano un ruolo più significativo rispetto al passato.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contiene un forte richiamo al dovere di sana gestione aziendale da conseguire anche per il tramite dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. A tale dovere sono chiamati, in particolare, il consiglio d'amministrazione, tenuto a valutare tale adeguatezza, nonché i sindaci in veste di vigilanti. E l'imprenditore che deve attenzionare, nello sviluppo della gestione, l'attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Da un punto di vista operativo tutto questo deve essere affiancato da un insieme di procedure che siano in grado di garantire soprattutto l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e la produzione di informazioni derivanti dal sistema amministrativo-contabile. L'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, così come richiesta dal legislatore ai fini dell'accertamento preventivo della crisi d'impresa, è collegata anche all'eventuale presenza in azienda di un applicato **sistema di pianificazione, programmazione e controllo**, quale componente del più ampio sistema amministrativo-contabile. Rappresentato da un insieme di strumenti, processi e ruoli, finalizzati a favorire comportamenti che siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il sistema di pianificazione, programmazione e controllo agevola la produzione di informazioni necessarie per effettuare le scelte gestionali.

Risulta pertanto evidente che in tali rinnovati contesti la valutazione del postulato della continuità aziendale deve avvenire secondo un approccio diverso, basato per lo più sull'assunto che l'equilibrio aziendale è sinonimo di un buon stato di salute della società in grado di garantire l'ordinaria gestione nei prossimi dodici mesi. Tale valutazione deve essere svolta in modo non più solo qualitativa, ma anche e soprattutto in modo quantitativo con il supporto di dati quantitativi. Da qui, l'importanza dell'utilizzo di indicatori oggettivi per la tempestiva intercettazione della perdita della continuità aziendale, così come anche previsto dall'art. 13 CCII.

Per la **verifica degli equilibri aziendali** occorre prendere le mosse dai dati di bilancio, rielaborati per il tramite della riclassificazione del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) tali da fornire una lettura gestionale dei prospetti contabili,

in grado di evidenziare la situazione finanziaria (stato patrimoniale), la destinazione e l'andamento divisionale delle *performance* (conto economico).

Dopo tale fase, occorre prevedere un insieme di **indicatori di bilancio ed extra-contabili** ritenuti particolarmente significativi per esprimere un giudizio sullo stato di salute dell'impresa. Anzitutto, dovrebbero essere considerati gli indici di solvibilità (ad esempio, gli indici di indipendenza finanziaria e di solidità del capitale sociale) e di liquidità (ad esempio, la composizione degli investimenti e dei finanziamenti), al fine di capire quale possa essere la situazione finanziaria in cui versa l'impresa. I risultati di tali analisi, per il tramite di opportuni indicatori, dovranno poi essere riportati in fase di valutazione del postulato della continuità aziendale al punto 1 della Nota Integrativa o in calce allo stato patrimoniale per le società che non redigono la Nota.

Altro aspetto significativo per la valutazione della continuità la scelta di quale indicatore utilizzare fra i molti fra cui scegliere. Fra i più significativi e segnaletici si riportano:

INDICATORI DI BILANCIO SIGNIFICATIVI
Il margine di struttura e gli indici di copertura delle immobilizzazioni (continuità aziendale).
Il rapporto tra PFN (o debiti finanziari) e MOL, ritenuto - anche dalle banche - accettabile per valori non superiori a 3.
Il rapporto di indebitamento finanziario (debiti finanziari o PFN/patrimonio netto, valori accettabili non superiori a 3 affinché i debiti finanziari siano sostenibili).
L'indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/patrimonio netto + debiti finanziari, al netto dei crediti verso soci, valore accettabile non inferiore al 20%).
Il rapporto tra MOL e oneri finanziari, ritenuto accettabile per valori almeno pari a 3.
L'eventuale scaduto, e soprattutto l'aggravamento dello stesso, nei confronti di dipendenti, fornitori, enti fiscali e previdenziali (vi potrebbe, infatti, essere scaduto "solo fisiologico" per stagionalità dei flussi di cassa in entrata).
Il margine di tesoreria e indice di liquidità immediata (cassa e banche attive, crediti commerciali e debiti correnti).
Il margine di disponibilità e indice di liquidità corrente (attività correnti e passività correnti).
Il MOL e il reddito operativo.
Gli indici reddituali (ROE, ROI, ROD e ROS).
La durata del ciclo monetario (tempi medi di incasso dei clienti e fornitori, e giorni di rotazione del magazzino).
La rotazione del capitale investito.

Gli indici devono essere valutati unitariamente e

possono essere affiancati da quelli individuati dal Quaderno 71 dell'ODCEC di Milano, riguardante l'adeguata verifica degli elementi segnaletici (c.d. *early warning*) e *rating* sulla probabilità di insolvenza.

Non è richiesto la previsione di tutti gli indici ravvisabili in dottrina e consolidati dalla prassi professionale; è importante che vengano individuati i pochi indici, ma efficaci per rendere l'analisi costruttiva e fondata.

CAPITOLO 3

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI: PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E CONTABILI

3.1 Introduzione

Il presente contributo prende le mosse dalla disciplina fiscale di favore riproposta a distanza di anni dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), per analizzare i risvolti nel sistema delle rilevazioni contabili e gli effetti sul sistema di bilancio della estromissione dal patrimonio aziendale di immobili non strumentali a seguito di operazioni di assegnazione dei beni ai soci e di cessione.

Negli anni, ma solo sino al 2016, sono state reiterate numerose disposizioni finalizzate a consentire alle società commerciali l'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci, nonché la trasformazione delle società in società semplici; oggi la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), all'art. 1, commi 100-105, ripropone una serie di disposizioni fiscali di favore finalizzate ad agevolare la fuoriuscita dal patrimonio delle imprese di beni aziendali, e questo avviene dopo che sono passati circa 7 anni da quando un precedente intervento agevolativo in tal senso è stato varato, nonostante l'interesse rilevante per la tematica e le costanti richieste da parte delle imprese.

È opportuno sottolineare che l'intervento normativo

della legge di Bilancio 2023, a valenza esclusivamente fiscale e di carattere temporaneo allo stato attuale, offre interessanti opportunità per le imprese e per i soci in quanto, con una formulazione pressoché analoga, ripropone le agevolazioni riconosciute dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016) all'art. 1, comma 115, il cui termine originario era fissato inizialmente al 30 settembre 2016, ma poi prorogato per un ulteriore anno, vale a dire sino al 30 settembre 2017 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio per l'anno 2017) all'art. 1, comma 565.

Si tratta di un intervento normativo di carattere fiscale, con indubbi vantaggi sia per le imprese sia per i soci, ma i cui riflessi sul bilancio e sulla gestione amministrativa aziendale devono essere attentamente analizzati al fine di valutarne l'opportunità, soprattutto nei casi in cui non sussistono più motivazioni specifiche per continuare a mantenere i beni nell'ambito del patrimonio aziendale, in particolare per le piccole/medie imprese.

Dal punto di vista della gestione aziendale, l'assegnazione di beni ai soci contribuisce a semplificare alcuni processi amministrativi, contabili e di rendicontazione. Proprio facendo riferimento ai **cespiti** il processo amministrativo si alleggerisce delle rilevazioni degli ammortamenti, degli adempimenti connessi con la gestione dei libri contabili obbligatori; da non sottovalutare inoltre l'effetto positivo ai fini del test di operatività per stabilire l'inclusione o meno tra le società di comodo, con le conseguenze in termini di tassazione.

È noto che il **test di operatività** risente in modo significativo dei valori contabili degli immobili e delle altre immobilizzazioni con applicazione di parametri moltiplicatori significativi e differenziati

in relazione alla tipologia di immobilizzazione al fine di determinare il valore stimato di ricavo da confrontare con la media dei ricavi del triennio. Questi aspetti sono sicuramente da prendere in esame e sono stati oggetto di riflessione da parte di coloro che si sono avvalsi delle precedenti norme di assegnazione agevolata ai soci; ma oggi si aggiunge una ulteriore valutazione da considerare, vale a dire il superamento o meno di uno dei parametri previsti dall'art. 2477 Codice civile, come modificato dall'art. 379 del Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2019).

A seguito di successivi rinvii, le modifiche del citato articolo entrano in vigore nel 2023, con l'approvazione dei bilanci 2022, quando le società dovranno procedere con la **nomina dell'organo di controllo o del revisore** a seguito del superamento per due anni consecutivi anche solo di uno dei seguenti limiti:

- 4 milioni di euro del totale dell'attivo di stato patrimoniale;
- 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.

Le società che per tre esercizi consecutivi non superano alcuno dei limiti precedenti non hanno più alcun obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.

In moltissimi contesti aziendali gli asset tangibili, non strumentali all'attività d'impresa, possono far superare il parametro dimensionale dell'attivo, e l'esclusione dal patrimonio aziendale può contribuire a portare sottosoglia il valore.

È necessario, tuttavia, valutare al contempo anche

un altro aspetto, ovvero l'effetto che la fuoriuscita di un bene (non strumentale) dal patrimonio aziendale può avere ai fini dell'affidamento bancario attuale e/o futuro, o nei casi più delicati in cui la società versa in situazioni di difficoltà finanziarie o addirittura di crisi, o comunque presenti un elevato grado di indebitamento attuale (o potenziale).

Risulta inoltre importante, considerato l'arco temporale limitato concesso dalla Legge di Bilancio 2023, valutare attentamente l'opportunità di avvalersi della norma di favore, considerata l'imminenza delle tempistiche di approvazione dei bilanci dell'esercizio 2022, nel caso in cui l'impresa opti per l'assegnazione dei beni ai soci in sede di distribuzione degli utili dell'esercizio 2022.

3.2 Le disposizioni agevolative contenute nella Legge di Bilancio 2023

L'art. 1, ai commi 100-105, è rubricato "Assegnazione agevolata ai soci", ma i diversi disposti normativi contengono non solo agevolazioni di carattere fiscale a seguito di assegnazione di specifici beni ai soci, ma anche elementi di favore nel caso di cessione dei beni ai soci e di trasformazione in società semplice, ricorrendone i presupposti.

Si ritiene opportuno di seguito ripercorrere le specifiche disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2023 al fine di evidenziare le specificità, anche alla luce delle interpretazioni che negli anni si sono susseguite a fronte di precedenti interventi normativi in tal senso, per orientare le scelte di chi si intende avvalere di tali agevolazioni nell'ambito delle operazioni di vantaggio dal punto di vista fiscale, valutando opportunamente l'impatto dal punto di vista fiscale, la realizzabilità dal punto di

vista civilistico dell'operazione di assegnazione e cessione agevolata, i riflessi contabili e gli effetti sul bilancio della società.

3.2.1 Ambito soggettivo, oggettivo, temporale di applicazione della norma di vantaggio

Il comma 100 dell'art. 1 indica le società in nome collettivo, in accomandita semplice, le società di capitali (nelle diverse fattispecie di società a responsabilità limitata, società per azioni e in accomandita per azioni) quali soggetti che possono assegnare o cedere beni ai soci: ne deriva pertanto che sono ricomprese **tutte le tipologie di società commerciali**.

Sono ammesse alle agevolazioni anche le società non operative, così come rientrano nell'ambito soggettivo, seppure non espressamente richiamate dalla norma in esame, le società di armamento e le società di fatto, queste ultime se con oggetto l'esercizio di attività commerciali, in quanto equiparate dal T.U.I.R. all'art. 5, comma 3, alle società in nome collettivo (o alle società in accomandita semplice nel caso di società di armamento costituite a maggioranza).

I beni oggetto di assegnazione e/o cessione devono essere **beni non utilizzati nell'attività d'impresa** e a tal fine è previsto che non possono essere oggetto di trasferimento agevolato ai soci:

- gli immobili indicati all'art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) ovvero quelli strumentali per destinazione (immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore);
- i beni mobili iscritti nei pubblici registri utilizzati

come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Con riferimento ai beni immobili, vale a dire terreni e fabbricati, l'impiego nell'attività d'impresa è causa di esclusione, sia riferita a beni strumentali per destinazione, sia per natura; pertanto, rientrano nell'agevolazione prevista dalla norma:

- **gli immobili strumentali per natura** concessi in locazione, comodato o in ogni caso non impiegati nell'attività imprenditoriale;
- **gli immobili merce**, vale a dire quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- **gli immobili patrimonio**, ovvero quelli che concorrono a formare il reddito d'impresa (art. 90 T.U.I.R), se non utilizzati direttamente nell'attività imprenditoriale.

Con riferimento ai **beni mobili iscritti nei pubblici registri** è rilevante la verifica caso per caso della strumentalità del bene in relazione alla tipologia di attività svolta.

La norma si riferisce specificatamente ai beni e non ai singoli diritti (**usufrutto, nuda proprietà**); pertanto devono ritenersi agevolabili le operazioni finalizzate a favorire la fuoriuscita del bene (non strumentale) dal patrimonio aziendale, in primis la assegnazione/cessione della proprietà del bene, ma anche allorquando la società:

- si libera in via definitiva del bene trasferendo la nuda proprietà al socio già titolare dell'usufrutto;
- trasferisce la piena proprietà del bene cedendo/assegnando separatamente i diritti reali ai soci (nuda proprietà a un socio e usufrutto ad altro socio).

I destinatari del trasferimento dei beni agevolabili sono **esclusivamente i soci**, anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero altre società, che risultano o possono dimostrare la loro qualifica di soci al 30 settembre 2022, in forza dell'iscrizione nel libro soci ove previsto, o vi siano iscritti entro 30 giorni dal 1 gennaio 2023 a seguito di un titolo di trasferimento avente data anteriore al 1° ottobre 2022, ovvero, in assenza del libro soci, in virtù di un titolo avente data certa che certifichi la qualifica di socio al 30 settembre 2022.

Lo status di socio al 30 settembre 2022 è fondamentale per essere assegnatario e cessionario nel regime agevolato; è inoltre condizione essenziale per attuare la trasformazione agevolata e in tal caso la compagine societaria non può ricomprendere nuovi soci al momento della trasformazione in società semplice.

Risulta evidente che i soci che subentrano dopo il 1° ottobre 2022 non possono beneficiare delle cessioni e assegnazioni agevolate. Unica eccezione è rappresentata dal subentro dell'**erede del socio**, che accetta l'eredità e acquisisce lo status di socio, in quanto si è in una fattispecie diversa dalla cessione volontaria di partecipazione.

L'agevolazione si applica inoltre, sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare n. 37/E del 2016:

- **alle quote/azioni detenute tramite società fiduciaria**, purché la fiduciaria risulti iscritta nel libro soci alla data del 30 settembre 2022 e si dimostri che il rapporto fiduciario sia anteriore a tale data;
- **ai casi di fusione o scissione**, infatti società incorporante o società beneficiarie della scissione

possono assegnare/cedere i beni agevolabili ai soci delle società incorporate, fuse, scisse purché gli stessi rivestivano la qualità di socio nella società di provenienza al 30 settembre 2022; le medesime conclusioni si applicano ai **conferimenti d'azienda** in regime di continuità fiscale;

- fermo restando la qualifica di socio al 30 settembre 2022, in caso di assegnazione di beni si fa riferimento alla **quota di partecipazione** del singolo socio **alla data della assegnazione**, che potrebbe essere differente rispetto a quella in essere alla data in cui è richiesta la qualifica di socio.

Quanto appena evidenziato e le norme di favore fiscale si applicano inoltre alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni oggetto di agevolazione purché **si trasformino in società semplici** entro il 30 settembre 2023.

3.2.2 Le agevolazioni fiscali previste

I commi da 101 a 104 dell'art. 1 della Legge n. 197/2023 contengono le agevolazioni fiscali previste in caso di assegnazione e cessione dei beni ai soci; le medesime previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili e che entro il 30 settembre 2023 deliberano la trasformazione in società semplici.

Indubbiamente interessante è l'aliquota fiscale da applicare, e prevista al comma 101, sulla differenza di valore normale dei beni assegnati o ceduti, o posseduti all'atto della trasformazione in società semplice e il relativo costo fiscalmente riconosciuto; è infatti prevista una **imposta sostitutiva** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari all'**8%**, che è innalzata al **10,5%** per le società non operative in

almeno due dei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'atto della assegnazione, cessione o trasformazione. È bene ricordare che il regime ordinario di tassazione sarebbe del 24% ai fini IRES (ovvero la tassazione progressiva IRPEF) e l'aliquota del 3,9% di IRAP, applicabile in assenza di specifiche maggiorazioni settoriali o regionali.

Inoltre, le **riserve in sospensione d'imposta** annullate a seguito di assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano in società semplici sono tassate con una imposta sostitutiva del **13%**.

Ulteriormente le previsioni del comma 102 indicano che con specifico riferimento agli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere quantificato facendo riferimento al valore catastale, che come noto si determina applicando all'ammontare delle rendite che risultano in catasto i moltiplicatori previsti dalla legge in tema di imposta di registro e differenziate in relazione alla categoria catastale (D.P.R. n. 131/1986).

In caso di cessione, il corrispettivo dell'operazione su cui applicare l'imposta sostitutiva non deve essere inferiore ad uno dei due parametri presi a riferimento nel comma 102 ovvero il **valore normale del bene**, come determinato ai sensi dell'art. 9 del T.U.I.R., e il **valore catastale** come individuato ai fini della assegnazione dei beni.

Il comma 103 fornisce indicazioni per i soci sulla quantificazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote in caso di trasformazione e assegnazione. In caso di trasformazione il **costo fiscale delle quote e delle azioni** deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. In caso di assegnazione non trovano applicazione in capo ai soci assegnatari le disposizioni dell'art. 47, commi 1

e da 5 a 8, del T.U.I.R. circa la presunzione prioritaria di distribuzione dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili e in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale; infine, per il socio assegnatario il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e quote possedute deve essere ridotto del valore normale dei beni ricevuti, al netto di eventuali debiti accollati.

Risultano inoltre di favore per il socio assegnatario o cessionario del bene le **imposte di registro proporzionali** che vengono ridotte alla metà, mentre le **imposte ipotecarie e catastali** si applicano in misura fissa.

Non sono previste agevolazioni con riferimento all'**imposta sul valore aggiunto**, pertanto nel caso di beni la cui assegnazione è soggetta ad IVA, l'imposta si applica nei modi ordinari sul valore normale dei beni con l'aliquota propria degli stessi.

3.2.3 I termini per assolvere l'imposta sostitutiva

Come ricordato in precedenza le operazioni agevolate (assegnazione, cessione e se ne ricorrono i presupposti trasformazioni in società semplice) devono essere tassativamente effettuate entro il 20 settembre 2023, inoltre risulta perentorio il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva che deve avvenire in *due tranche*, la prima nella misura del **60% entro il 30 settembre 2023** e il residuo **40% entro il successivo 30 novembre**.

3.3. Assegnazione agevolata di beni ai soci: presupposti, disciplina civilistica e scritture contabili

L'operazione di assegnazione agevolata di beni ai soci deve essere opportunamente valutata al fine di verificare la concreta attuazione e beneficiare

della possibilità di estromettere i beni ottimizzando i riflessi fiscali dell'operazione. La scelta tra assegnazione e cessione dei beni ai soci determina effetti fiscali diversi, sia per i soci, sia per la società considerata la differente natura delle due operazioni; inoltre come precisato nella Circolare n. 37/E del 2016 circa il cambiamento di destinazione d'uso effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, la possibilità di optare per l'assegnazione agevolata in luogo della cessione (o viceversa) costituisce una facoltà prevista dal legislatore, dalla quale potrebbe originare un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 27 luglio 2009.

Di seguito si prendono in esame presupposti, disciplina civilistica, riflessi contabili e i principali adempimenti connessi con le operazioni di assegnazione, mentre l'operazione di cessione di beni ai soci è analizzata successivamente.

3.3.1. Presupposti dell'assegnazione agevolata di beni ai soci

È opportuno sottolineare che l'assegnazione agevolata può avere ad oggetto esclusivamente beni immobili e beni iscritti nei pubblici registri **non utilizzati nell'attività d'impresa**.

Perché sia percorribile tale tipologia di operazione è necessario in via preliminare verificare l'esistenza nel patrimonio netto aziendale di riserve capienti a tal fine, essendo assimilabile a una restituzione di capitale e di riserve di capitali, alla distribuzione di utili e riserve di utili e determinando in ultima analisi una **diminuzione del patrimonio netto**. Nel caso in cui le riserve non siano sufficienti, l'operazione non è concretizzabile, salvo aumenti *medio tempore* del

patrimonio netto, attraverso versamento di riserve di capitale da parte dei soci, e la destinazione di finanziamenti erogati dai soci a incremento del patrimonio netto.

Poiché l'operazione implica la riduzione del patrimonio netto, l'operazione non deve essere finalizzata a sottrarre elementi attivi del patrimonio aziendale ai creditori sociali, nel caso di impresa con elevato indebitamento, in difficoltà finanziarie o addirittura in stato di crisi. La norma di favore in esame ha valenza esclusivamente fiscale e **non deroga alle disposizioni del diritto societario** (in materia di liquidazione, di distribuzione di utili, di distribuzione di riserve di utili e di capitale, di operazioni sul capitale e di liquidazione del socio in caso di recesso) ed è ammessa nei casi in cui è consentita la fuoriuscita del bene dal patrimonio aziendale.

Inoltre, sussistendo la possibilità di assegnare i beni ai soci senza pregiudicare i creditori, è necessario **garantire la parità di trattamento tra i soci**, nel rispetto delle quote di partecipazione di ciascuno al capitale al momento dell'assegnazione (e non alla data del 30 settembre 2022), anche procedendo in via preliminare a cessioni di azioni/quote tra soci beneficiari dell'operazione.

Può essere inoltre ipotizzabile **l'assegnazione indivisa del patrimonio immobiliare** ai soci, si pensi al caso di soci appartenenti al medesimo nucleo familiare, in proporzione alla quota di partecipazione del singolo, e successivamente se necessario procedere alla divisione con conguagli in denaro. Ulteriore possibilità, sempre in nome della *par condicio*, è procedere all'assegnazione di beni agevolati (immobili e beni iscritti nei pubblici registri) e beni non agevolati (anche denaro), o l'accollo di passività della società da parte di uno o

più soci, che riducono il valore del bene assegnato.

Se l'operazione implica la riduzione del capitale, è pacifico che devono sussistere i presupposti di legge per la riduzione volontaria del capitale, nel rispetto della procedura e delle tempistiche previste dalla legge.

3.3.2. Disciplina civilistica, valore attribuito ai beni da assegnare e aspetti contabili

Si ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti prettamente civilistici della distribuzione delle riserve, sia di utili, sia di capitale, conseguenti all'assegnazione dei beni ai soci, per poi sottolineare alcuni aspetti peculiari da considerare in merito al valore dei beni da assegnare ed infine analizzare le implicazioni contabili di tale operazione.

Le riserve da annullare

La normativa fiscale enunciata nella Legge di Bilancio 2023 consente la possibilità di scegliere liberamente le riserve da utilizzare, per espressa deroga posta al comma 103 dell'art.1 alla disposizione indicata all'art. 47, comma 1, del T.U.I.R., che espressamente rimuove la presunzione fiscale di utilizzo prioritario delle riserve di utili.

Differenti invece sono le considerazioni da effettuare dal punto di vista civilistico; infatti l'utilizzo delle riserve dovrebbe avvenire **in via prioritaria** attingendo alle riserve meno vincolate al capitale aziendale, vale a dire a quelle distribuibili ai soci. Anche se la vigente versione dell'OIC 28 *Patrimonio netto* non contiene più lo specifico paragrafo dedicato alla *Utilizzazione delle riserve* (contenuto invece nella precedente versione del 2014), è necessario operare nel rispetto dei diversi vincoli posti dal codice civile. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni dell'art.

2423 codice civile (riserve che ricomprendono eventuali utili derivanti da deroghe alle disposizioni civilistiche in nome della rappresentazione veritiera e corretta devono essere “iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”), dal n. 5 dell’art. 2426 codice civile (“Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”), al disposto dell’art. 2431 codice civile circa la riserva sovrapprezzo azioni che risulta non distribuibile sino a quando la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale), “Riserva per utili su cambi non realizzati” ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8-bis, codice civile, ecc.

Inoltre, qualora si opti per l’utilizzo della **riserva di rivalutazione** è necessario rispettare i dettami previsti ai commi 2 e 3 dell’art. 2445 codice civile per le società per azioni e dell’art. 2482 per le società a responsabilità, che delineano la procedura da seguire (e i vincoli) per la riduzione del capitale.

Dal punto di vista procedurale l’assegnazione di beni ai soci realizzata con distribuzione di riserve deve essere effettuata con una **delibera assembleare**, adottata a maggioranza dei soci, ed è immediatamente efficace, salvo nel caso di utilizzo di riserve di rivalutazioni, in quanto è necessario attendere il termine di 90 giorni dal deposito della delibera presso il Registro delle Imprese (artt. 2445 e 2482 codice civile), risulta evidente in tale situazione l’esigenza di effettuare l’operazione per tempo al fine di rispettare la tempistica di fine settembre 2023.

Il valore attribuito ai beni da assegnare

Come sopra ricordato, l’assegnazione dei beni ai

soci implica un corrispondente annullamento di riserve (di utili o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, che può essere coincidente o differente rispetto al valore netto contabile iscritto nella situazione patrimoniale della società (cfr. Circolare n. 37/2016 Agenzia delle Entrate), ma può anche essere diverso dal valore assunto ai fini fiscali (valore normale o valore catastale).

Infatti, come chiarito nella Circolare n. 37/2016 Agenzia delle Entrate, fermo restando che la disciplina di favore si applica solo nei casi di assegnazione di beni agevolabili come richiamati al comma 102 dell'art. 1 Legge n. 197/2022, l'assegnazione può generare dal punto di vista contabile l'emersione di plusvalenze/minusvalenze o proventi/oneri da rilevare nel conto economico dell'impresa in relazione al valore contabilmente attribuito al bene in sede di assegnazione, che può differire dal valore assunto ai fini fiscali al fine del calcolo dell'imposta sostitutiva (valore normale/catastale). Inoltre, la Circolare n. 26/2016 dell'Agenzia delle Entrate precisa che la mancanza di una base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva non preclude la possibilità di avvalersi dell'assegnazione agevolata, come avviene nell'ipotesi in cui il "valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto", in tal caso "la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa".

Ne deriva pertanto che nell'operazione di assegnazione dei beni **assumono rilievo:**

- **ai fini contabili e di bilancio:** il valore netto contabile del bene (se iscritto nelle immobilizzazioni), il valore contabile del bene

(se iscritto nell'attivo circolante, in caso di bene merce) e il valore del bene considerato ai fini dell'assegnazione che trova una contropartita nel valore delle riserve da distribuire;

- **ai fini fiscali:** il valore normale/catastale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto, che rappresentano i valori che devono essere presi a riferimento per determinare l'eventuale imposta sostitutiva da assolvere.

3.3.2.1 Assegnazione agevolata ai soci di beni iscritti tra le immobilizzazioni

Al fine di comprendere il diverso ruolo che assumono i differenti valori da prendere a riferimento nell'operazione di assegnazione di beni ai soci nelle società di capitali dal punto di vista contabile e di bilancio e dal punto di vista fiscale, si ritiene opportuno di seguito illustrare tre situazioni che prevedono rispettivamente un valore di assegnazione del bene (iscritto tra le immobilizzazioni) coincidente, maggiore e minore rispetto al valore netto contabile risultante nella situazione patrimoniale della società, e in ogni caso differente rispetto al valore preso a riferimento ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva (valore normale/catastale).

Si ipotizzi, a tal fine, la seguente situazione patrimoniale della Alfa Srl a socio unico (persona fisica non imprenditore)¹, società che ai fini fiscali non risulta società non operativa. L'immobile oggetto di assegnazione è iscritto tra le immobilizzazioni materiali (e non costituisce pertanto immobile merce) e si supponga inoltre per semplicità che il valore netto contabile del fabbricato coincida con il

¹ Si assume come ipotesi semplificatrice l'esistenza di un solo socio, anche per esigenze di sintesi, si ricorda tuttavia che in presenza di più soci è necessario rispettare la *par condicio*; in sede di assegnazione, anche nella determinazione del valore del bene da assegnare a ciascun socio.

valore riconosciuto ai fini fiscali.

Situazione Patrimoniale Alfa Srl - ante assegnazione			
Attivo		Passivo	
Fabbricati	450.000	<i>Patrimonio Netto</i>	
Crediti	200.000	Capitale	125.000
Disponibilità Liquide	150.000	Riserva legale	25.000
		Riserva rivalutazione	225.000
		Versamenti c/capitale	180.000
		Riserve di utile	195.000
		<i>Totale Patrimonio Netto</i>	<i>750.000</i>
		Debiti	50.000
TOTALE ATTIVO	800.000	TOTALE PASSIVO	800.000

Si osservi che nel patrimonio netto risultano riserve disponibili per complessivi 600.000, escludendo la riserva legale; pertanto il valore di assegnazione del bene (e corrispondente riduzione delle riserve) ai fini contabili non può essere superiore a 600.000, salvo ulteriori integrazioni del patrimonio da parte del socio.

Considerata la situazione patrimoniale di Alfa Srl, si suppongano con riferimento al fabbricato i seguenti valori:

- il valore corrente: 675.000
- il valore catastale: 472.500.

Stante i dati precedenti, l'assenza di ulteriori apporti a titolo di capitale del socio, e l'intenzione di attingere alla riserva legale e non ridurre il capitale, il valore di assegnazione del bene non può avvenire per un valore pari al valore corrente.

Infine, si ipotizzi che il bene da assegnare sia un fabbricato abitativo, ovvero un immobile appartenente alla categoria catastale A (ma diversa dalla categoria A/10), soggetta al regime "naturale" di esenzione da IVA (salvo le eccezioni indicate a punto 8 bis del primo comma dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972).

A) Valore assegnazione coincidente con valore netto

contabile e differente rispetto al valore normale/catastale

La società in tale situazione opta nel determinare il valore di assegnazione del bene per un valore pari a 450.000, coincidente con il valore netto contabile.

A fronte del valore contabile di assegnazione, devono essere ridotte le riserve di pari importo. Si ipotizzi che la riduzione delle riserve avvenga utilizzando integralmente le riserve di capitali e di utili (per complessivi 375.000) e per la parte residua pari a 75.000 la riserva di rivalutazione.

Dal punto di vista contabile e di bilancio, la coincidenza tra valore di assegnazione e valore contabile non implica alcun effetto da imputare eventualmente a conto economico.

Le scritture contabili sono le seguenti:

A.1) Contabilizzazione delibera distribuzione riserve per assegnazione beni

Debito vs Socio	Riserva di utile	Versamenti c/capitale	Riserva rivalutazione
	(195.000)	(180.000)	(225.000)
450.000	195.000	180.000	75.000
Saldo = A: 450.000	Saldo = 0	Saldo = 0	Saldo = A: 150.000

A.2) Assegnazione bene al socio con emissione della fattura (esente Iva per le ipotesi sopra assunte)

Credito vs Socio	Fabbricato
	(450.000)
450.000	450.000
Saldo = D: 450.000	Saldo = 0

A.2.1) Compensazione credito/debito vs socio

Debito vs Socio	Credito vs Socio
(450.000)	(450.000)
450.000	450.000
Saldo = 0	Saldo = 0

A.3) Rilevazione imposta sostitutiva dell'8% su plusvalenza fiscale

Al fine di perfezionare l'operazione dal punto di vista fiscale è necessario rilevare l'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza fiscale determinata dal confronto tra valore normale/catastale e valore fiscale riconosciuto del bene assegnato (nella nostra ipotesi coincidente con il valore netto contabile).

La plusvalenza fiscale è pari a 22.500, determinata come differenza tra il valore catastale (472.500) e il valore fiscalmente riconosciuto (450.000), e l'imposta sostitutiva è pari a 1.800 (8% x 22.500).

Imposta Sostitutiva	Debiti Tributari
1.800	1.800
Saldo = D: 1.800	Saldo = A: 1.800

Si fa notare che il conto "imposta sostitutiva" trova collocazione, per sua natura, nel conto economico alla voce 20) Imposte sul reddito dell'esercizio.

A.4) Rilevazione imposta sostitutiva del 13% sulla parte di riserva di rivalutazione utilizzata

Per procedere all'assegnazione Alfa Srl ha utilizzato parte della riserva di rivalutazione, per un importo pari a 75.000 e deve rilevare l'imposta sostitutiva corrispondente pari a 9.750 (13% x 75.000).

Imposta Sostitutiva	Debiti Tributari
(1.800)	(1.800)
9.750	9.750
Saldo = D: 11.550	Saldo = A: 11.550

Si auspica che siano confermate le indicazioni contenute al paragrafo 7 della Circolare n. 37/E del 2016, anche per le rivalutazioni operate nel 2020 (D.L. n. 104/2020) e che quindi anche alla luce della Legge di Bilancio 2023 in vigore del *periodo*

di osservazione previsto all'art. 110, comma 5², del D.L. n. 104/2020, “per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione in esame, appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell'impresa nel periodo... (e, quindi, nell'ultimo periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione) non determina una ipotesi ordinaria di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione.

Di conseguenza, il contribuente nell'effettuare l'assegnazione agevolata beneficerà del maggior valore fiscale precedentemente rivalutato e verserà l'imposta sostitutiva in misura pari:

- all'8 per cento (o al 10,5%) sulla differenza tra il valore normale/catastale del bene e il nuovo costo fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata;
- al 13%, qualora siano annullate riserve in sospensione per consentire l'assegnazione dei beni ai soci.”

A.5) Rilevazione della ritenuta alla fonte del 26% sui dividendi in natura

È opportuno ricordare che la società è sostituto d'imposta e che deve assoggettare a **ritenuta del 26%** i dividendi distribuiti, inclusi quelli in natura³.

² “Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.”

³ Si rammenta che a partire dalle delibere di distribuzione di utili aventi data successiva al 1° gennaio 2023 i dividendi, di qualunque natura percepiti da persona fisica non imprenditore, scontano una ritenuta a titolo di imposta pari al 26%. Nessun ulteriore adempimento dichiarativo è richiesto al socio persona fisica percettore. Invece, i dividendi, anche in natura, realizzati da società di capitali sono tassati con l'IRES ordinaria sul 5% del loro ammontare mentre quelli realizzati da società di persone (società in nome

Per il socio assume rilevanza ai fini fiscali il valore normale/catastale preso a riferimento dalla società per la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo ben presente che tale valore rappresenta un dividendo nell'ipotesi di distribuzione di riserve di utili oppure riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nel caso di distribuzione di riserve di capitale. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato al socio sarà pertanto pari al **valore normale/catastale** del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, non rilevando a tal fine l'importo a tal fine contabilizzato dal socio assegnatario.

Inoltre, se risultano confermate le disposizioni contenute nella Circolare n. 37/E del 2016 al paragrafo 3.2⁴, è necessario determinare la ritenuta alla fonte del 26% da operare sul valore dell'utile in natura distribuito al socio, determinato seguendo le indicazioni contenute nell'esempio n. 3 della Circolare n. 26/E del 2016. L'esemplificazione nella citata Circolare determina l'utile in natura distribuito al socio prendendo a riferimento il valore catastale del bene, considerando tuttavia quale utile solo la quota parte del valore del bene attribuibile a riserve diverse da quelle di capitale; il valore così determinato è quindi diminuito sia della quota di plusvalenza fiscale (assoggettata a imposta sostitutiva dell'8%) che si è originata per la quota del valore normale/catastale non derivante da riserve

collettivo e società in accomandita semplice) il dividendo contribuisce a formare il reddito imponibile dell'esercizio, da attribuire in trasparenza ai soci, nella misura del 58,14%.

4 "Il socio di società di capitali assegnatario, indipendentemente dall'entità delle riserve annullate contabilmente (cfr. par. 1.4), assoggetterà a tassazione come dividendo il valore normale/catastale del bene assegnato, al netto degli importi assoggettati a imposta sostitutiva dalla società e pari alla somma dei valori che scaturiscono:

- dalla differenza tra il valore normale/catastale e il valore fiscale dei beni assegnati (sulla quale si applica l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%);
- dalla entità delle riserve in sospensione d'imposta annullate per consentire l'assegnazione dei beni ai soci (sulle quali si applica l'imposta sostitutiva del 13%)".

di capitale assegnate, sia per l'entità di riserve in sospensione d'imposta annullate.

Riprendendo i valori delle riserve assegnate, emerge che per il 40% sono riferite a riserve di capitali e per il 60% a riserva di utili e a riserve in sospensione di imposta.

Riserve assegnate

Versamenti c/capitale	180.000	40%
Riserva rivalutazione	70.000	17%
Riserva di utile	195.000	43%
<i>Totale Riserve assegnate</i>	<i>450.000</i>	<i>100%</i>

Ai fini della quantificazione del dividendo attribuito al socio è necessario procedere al calcolo del valore dell'utile in natura, come segue:

- si determina la differenza tra il 60% del valore normale/catastale e il 60% della plusvalenza fiscale;
- si sottrae la riserva di rivalutazione (già in sospensione di imposta), affrancata con il pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'importo così ottenuto rappresenta il dividendo in natura distribuito al socio che deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte da parte della società.

Quota valore catastale attribuibile a dividendo	283.500
- Quota di plusvalenza fiscale assoggettata a 8%	-13.500
- Riserva in sospensione	<u>-75.000</u>
Dividendo in natura	195.000
<i>Ritenuta alla fonte 26%</i>	<i>50.700</i>

Crediti verso soci	Erario c/ritenute su dividendi
50.700	50.700

Si ricorda che la ritenuta deve essere versata nei termini di legge (entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui la ritenuta è stata operata) e le

imposte sostitutive con le tempistiche stabilite nella Legge di Bilancio 2023 (60% entro 30 settembre 2023 e 40% entro il successivo 30 novembre).

In sintesi, la situazione patrimoniale post-assegnazione della società Alfa Srl è la seguente (il risultato dell'esercizio è rappresentato dalle imposte sostitutive).

Situazione Patrimoniale Alfa Srl - post assegnazione (Caso A)			
Attivo		Passivo	
Fabbricati		<i>Patrimonio Netto</i>	
Crediti	200.000	Capitale	125.000
Credito v/socio	50.700	Riserva legale	25.000
Disponibilità Liquide	150.000	Riserva rivalutazione	150.000
		Versamenti c/capitale	
		Riserve di utile	
		Perdita esercizio (imposte)	-11.550
		<i>Totale Patrimonio Netto</i>	<i>288.450</i>
		Debiti	50.000
		Debiti tributari	62.250
TOTALE ATTIVO	400.700	TOTALE PASSIVO	400.700

B. Valore assegnazione superiore al valore netto contabile e differente rispetto al valore normale/catastale

La società opta nel determinare il valore di assegnazione del bene per un valore pari a 600.000, vale a dire per un valore pari alla totalità delle riserve disponibili nel patrimonio netto, ma ad un valore inferiore al valore corrente.

A fronte del valore contabile di assegnazione, devono essere ridotte le riserve di pari importo. In tal caso la riduzione delle riserve avviene utilizzando integralmente le riserve di capitali, di utili e di rivalutazione.

Dal punto di vista contabile e di bilancio, emerge una plusvalenza, che come chiarito di seguito può essere imputata a conto economico.

Le scritture contabili sono le seguenti.

B.1) Contabilizzazione delibera distribuzione riserve

per assegnazione beni

Debito vs Socio	Riserva di utile		Versamenti c/capitale	Riserva rivalutazione
		(195.000)		(225.000)
600.000	195.000		180.000	225.000
Saldo = A: 600.000	Saldo = 0		Saldo = 0	Saldo = 0

B.2) Assegnazione bene al socio con emissione della fattura (esente Iva per le ipotesi sopra assunte) e rilevazione plusvalenza

Credito vs Socio	Fabbricato	Plusvalenza assegnazione
	(450.000)	
600.000	450.000	150.000
Saldo = D: 600.000	Saldo = 0	Saldo = A: 150.000

La plusvalenza contabile che emerge, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'OIC, può essere imputata a conto economico, in conformità a quanto disciplinato dall'IFRIC 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide. I principi contabili nazionali non indicano il trattamento contabile per fattispecie simili, tuttavia facendo riferimento a quanto contenuto nelle motivazioni assunte alla base delle decisioni dell'OIC 11⁵, quanto previsto dall'IFRIC 17 non contravviene alle disposizioni nazionali e coglie l'aspetto sostanziale dell'operazione, ovvero il realizzo di quella parte del plusvalore relativo all'immobilizzazione a seguito della estromissione ad un valore superiore al valore contabile, seppure il valore a cui viene assegnato non risulta pari al fair value come indicato nell'IFRIC 17⁶.

5 Nelle motivazioni assunte alla base delle decisioni dell'OIC 11 si legge: «Durante la fase di consultazione è stata rappresentata l'opportunità di stabilire nell'OIC 11 se i principi contabili internazionali possano essere applicati in assenza di un principio OIC di riferimento e non esistano altri OIC applicabili in via analogica. Al riguardo non si è ritenuto di dover integrare il testo dell'OIC 11. Ciò non toglie che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.»

6 IFRIC 17, par. 11: «Una entità deve valutare una passività relativa alla distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide come dividendo per i propri soci al *fair value* (valore equo) dell'attività da distribuire.»

La plusvalenza contabile che si realizza è quindi imputata a conto economico e contribuisce a determinare il risultato economico del 2023, non è soggetta a tassazione, e in sede di approvazione del bilancio 2023, confluirà nelle riserve di utile e potrà essere eventualmente distribuita a titolo di dividendo.

B.2.1) *Compensazione credito/debito vs socio*

Debito vs Socio	Credito vs Socio
600.000	(600.000)
600.000	600.000
Saldo = 0	Saldo = 0

B.3) *Rilevazione imposta sostitutiva dell'8% su plusvalenza fiscale*

Anche in questa situazione l'imposta sostitutiva dell'8% è calcolata sulla plusvalenza fiscale determinata dal confronto tra valore normale/catastale e valore fiscale riconosciuto del bene assegnato (nella nostra ipotesi coincidente con il valore netto contabile), ed è pari a 1.800 (8% x 22.200), come nel caso sub A.3).

Imposta Sostitutiva	Debiti Tributari
1.800	1.800
Saldo = D: 1.800	Saldo = A: 1.800

B.4) *Rilevazione imposta sostitutiva del 13% sulla parte di riserva di rivalutazione utilizzata*

In questo caso la riserva di rivalutazione è stata interamente utilizzata per l'importo di 225.000 e deve essere rilevata l'imposta sostitutiva corrispondente pari a 29.250 (13% x 225.0000).

Si sottolinea che anche in questo caso si replicano le considerazioni svolte nel precedente sub A.4) circa l'auspicio che siano confermate le indicazioni già

contenute nella Circolare n. 37/E del 2016, anche con riferimento alle rivalutazioni effettuate in base al D.L. n. 104/2020.

Imposta Sostitutiva	Debiti Tributari
(1.800)	(1.800)
29.250	29.250
Saldo = D: 31.050	Saldo = A: 31.050

B.5) Rilevazione della ritenuta alla fonte del 26% sui dividendi in natura

La rilevazione della ritenuta alla fonte del 26% deve essere operata sui dividendi in natura corrisposti al socio.

Si rinnovano anche in questa situazione le considerazioni formulate nel precedente caso (cfr. sub A.5), e si procede di seguito a determinare il dividendo in natura corrisposto al socio.

Nel caso in esame i valori delle riserve assegnate, sono costituite per il 30% da riserve di capitali e per il 70% da riserva di utili e di rivalutazione.

Riserve assegnate

Versamenti c/capitale	180.000	30%
Riserva rivalutazione	225.000	38%
Riserva di utile	195.000	33%
<i>Totale Riserve assegnate</i>	<i>600.000</i>	<i>100%</i>

Come già osservato nel caso sub A.5) ai fini della quantificazione del dividendo attribuito al socio è necessario procedere al calcolo del valore dell'utile in natura, come segue:

- si determina la differenza tra il 70% del valore normale/catastale e il 70% della plusvalenza fiscale;
- si sottrae la riserva di rivalutazione (già in sospensione di imposta), affrancata con il pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'importo così ottenuto rappresenta il dividendo in natura distribuito al socio che deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte da parte della società.

Quota valore catastale attribuibile a dividendo	330.750
- Quota di plusvalenza fiscale assoggettata a 8%	-15.750
- Riserva in sospensione	<u>-225.000</u>
Dividendo in natura	90.000
Ritenuta alla fonte 26%	23.400

Crediti verso soci	Erario c/ritenute su dividendi
23.400	23.400

Anche in questo caso sono da rispettare i termini di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive precedentemente ricordati.

In sintesi, la situazione patrimoniale post-assegnazione della società Alfa Srl è la seguente (il risultato dell'esercizio è rappresentato dalla plusvalenza e dalle imposte sostitutive).

Situazione Patrimoniale Alfa Srl - post assegnazione (Caso B)			
Attivo		Passivo	
Fabbricati		<i>Patrimonio Netto</i>	
Crediti	200.000	Capitale	125.000
Credito v/socio	23.400	Riserva legale	25.000
Disponibilità Liquide	150.000	Riserva rivalutazione	
		Versamenti c/capitale	
		Riserve di utile	
		Utile esercizio (Plusv - imposte)	118.950
		<i>Totale Patrimonio Netto</i>	268.950
		Debiti	50.000
		Debiti tributari	54.450
TOTALE ATTIVO	373.400	TOTALE PASSIVO	373.400

C. Valore assegnazione inferiore al valore netto contabile e differente rispetto al valore normale/catastale

Si supponga infine che la società opti nel determinare il valore di assegnazione del bene per un valore pari a 435.000, a fronte di tale valore sono ridotte le riserve, con utilizzo limitato della riserva di rivalutazione (60.000).

Dal punto di vista contabile e di bilancio, emerge una minusvalenza, che in analogia a quanto osservato nel precedente punto B può essere imputata a conto economico.

Le scritture contabili sono le seguenti.

C.1) Contabilizzazione delibera distribuzione riserve per assegnazione beni

Debito vs Socio	Riserva di utile	Versamenti c/capitale	Riserva rivalutazione
	(195.000)	(180.000)	(225.000)
435.000	195.000	180.000	60.000
Saldo = A: 435.000	Saldo = 0	Saldo = 0	Saldo = A: 165.000

C.2) Assegnazione bene al socio con emissione della fattura (esente iva per le ipotesi sopra assunte) e rilevazione minusvalenza

La minusvalenza contabile che emerge deve essere imputata a conto economico, inoltre trattandosi di minusvalenza derivante da assegnazione di immobile diverso da bene merce è indeducibile ai fini IRES⁷, ma assume rilevanza ai fini IRAP⁸.

Credito vs Socio	Fabbricato	Plusvalenza assegnazione
	(450.000)	
435.000	450.000	15.000
Saldo = D: 435.000	Saldo = 0	Saldo = D: 15.000

C.2.1) Compensazione credito/debito vs socio

Debito vs Socio	Debiti Tributari
(435.000)	(435.000)
435.000	435.000
Saldo = 0	Saldo = 0

C.3) Rilevazione imposta sostitutiva dell'8% su plusvalenza fiscale

L'imposta sostitutiva dell'8% è calcolata sulla

⁷ Circolare 26/E del 2016, pag.16.

⁸ Circolare 37/E del 2016, pag. 7.

plusvalenza fiscale ed è pari a 1.800 ($8\% \times 22.200$), come nei casi precedenti.

Imposta Sostitutiva	Debiti Tributari
1.800	1.800
Saldo = D: 1.800	Saldo = A: 1.800

C.4) Rilevazione imposta sostitutiva del 13% sulla parte di riserva di rivalutazione utilizzata

In questo caso la riserva di rivalutazione è stata utilizzata per l'importo di 60.000 e deve essere rilevata l'imposta sostitutiva corrispondente pari a 29.250 ($13\% \times 60.000$).

Fermo restando le considerazioni svolte nel precedente sub A.4) circa l'auspicio che siano confermate le indicazioni già contenute nella Circolare 37/E del 2016, anche con riferimento alle rivalutazioni effettuate in base al D.L. 104/2020, la rilevazione contabile è la seguente.

Imposta Sostitutiva	Debiti Tributari
(1.800)	(1.800)
7.800	7.800
Saldo = D: 9.600	Saldo = A: 9.600

C.5) Rilevazione della ritenuta alla fonte del 26% sui dividendi in natura

La rilevazione della ritenuta alla fonte del 26% deve essere operata sui dividendi in natura corrisposti al socio.

Si rinnovano anche in questa situazione le considerazioni formulate nel precedente caso (cfr. sub A.5), e si procede di seguito a determinare il dividendo in natura corrisposto al socio.

Nel caso in esame i valori delle riserve assegnate, sono costituite per il 41% da riserve di capitali e per il

59% da riserva di utili e di rivalutazione.

Riserve assegnate

Versamenti c/capitale	180.000	41%
Riserva rivalutazione	60.000	14%
Riserva di utile	195.000	45%
<i>Totale Riserve assegnate</i>	<i>435.000</i>	<i>100%</i>

Come già osservato nel caso sub A.5) ai fini della quantificazione del dividendo attribuito al socio è necessario procedere al calcolo del valore dell'utile in natura, come segue:

- si determina la differenza tra il 59% del valore normale/catastale e il 59% della plusvalenza fiscale;
- si sottrae la riserva di rivalutazione (già in sospensione di imposta), affrancata con il pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'importo così ottenuto rappresenta il dividendo in natura distribuito al socio che deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte da parte della società.

Quota valore catastale attribuibile a dividendo	276.983
- Quota di plusvalenza fiscale assoggettata a 8%	-13.275
- Riserva in sospensione	<u>-60.000</u>
<i>Dividendo in natura</i>	203.708
<i>Ritenuta alla fonte 26%</i>	<i>52.964</i>

Crediti verso soci	Erario c/ritenute su dividendi
52.964	52.964

Anche in questo caso sono da rispettare i termini di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive precedentemente ricordati.

In sintesi, la situazione patrimoniale post-assegnazione della società Alfa Srl è la seguente (il risultato dell'esercizio è rappresentato dalla minusvalenza e dalle imposte sostitutive).

Situazione Patrimoniale Alfa Srl - post assegnazione (Caso C)			
Attivo		Passivo	
Fabbricati		<i>Patrimonio Netto</i>	
Crediti	200.000	Capitale	125.000
Credito v/socio	52.964	Riserva legale	25.000
Disponibilità Liquide	150.000	Riserva rivalutazione	165.000
		Versamenti c/capitale	
		Riserve di utile	
		Utile esercizio (Plusv - imposte)	-24.600
		<i>Totale Patrimonio Netto</i>	<i>290.400</i>
		Debiti	50.000
		Debiti tributari	62.564
TOTALE ATTIVO	402.964	TOTALE PASSIVO	402.964

3.3.2.2 Assegnazione agevolata ai soci di beni merce

Nel caso di assegnazione di beni merce ai soci, le considerazioni svolte in precedenza sono nella sostanza replicabili, con la differenza che dal punto di vista contabile non si generano plusvalenze o minusvalenze da assegnazione, ma **componenti positivi o negativi di reddito** derivanti dal confronto tra il valore attribuito al bene in sede di assegnazione (rilevato come ricavo nel conto economico) e la riduzione del magazzino rilevata anche essa a conto economico come componente negativo di reddito.

Si ricorda che in presenza di una assegnazione agevolata devono essere utilizzate riserve del patrimonio netto per poter procedere all'assegnazione; l'eventuale utilizzo di riserve in sospensione deve essere assoggettato a imposta sostitutiva del 13%.

Inoltre, nel caso di **immobili**, può essere assunto il valore catastale ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva dell'8%, e se coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto del bene può determinare una base imponibile pari a zero senza assolvere alcuna imposta sostitutiva sulla plusvalenza fiscale, sebbene a conto economico possa determinarsi un risultato differente a seguito dell'assegnazione del bene merce.

Nel caso di assegnazione di un **bene merce**, a differenza di quanto previsto per l'assegnazione di beni patrimonio ai fini dell'imposta sostitutiva, la base imponibile negativa (valore normale/catastale < costo fiscalmente riconosciuto) riduce, in presenza di assegnazione agevolata di altri beni (sia merce, sia patrimonio), la base imponibile risultante dall'assegnazione degli altri beni su cui applicare l'imposta sostitutiva dell'8%.

Nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione di un bene merce, nel conto economico si abbia un risultato positivo (ricavo > costo), il margine positivo che aumenta il risultato economico del periodo non è rilevante ai fini IRES e IRAP, e laddove concorra al risultato economico del periodo e confluisca nelle riserve disponibili è tassato in capo al socio percettore come dividendo, quindi seguendo la medesima disciplina della assegnazione di beni iscritti tra le immobilizzazioni.

Invece, a differenza della disciplina della assegnazione di beni patrimonio, nel caso in cui l'assegnazione di un immobile merce generi a conto economico un componente negativo di reddito (ricavo < costo), tale componente negativo è deducibile ai fini IRES, ma solo se il ricavo è stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del T.U.I.R.; mentre è sempre deducibile ai fini IRAP.

3.3.3 Cessione agevolata ai soci di beni

Nel caso di cessione agevolata ovviamente non sussistono i vincoli dal punto di vista civilistico in precedenza ricordati con riferimento alle riserve nel caso di assegnazione, considerato che l'operazione di cessione consente all'impresa in ultima analisi di monetizzare il valore al quale viene ceduto il bene; la cessione potrebbe essere l'unica percorribile nei

casi in cui le riserve esistenti non siano sufficienti per realizzare l'assegnazione agevolata, o l'assegnazione agevolata non possa realizzare il pari trattamento tra soci.

Anche nel caso di cessione, al pari della assegnazione ai soci, trova applicazione sulla plusvalenza fiscale **l'imposta sostitutiva agevolata dell'8%**, da assolvere nelle medesime tempistiche in precedenza richiamate.

Si ricorda che a norma del comma 102 della Legge n. 197/2022 in caso di cessione, ai fini dell'imposta sostitutiva dell'8%, il corrispettivo se inferiore al valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 T.U.I.R. o, in caso di immobili, se inferiore al valore catastale, è calcolato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Nel caso di vendita di un **bene iscritto tra le immobilizzazioni** si può realizzare e rilevare una plusvalenza (o minusvalenza) da alienazione a conto economico, mentre nel caso di vendita di un **bene merce** può risultare un saldo positivo o negativo a conto economico, originato dal confronto tra prezzo di cessione (ricavo) e costo precedentemente iscritto tra le rimanenze di magazzino.

Nel caso in cui l'operazione di cessione determini una plusvalenza (o differenziale positivo in caso di bene merce) a conto economico vi sarà un incremento dell'utile da accantonare a riserva disponibile che, in caso di distribuzione, sarà tassato in capo ai soci al netto dell'importo della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Qualora la cessione generi a conto economico una minusvalenza o un saldo negativo (ricavi-costi), tale risultato negativo è rilevante sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP. Inoltre, in caso di cessioni agevolate

di più beni che generano componenti negativi e componenti positivi, è ammessa la compensazione al fine di determinare la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva. Tale compensazione risulta ammessa in quanto nella cessione, ai fini dell'imposta sostitutiva, al corrispettivo è attribuita rilevanza solo se è pari o superiore al valore normale o catastale, mentre nella assegnazione rileva il valore normale/catastale. Ne deriva quindi che nella cessione il valore normale/catastale assume rilevanza (ai fini dell'imposta sostitutiva) solo se superiore al corrispettivo.

Al fine di chiarire quanto sopra esposto, si considerino le seguenti casistiche.

A. Cessione agevolata di bene con valore cessione superiore a valore contabile (fiscalmente riconosciuto) e a valore normale/catastale

Cessione bene	A
Valore contabile	360.000
Corrispettivo cessione	480.000
Valore normale/catastale	444.000
Plusvalenza (Minusvalenza) contabile	120.000
Plusvalenza (Minusvalenza) fiscale	120.000

Non si ritiene opportuno riportare le scritture contabili relative alla cessione del bene; tuttavia si osserva che:

- l'imposta sostitutiva dell'8% viene calcolata sulla plusvalenza fiscale determinata dalla differenza tra corrispettivo e valore contabile;
- la plusvalenza contabile coincide con la plusvalenza fiscale, pertanto l'utile dell'esercizio che risulta incrementato della plusvalenza contabile se distribuito ai soci, non sarà tassato in capo ai percettori per l'ammontare corrispondente alla plusvalenza fiscale, già assoggettata ad imposta sostitutiva (8%).

Si sottolinea che in caso di cessione di bene agevolato il corrispettivo rappresenta sempre il valore fiscale del bene in capo al cessionario.

B. Cessione agevolata di bene con valore cessione inferiore a valore contabile (fiscalmente riconosciuto) ma uguale a valore normale/catastale

Cessione bene	B
Valore contabile	460.000
Corrispettivo cessione	450.000
Valore normale/catastale	450.000
Plusvalenza (Minusvalenza) contabile	-10.000
Plusvalenza (Minusvalenza) fiscale	-10.000

Si tralasciano le scritture contabili, ma si osserva che in questo caso:

- l'imposta sostitutiva dell'8% non viene assolta in quanto si è in presenza di una minusvalenza determinata in questo caso dalla differenza tra valore normale/catastale e valore contabile, si prende a riferimento il valore normale/catastale che coincide con il corrispettivo della cessione; in presenza di altre cessioni agevolate tale minusvalenza fiscale diminuisce la base imponibile determinata da plusvalenze fiscali da assoggettare a imposta sostitutiva;
- emerge una minusvalenza contabile che risulta deducibile sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP.

C. Cessione di più beni agevolati

Si consideri infine la situazione in cui la società contestualmente ceda i precedenti beni A e B.

Cessione beni A e B	A	B
Valore contabile	360.000	460.000
Corrispettivo cessione	480.000	450.000
Valore normale/catastale	444.000	450.000
Plusvalenza (Minusvalenza) contabile	120.000	-10.000
Plusvalenza (Minusvalenza) fiscale	120.000	-10.000

In tale situazione:

- l'imposta sostitutiva dell'8% è determinata su una base imponibile pari a 110.000 (ovvero 120.000-10.000);
- il risultato economico della società ricomprende un saldo positivo pari a 110.000 determinato dalla plusvalenza originata dal bene A al netto nella minusvalenza del bene B;
- si ritiene che in caso di distribuzione dell'utile, il dividendo non sarà tassato in capo ai soci per l'ammontare della base imponibile su cui è stata assolta l'imposta sostitutiva.

CAPITOLO 4

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DI BILANCIO E I RIFLESSI FISCALI ALLA LUCE DEI NUOVI PROVVEDIMENTI

4.1 Gli errori nel bilancio: definizioni preliminari

Il sistema di bilancio, nel suo complesso, è finalizzato a fornire agli *stakeholder* quella che l'art. 2423 codice civile definisce la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Per quanto accurata e precisa possa essere sia la fase di rilevazione contabile sia quella successiva di formazione del relativo *output*, cioè il bilancio vero e proprio, l'assenza di errori, quantitativi o qualitativi, potrebbe non essere altrettanto certa.

La componente umana nel processo contabile di costruzione del bilancio impone, in una qualche misura, la possibilità che il documento contenga, anche involontariamente, delle informazioni non rispondenti ai postulati di bilancio e che, potenzialmente, potrebbero indurre il lettore del bilancio ad un'erronea interpretazione dei risultati conseguiti dalla società.

Il legislatore, a garanzia di questi presupposti, ha, ad esempio, richiesto che talune società si dotino di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco

unico, revisore o società di revisione), il cui obiettivo è quello di scongiurare il fatto che il bilancio contenga errori significativi.

A tal proposito, il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200 “*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*”, richiede al revisore di: “acquire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. **Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza.** Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, **una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto**, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio.” (cfr. par. 5).

Un errore può essere definito come un’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Il presupposto fondamentale, quindi, per identificare quella ***impropria o mancata applicazione di un principio contabile*** è quello di avere tutte le informazioni utili per poterlo applicare nel concreto.

Gli errori possono emergere per differenti motivi:

- errori matematici di **calcolo**;
- erronee **interpretazioni di fatti** e conseguente errata **applicazione di un principio contabile**;
- negligenza nella **raccolta delle informazioni e dei dati disponibili** per un corretto trattamento contabile;
- volontà del redattore ad esporre in bilancio informazioni quantitative o qualitative difformi alla realtà per **intenti fraudolenti** (c.d. frode).

Sicuramente, la commissione di errori condotta volontariamente dal redattore del bilancio è la situazione più grave di tutte, che potrebbe avere risvolti anche di natura penale: si pensi, ad esempio, al **reato di falso in bilancio**. L'art. 2622 codice civile prevede, infatti, che: “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la **pena della reclusione da tre a otto anni**”.

Si tratta, evidentemente, di una situazione “limite” delle principali fattispecie di errori di bilancio. Sicuramente, anche le altre cause di errore dipendono dalla condotta umana del redattore di bilancio ma, di

per sé, hanno carattere sostanzialmente involontario.

Non di rado, infatti, molti errori dipendono anche dalla velocità per la chiusura del bilancio (c.d. *fast closing*) richiesto alle società controllate che hanno l'obbligo di trasmettere i dati alla capogruppo in tempi sicuramente molto stetti, se non, addirittura, anticipati rispetto alla chiusura dell'esercizio o del periodo intermedio (come nel caso delle trimestrali o delle semestrali).

È possibile che, in questo frangente, non tutte le informazioni siano immediatamente disponibili o complete alla data di invio del *reporting package* alla capogruppo. Tali errori, anche se significativi, non sono causati dalla negligenza ma proprio dalle tempistiche dettate per la chiusura del bilancio. Evidentemente, tempistiche meno stringenti (intendendo per tali quelle ordinariamente previste dall'art. 2429 codice civile) avrebbero permesso una maggiore qualità nella definizione dei risultati dell'esercizio, scongiurando il sorgere di tali errori o, quantomeno, il loro contenimento in termini di gravità.

Sia i principi contabili nazionali emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sia quelli internazionali emessi dall'International Accounting Standard Board (IASB) classificano gli errori in:

- errori **rilevanti (o significativi)**;
- errori **non rilevanti**.

Un errore può essere definito rilevante se, individualmente o insieme ad altri errori, può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio (cfr. par. 46 dell'OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori,*

fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio").

La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

Ai fini dell'identificazione delle **soglie di rilevanza**, la prassi consolidata prevede l'utilizzo di percentuali da applicare ad una specifica voce o aggregato di bilancio, come, ad esempio:

- il totale dei ricavi;
- il patrimonio netto;
- il risultato d'esercizio ante imposte;
- il totale attivo patrimoniale.

Tale metodologia è utilizzata anche nell'ambito della revisione contabile ai fini della **determinazione della c.d. significatività**. Si ricorda, tuttavia, che i parametri sopra descritti non sono identificati da alcun principio di revisione ma sono sempre il frutto della prassi generalmente accettata.

È bene precisare che la significatività dell'errore deve essere valutata sia in termini quantitativi, prendendo ad esame quanto sopra descritto, sia in termini qualitativi. È il caso, ad esempio, di un'erronea classificazione di bilancio oppure una carente informativa.

Sono errori non rilevanti gli errori che non hanno le caratteristiche sopra descritte. La distinzione tra errore rilevante ed errore non rilevante è fondamentale ai fini della rilevazione della correzione in bilancio.

Si precisa, infine, che la definizione di errore e la

rilevazione della correzione **hanno valenza sia nel bilancio d'esercizio sia nel bilancio consolidato**. In quest'ultimo, l'errore può derivare sia dai bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento e, pertanto, inclusi nel processo di consolidamento oppure propri del bilancio consolidato. Si pensi, ad esempio, all'errata quantificazione della vita utile dell'avviamento emergente dall'allocazione della differenza di consolidamento positiva: tale errore è unicamente di pertinenza del bilancio consolidato e non anche di bilanci individuali delle società controllate.

4.1.1 Errori di bilancio e cambiamento di stime contabili

Un aspetto alquanto rilevante riguarda la definizione del confine tra quelli che sono gli errori di bilancio e il cambiamento di stime contabili. Sia l'OIC 29 (par. 45) sia lo IAS 8 "*Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*" (par. 48) specificano che non deve essere fatta confusione tra errori e cambiamenti di stima o cambiamenti di principi contabili.

Il principio contabile nazionale prevede che **non costituiscono errori**:

- **le variazioni** successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento;
- **l'adozione di criteri contabili** fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che, successivamente, si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.

Il processo di formazione del bilancio, per sua natura, è invaso da stime, intese come i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi. Si pensi, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, alla quantificazione della vita utile dei cespiti, alla determinazione del valore recuperabile delle attività o alla valutazione dei fondi per rischi ed oneri.

Il valore di questi elementi di bilancio cambia in funzione non solo delle caratteristiche presenti alla data di bilancio ma anche dall'evolversi di eventi futuri. La soggettività è intrinseca in queste valutazioni ma, nonostante ciò, il loro valore non deve essere arbitrario, ma deve essere quantificato tenendo conto di tutte le informazioni disponibili all'atto della valutazione.

La sua successiva evoluzione, dovuta essenzialmente all'ottenimento di nuove e più precise informazioni per la determinazione del valore di bilancio, è un elemento qualificatorio della stima contabile e rientrante nel normale processo di formazione del bilancio.

Diverso sarebbe, invece, il mancato inserimento di un'informazione rilevante disponibile nel processo di definizione del valore di bilancio. In tal caso, la sua successiva modifica non sarebbe rappresentativa di un cambiamento di stima, bensì della correzione di un errore di bilancio.

Situazione operativa 4.1.1

Si supponga che la Alfa SPA abbia sostenuto nell'esercizio 2020 costi per migliorie su un immobile di terzi, detenuto con un contratto di locazione, per complessivi 120.000,00 euro.

Tali costi sono capitalizzati ed iscritti nelle immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali". Nonostante il contratto di locazione, relativo al periodo 01/01/2020 - 31/12/2025 (totale durata 6 anni), non preveda la possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore sessennio, Alfa quantifica la durata del periodo di ammortamento in 12 anni, stanziando per l'anno 2020 la quota di ammortamento di 10.000,00 euro (1/12 di 120.000,00 euro).

Al termine dell'esercizio 2022, gli amministratori, accortisi della non corretta quantificazione, procedono con il ricalcolo dell'ammortamento in funzione dei complessivi 6 anni, anziché di 12.

Tale variazione non rappresenta un cambiamento di stima contabile bensì un errore in quanto, alla data di stima della durata temporale dell'ammortamento di tali costi, l'informazione circa l'inapplicabilità del rinnovo automatico del contratto era ben conosciuta e quindi avrebbe dovuto essere considerata nel processo di valutazione.

Situazione operativa 4.1.2

Si supponga che la Alfa SPA abbia sostenuto nell'esercizio 2020 costi per miglione su un immobile di terzi, detenuto con un contratto di locazione, per complessivi 120.000,00 euro. Tali costi sono capitalizzati ed iscritti nelle immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali". La durata contrattuale, inferiore rispetto alla vita utile del cespite sottostante, è di 6 anni, dal 01/01/2020 al 31/12/2025 e pertanto, la quota di ammortamento

è stimata in 20.000,00 euro (1/6 di 120.000,00 euro).

All'inizio dell'esercizio 2023 gli amministratori comunicano al proprietario l'intenzione di disdire il contratto al 30/06/2024 in quanto intenzionati a trasferirsi in un immobile di dimensioni più consone all'attività produttiva che, rispetto all'esercizio di stipula del contratto, ha subito un'importante crescita. Tenuto conto che il valore netto contabile residuo dell'attività immateriale all'inizio dell'esercizio 2023 era pari a 60.000,00 euro, la durata residua del piano di ammortamento del cespite non è più di tre anni (01/01/2023 - 31/12/2025) bensì di 18 mesi (01/01/2023 - 30/06/2024).

La modifica del processo di ammortamento non è dovuta ad un errore in fase iniziale di stima della durata dello stesso ma è causata dall'evoluzione dell'attività originariamente non prevedibile. Pertanto, tale variazione deve intendersi come un cambiamento di stima e non come un errore.

4.2 La correzione degli errori nel bilancio redatto secondo il codice civile e i principi contabili nazionali

I paragrafi 47-53 dell'OIC 29 descrivono le modalità di rilevazione in bilancio della correzione degli errori, distinguendo, come descritto nei precedenti paragrafi, se l'errore è rilevante o non rilevante.

La significatività dell'errore e, quindi, la sua capacità ad influenzare, individualmente o nel complesso, le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio, è la base per individuare il trattamento contabile da applicare nella correzione degli stessi.

La situazione più grave che può verificarsi è quella in cui l'errore commesso in esercizi precedenti sia **tale da causare la nullità o l'annullabilità della delibera che ha approvato tale bilancio**. In questo caso, la correzione dell'errore deve essere fatta nel medesimo esercizio in cui l'errore è stato commesso e per il quale è necessario procedere con un nuovo iter di approvazione.

I principi contabili nazionali non trattano di questa specifica situazione che, data la natura strettamente giuridica, esula dalla rilevazione contabile della correzione degli errori in senso stretto.

Diametralmente opposto è il caso in cui l'errore è commesso nell'esercizio in chiusura. Tale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'OIC 29 in quanto trattasi di una normalissima operazione propedeutica alla formazione del bilancio d'esercizio e intrinseca nei controlli preliminari.

Situazione operativa 4.2.1

Nel corso dell'esercizio 2022 la società Alfa SPA ha capitalizzato dei costi di manutenzione dell'immobile di proprietà per 100.000,00 euro, stimando la vita utile residua in 10 anni e, pertanto, imputando a conto economico la quota di ammortamento delle stesse pari a 10.000,00 euro.

In sede di formazione del bilancio d'esercizio 2022, gli amministratori, contrariamente alla rilevazione contabile effettuata nel corso dell'esercizio, hanno giudicato le dette spese di manutenzione come spese ordinarie e non straordinarie.

Sulla base delle considerazioni fatte, rilevato le erronee rilevazioni contabili, gli amministratori procedono con:


- lo storno della quota di ammortamento rilevata sull'incremento dell'immobilizzazione;
- l'imputazione a conto economico, nei costi per servizi, delle spese di manutenzione.

Se, invece, l'errore è stato commesso **in esercizi precedenti**, la correzione dell'errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui, congiuntamente:

- si individua l'errore;
- sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.

4.2.1 La correzione di errori non rilevanti

Se l'errore commesso in esercizi precedenti non è rilevante, la correzione è contabilizzata a conto economico nell'esercizio in cui si individua l'errore.



La correzione così praticata ha un evidente obiettivo di semplificazione del processo contabile, proprio per effetto della non rilevanza dell'errore individuato.

I principi contabili non individuano l'esatta collocazione dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla correzione di errori non rilevanti. Tenuto, tuttavia, conto degli emendamenti all'OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*” emessi in data 29 dicembre 2017, in cui è stato chiarito che “tutte le rettifiche di ricavo,

e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell'esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29", si ritiene che la classificazione non debba seguire la "natura" del costo o ricavo bensì dovrebbero essere allocati, se positivi, nella voce A.5) *Altri ricavi e proventi*, o, se negativi, nella voce B.14) *Oneri diversi di gestione*.

Situazione operativa 4.2.2

Nel corso dell'esercizio 2020, la Alfa SPA ha stanziato fatture da ricevere per provvigioni passive di un agente di commercio utilizzando erroneamente la percentuale di provvigione del 5% in luogo della corretta percentuale 4% prevista dal contratto su un fatturato procurato dall'agente pari a complessivi 30.000,00 euro.

Pertanto, il costo per provvigione imputato in tale bilancio è stato pari a 1.500,00 euro, anziché 1.200,00 euro. Nell'esercizio 2022, in sede di verifica del conto fatture da ricevere, Alfa SPA individua l'errore di calcolo e procede con la correzione dello stesso, non ritenendo l'errore rilevante.

L'importo di 300,00 euro, pari alla differenza tra il corretto importo di provvigioni, pari a 1.200,00 euro, e l'ammontare rilevato originariamente, pari a 1.500,00 euro, è imputato a conto economico come componente positivo di reddito (sopravvenienza attiva).

Di seguito gli sviluppi contabili:

Sopravvenienze attive	Fatture da ricevere
300,00	(300,00)
<u>300,00</u>	

4.2.2 La correzione di errori rilevanti

La correzione di errori rilevanti commessi negli esercizi precedenti richiede una rilevazione più articolata, oltre alla rielaborazione, ai soli fini comparativi, del bilancio dell'esercizio precedente.

Il **postulato della comparabilità** prevede, infatti, che “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico [*n.d.r. e del rendiconto finanziario*] deve essere indicato l'importo della voce dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate” (cfr. art. 2423-ter codice civile).


La comparabilità delle voci di bilancio viene sicuramente meno quando, nel corso dell'esercizio, si effettua la correzione di un errore rilevante commesso in un esercizio precedente. Infatti, se la correzione, come nel caso di errori non rilevanti, limitasse i propri effetti nell'esercizio in cui l'errore è stato individuato, le voci patrimoniali ed economiche dei due esercizi non andrebbero a rappresentare fatti aziendali similari contabilizzati in bilancio con i medesimi (corretti) criteri.

Sulla base delle considerazioni sopra indicate, l'OIC 29 prevede che la **correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti** sia contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore, mediante la rettifica della voce utili portati a nuovo o di altra voce più appropriata.


Inoltre, ai soli fini comparativi, è necessario procedere anche alla correzione degli errori effettuati in esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come

segue:

- **se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente (n-1)**, si rideterminano gli importi comparativi per l'esercizio precedente (n-1);



- **se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente** (ad esempio, nell'esercizio n-2 o precedenti), si rideterminano i saldi di apertura delle attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente (n-1). Si precisa, a tal fine, che i saldi di apertura dell'esercizio precedente (n-1) sono i saldi finali dell'esercizio n-2.



Situazione operativa 4.2.3

La società Alfa SPA, in data 30/06/2021, ha ceduto un impianto del costo storico di 140.000,00 euro,

la cui vita utile era stimata, all'atto di acquisto avvenuto agli inizi dell'anno 2019, in 5 anni. Il prezzo di cessione era pari a 50.000,00 euro. In fase di cessione, il prezzo di vendita viene imputato interamente a conto economico come plusvalenza mentre non si procede, erroneamente, allo storno del valore netto contabile alla data di vendita.

Il bilancio 2021, pertanto, presenta i seguenti componenti connessi a tale immobilizzazione (si tralasciano, al momento, gli effetti fiscali connessi):

Voce di bilancio	Valori esposti in bilancio	Valori corretti
Immobilizzazioni materiali - impianti	56.000,00	0,00
Quota ammortamento dell'esercizio	28.000,00	14.000,00
Plusvalenza (minusvalenza) da cessione	50.000,00	-20.000,00

In sede di redazione del bilancio 2022, gli amministratori si accorgono dell'errore e procedono con la correzione, in data 01/01/2022:

- stornando il valore netto contabile dell'immobilizzazione, pari a 56.000,00 euro;
- rettificando gli utili portati a nuovo per la somma di:
 - storno della plusvalenza, pari a -50.000,00 euro;
 - storno della maggiore quota di ammortamento stanziata, pari a + 14.000,00 euro;
 - iscrizione della minusvalenza, pari a -20.000,00 euro

La rilevazione contabile è la seguente:

Impianti e macchinari	F.do amm. impianti e macchinari	Utili a nuovo
(140.000,00)	(84.000,00)	
140.000,00	84.000,00	56.000,00

La rettifica extracontabile per il *restatement* dell'esercizio comparativo è, invece, la seguente:

Impianti e macchinari (140.000,00)	F.do amm. impianti e macchinari		Plusvalenze	
		(84.000,00)		(50.000,00)
140.000,00	84.000,00		50.000,00	
	Amm.to impianti (28.000,00)		Minusvalenze	
		14.000,00	20.000,00	

L'effetto cumulato rilevato contabilmente in sede di apertura dell'esercizio 2022 è dato da:

Effetto cumulato all'inizio dell'esercizio comparativo (01/01/2021)	0,00
Effetto sul risultato dell'esercizio comparativo (2021)	-56.000,00
Effetto cumulato alla fine dell'esercizio comparativo (31/12/2021)	-56.000,00
Effetto cumulato all'inizio dell'esercizio corrente in cui l'errore è stato scoperto (01/01/2022)	-56.000,00

La rappresentazione, sintetica, nei bilanci 2022 e 2021 è la seguente:

Stato patrimoniale - attivo	2021	rett.	2021 corretto	2022	rett.	2022 corretto
A) CREDITI VERSO SOCI	0		0	0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI	750.000	-56.000	694.000	600.000	-56.000	544.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE	600.000		600.000	720.000		720.000
D) RATEI E RISCONTI	5.000		5.000	5.000		5.000
Totale attivo	1.355.000	-56.000	1.299.000	1.325.000	-56.000	1.269.000

Stato patrimoniale - passivo	2021	rett.	2021 corretto	2022	rett.	2022 corretto
A) PATRIMONIO NETTO	543.000	-56.000	487.000	770.500	-56.000	714.500
<i>Capitale e riserve</i>	347.000		347.000	347.000		347.000
<i>Utili a nuovo</i>	0		0	196.000	-56.000	140.000
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	196.000	-56.000	140.000	227.500	0	227.500
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0		0	0		0
C) TFR	60.000		60.000	75.000		75.000
D) DEBITI	750.000		750.000	477.500		477.500
E) RATEI E RISCONTI	2.000		2.000	2.000		2.000
Totale passivo	1.355.000	-56.000	1.299.000	1.325.000	-56.000	1.269.000

Conto economico	2021	rett.	2021 corretto	2022	rett.	2022 corretto
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.000.000	-50.000	950.000	1.600.000		1.600.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	800.000	6.000	806.000	1.350.000		1.350.000

<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	200.000	-56.000	144.000	250.000	0	250.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	80.000		80.000	75.000		75.000
D) RETTIFICHE DI VALORE	0		0	0		0
<i>Risultato prima delle imposte</i>	280.000	-56.000	224.000	325.000	0	325.000
Imposte	84.000		84.000	97.500		97.500
Utile (perdita) dell'esercizio	196.000	-56.000	140.000	227.500	0	227.500

Come si può chiaramente osservare, le rettifiche sul patrimonio netto all'inizio dell'esercizio corrente (2022) hanno lo scopo di ripristinare esattamente gli effetti che sono stati, invece, rilevati extracontabilmente nell'esercizio comparativo. Infatti, l'utile dell'esercizio 2021, di originari 196.000,00 euro, viene ricondotto a 140.000,00 euro, cioè il risultato realmente conseguito se l'operazione di cessione fosse stata rilevata in modo corretto. Il medesimo risultato viene ripristinato nell'esercizio 2022, rettificando la voce utili a nuovo, nella quale era stato destinato l'utile dell'esercizio precedente.

Il patrimonio netto dell'esercizio corrente può quindi ritenersi omogeneo rispetto a quello dell'esercizio precedente, garantendo così la comparabilità di bilancio. Le stesse considerazioni possono ovviamente essere trasposte sulle singole voci patrimoniali ed economiche interessate dall'operazione corretta.

Situazione operativa 4.2.4

La società Alfa, all'inizio dell'esercizio 2016, acquista da terzi un ramo d'azienda e nel corrispettivo trasferito al cedente è compreso anche l'avviamento pari a 500.000,00 euro, la cui vita utile è stimata in 10 anni.

Nell'esercizio 2019 si rinvengono delle cause che identificano la presenza di potenziali perdite di

valore e, pertanto, procede con l'*impairment test* secondo le indicazioni dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali". Nel calcolo del valore recuperabile, la società, involontariamente, non tiene conto di alcuni elementi che, se considerati, avrebbero generato una perdita di valore dell'avviamento pari a 100.000,00 euro.

Nell'esercizio 2022, in sede di *impairment test*, gli amministratori individuano l'errore commesso nell'esercizio 2019 e, ritenendolo rilevante, procedono alla sua correzione. Il piano di ammortamento dell'avviamento originario è il seguente:

Esercizio	Costo storico	Fondo ammort.	Fondo svalut.	Valore netto contabile	Quota ammort.
2017	500.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
2018	500.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00
2019	500.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00
2020	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00
2021	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
2022	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
2023	500.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
2024	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
2025	500.000,00	450.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2026	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Il valore netto contabile alla data di individuazione dell'errore è pari a 250.000,00 euro, mentre, se l'errore non fosse mai stato commesso, il piano di ammortamento dell'avviamento sarebbe stato il seguente:

Esercizio	Costo storico	Fondo ammort.	Fondo svalut.	Valore netto contabile	Quota ammort.
2017	500.000	50.000	0,00	450.000	50.000
2018	500.000	100.000	0,00	400.000	50.000
2019	500.000	150.000	100.000,00	250.000	50.000
2020	500.000	185.714,29	100.000,00	214.285,71	35.714,29
2021	500.000	221.428,58	100.000,00	178.571,42	35.714,29
2022	500.000	257.142,87	100.000,00	142.857,13	35.714,29
2023	500.000	292.857,16	100.000,00	107.142,84	35.714,29

2024	500.000	328.571,45	100.000,00	71.428,55	35.714,29
2025	500.000	364.285,74	100.000,00	35.714,26	35.714,29
2026	500.000	400.000,00	100.000,00	0,00	35.714,29

L'effetto cumulato dell'errore sul patrimonio netto di apertura dell'esercizio in cui è individuato l'errore è, pertanto, pari a -71.428,58 euro, ottenuto dalla differenza tra il corretto valore di bilancio, pari a 178.571,42 euro, e quello errato, pari a 250.000,00 euro (si tralasci l'effetto fiscale).

La correzione dell'errore, rilevata in contabilità nell'esercizio 2022, è la seguente:

Fondo ammortamento avviamento	Fondo svalutazione avviamento	Utili a nuovo
(250.000,00)		(xxx)
28.571,42	100.000,00	71.428,58

La quota di ammortamento imputata nel conto economico dell'esercizio 2022 è pari a 35.714,29 euro, cioè quella emergente dal nuovo piano di ammortamento dell'avviamento.

Una simile rettifica deve essere effettuata anche extracontabilmente nell'esercizio comparativo in modo da:

- adeguare i saldi di apertura del costo storico dell'avviamento, del fondo ammortamento e del fondo svalutazione;
- imputare la differenza emergente, di competenza di esercizi precedenti, a rettifica degli utili a nuovo;
- adeguare la quota di ammortamento dell'esercizio comparativo per tenere conto del nuovo piano di ammortamento.

Lo sviluppo extracontabile per l'esercizio 2021 è il seguente:

Fondo ammortamento avviamento	Fondo svalutazione avviamento	Utili a nuovo
(200.000,00)		(xxx)
14.285,71	100.000,00	85.714,29
Amm.to avviamento		
(50.000,00)	(50.000,00)	
14.285,71	14.285,71	

L'effetto cumulato rilevato contabilmente in sede di apertura dell'esercizio 2022 è dato da:

Effetto cumulato all'inizio dell'esercizio comparativo (01/01/2021)	-85.714,29
Effetto sul risultato dell'esercizio comparativo (2021)	+ 14.285,71
Effetto cumulato alla fine dell'esercizio comparativo (31/12/2021)	-71.428,58
Effetto cumulato all'inizio dell'esercizio corrente in cui l'errore è stato scoperto (01/01/2022)	-71.428,58

La rappresentazione, sintetica, nei bilanci 2022 e 2021 è la seguente:

Stato patrimoniale - attivo	2021	rett.	2021 corretto	2022	rett.	2022 corretto
A) CREDITI VERSO SOCI	0		0	0		0
B) IMMOB.	1.200.000,00	-71.428,58	1.128.571,42	1.350.000,00	-71.428,58	1.278.571,42
C) ATTIVO CIRCOLANTE	800.000,00		800.000,00	950.000,00		950.000,00
D) RATEI E RISCONTI	15.000		15.000	22.000		22.000
Totale attivo	2.015.000,00	-71.428,58	1.943.571,42	2.322.000,00	-71.428,58	2.250.571,42

Stato patrimoniale - passivo	2021	rett.	2021 corretto	2022	rett.	2022 corretto
A) PATRIMONIO NETTO	662.000,00	-71.428,58	590.571,42	914.000,00	-71.428,58	842.571,42
<i>Capitale e riserve</i>	<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>
<i>Utili a nuovo</i>	<i>346.000,00</i>	<i>-85.714,29</i>	<i>260.285,71</i>	<i>612.000,00</i>	<i>-71.428,58</i>	<i>540.571,42</i>
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	<i>266.000,00</i>	<i>14.285,71</i>	<i>280.285,71</i>	<i>252.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.000,00</i>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00		0,00	0,00		0,00
C) TFR	80.000,00		80.000,00	105.000,00		105.000,00
D) DEBITI	1.270.000,00		1.270.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
E) RATEI E RISCONTI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
Totale passivo	2.015.000,00	-71.428,58	1.943.571,42	2.322.000,00	-71.428,58	2.250.571,42

Conto economico	2021	rett.	2021 corretto	2022	rett.	2022 corretto
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.100.000,00		3.100.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.600.000,00	-14.285,71	2.585.714,29	3.150.000,00		3.150.000,00

<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	500.000,00	14.285,71	514.285,71	450.000,00	0,00	450.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-120.000,00		-120.000,00	-90.000,00		-90.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Risultato prima delle imposte</i>	380.000,00	14.285,71	394.285,71	360.000,00	0,00	360.000,00
Imposte	114.000,00		114.000,00	108.000,00		108.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio	266.000,00	14.285,71	280.285,71	252.000,00	0,00	252.000,00

4.2.3 Deroga alla determinazione retroattiva dei dati comparativi

I paragrafi 50-52 dell'OIC 29 prevedono, in caso di particolari circostanze, la possibilità di avvalersi alcune deroghe alla determinazione retroattiva dei dati comparativi e, in particolare, quando:

- **non è possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente;**
- **non è possibile determinare l'effetto cumulativo dell'errore.**

Nella situazione in cui non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, la società ridetermina il saldo di apertura delle attività, delle passività e del patrimonio netto per l'esercizio corrente, in cui è stato individuato l'errore. I dati comparativi, in sostanza, non saranno comparabili con quelli dell'esercizio in chiusura, proprio per l'impossibilità di individuazione degli effetti economici e patrimoniali dell'esercizio precedente.

Se, invece, non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

Situazione operativa 4.2.5

La società Alfa SPA, nel corso dell'esercizio 2022, individua, a seguito dell'inventario fisico completo, alcuni prodotti non correttamente codificati e che non erano stati tracciati nella contabilità di magazzino negli anni precedenti. Dopo aver proceduto con alcune attività di ricostruzione dei dati, la società ha potuto quantificare il valore esistente alla data di inizio esercizio che era pari a 60.000,00 euro.

Dopo ogni ragionevole sforzo, però, la società non è stata in grado di quantificare la quantità e, conseguentemente, il valore delle giacenze di questi prodotti negli esercizi precedenti e, soprattutto, non ha individuato l'esercizio in cui, per la prima volta, i prodotti sono stati acquisiti dalla società.

Pertanto, la società adotta le deroghe consentite dall'OIC 29, rilevando l'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio 2022 senza effettuare alcuna correzione delle voci per l'esercizio comparativo.

Da un punto di vista contabile, la scrittura recepita nel bilancio 2022 è la seguente:

Magazzino prodotti finiti	Utili a nuovo				
(xxx)	(xxx)				
60.000,00	60.000,00				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Esistenze iniziali prodotti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">60.000,00</td> <td style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">60.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Esistenze iniziali prodotti		60.000,00	60.000,00
Esistenze iniziali prodotti					
60.000,00	60.000,00				

4.3 La correzione degli errori nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS

I principi contabili internazionali non si discostano

in modo significativo dal trattamento contabile della correzione di errori utilizzato dall'OIC 29. Infatti, lo IAS 8, par. 42, richiede che l'entità corregga gli errori rilevanti di esercizi precedenti **in modo retroattivo** nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:

- determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio o gli esercizi precedenti in cui è stato commesso l'errore; o
- se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato.

Tale approccio viene definito in dottrina come **correzione di errori retroattiva "completa"**. Si tratta della *best practice* per la rilevazione contabile della correzione degli errori, che vede quindi le seguenti rielaborazioni:

- per la parte di errore relativo agli esercizi precedenti rispetto a quello comparativo, la correzione è effettuata sui saldi di apertura delle attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio comparativo;
- per la parte di errore che ha influenzato l'esercizio comparativo, la correzione è effettuata rettificando il risultato economico e le attività e le passività finali dell'esercizio comparativo, come se l'errore non fosse mai stato commesso;
- l'effetto cumulato dell'errore sugli esercizi precedenti a quello comparativo e l'effetto sull'esercizio comparativo stesso viene riflesso sui saldi di apertura dell'esercizio corrente (in cui è stato scoperto l'errore) delle attività, delle

passività e del patrimonio netto;

- per la parte di errore che influenza l'esercizio corrente è necessario procedere con la diretta rettifica delle operazioni correnti.

Lo IAS 8 consente, tuttavia, una **correzione "limitata"** nel caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti di un errore riferibili ad uno specifico esercizio su un'informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati. Infatti, il principio contabile prevede che sia possibile, in alcune circostanze, che non si possa rettificare l'informativa comparativa di uno o più esercizi precedenti per ottenere la comparabilità con l'esercizio corrente. È il caso, ad esempio, in cui in uno o in più esercizi precedenti i dati non sono stati raccolti in modo tale da garantire la determinazione retroattiva dei valori da correggere e non è fattibile risalire all'informazione.

Pertanto, quando si è a conoscenza che l'effetto dell'errore riguarda esercizi precedenti ma non è possibile distinguere influenza dello stesso sull'esercizio comparativo e sugli esercizi precedenti quello comparativo, allora la correzione avviene sul saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto del primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è fattibile. Questo implica, quindi, che l'esercizio in questione sia quello corrente, nel quale l'errore è stato individuato.

Le rielaborazioni sono dunque le seguenti:

- per la parte di errore relativo ad esercizi precedenti (non individuabile in modo analitico) si procede con la correzione dei saldi di apertura delle attività, delle passività e del patrimonio netto;

- per la parte di errore che influenza l'esercizio corrente è necessario procedere con la diretta rettifica delle operazioni correnti.

Non è invece richiesta la correzione delle voci comparative in quanto l'effetto della correzione dell'errore non è conosciuto.

In questa situazione, evidentemente, lo IASB ha valutato i costi (ricerca e quantificazione dell'effetto dell'errore) ed i benefici (comparabilità dei bilanci) derivanti dalla correzione dell'errore e, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, ha permesso tale deroga alla correzione "completa".

Infine, è ammessa anche la c.d. **correzione "prospettica" degli errori**, il cui trattamento contabile è simile a quello previsto dall'OIC 29 in tema di correzione di errori non rilevanti. Quando, infatti, non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore all'inizio dell'esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l'entità deve rideterminare i valori interessati nell'informativa comparativa per correggere l'errore prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

Con "prima data" in cui è fattibile la correzione dell'errore, lo IAS 8 include anche la possibile informativa periodica trimestrale o semestrale.

L'effetto cumulato dell'errore è rilevato a conto economico. Come ben immaginabile, questa ultima deroga rappresenta, da un punto di vista di comparabilità dei bilanci, sicuramente il grado più basso della scala.

In sintesi:

	Correzione "completa"	Correzione "limitata"	Correzione "prospettica"
Rettificazione dei saldi di apertura dell'esercizio comparativo.	X		
Rettificazione dell'effetto dell'errore sulle attività, passività, costi e ricavi dell'esercizio comparativo.	X		
Rettificazione dei saldi di apertura dell'esercizio corrente.	X	X	
Adeguamento di attività, passività, costi e ricavi dell'esercizio corrente come se l'errore non fosse mai stato commesso.	X	X	X

4.4 L'informativa di bilancio relativa alla correzione degli errori

Dal punto di vista nazionale, il codice civile richiede, al comma 5 dell'art. 2423-ter, che "se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa". Pertanto, l'OIC 29 richiede di inserire in nota integrativa quanto segue:

- **la descrizione** dell'errore commesso;
- **l'ammontare** della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata;
- **le motivazioni** alla base delle semplificazioni permesse dal medesimo OIC 29.

Lo scrivente, nonostante non espressamente richiesto dal par. 55 dell'OIC 29, ritiene che debbano essere fornite anche le informazioni circa le eventuali correzioni sulle voci di rendiconto finanziario. Salvo errori nella valutazione delle disponibilità liquide (fondo di riferimento per la predisposizione del rendiconto finanziario ai sensi dell'art. 2425-ter codice civile), la correzione ha effetti solo sulla diversa

rappresentazione interna dei flussi, senza modificare il flusso di cassa complessivo dell'esercizio.

Le medesime informazioni sono fornite anche per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, mentre sono esonerate da ulteriori informazioni le società che redigono il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter codice civile se sono fornite le informazioni di cui all'art. 2427, nn. 9) e 16), codice civile.

Da un punto di vista strettamente operativo, si ricorda che la tassonomia XBRL per la predisposizione del bilancio d'esercizio PCI_2018-11-04 prevede nella parte iniziale della nota integrativa un apposito campo in cui indicare gli effetti degli errori rilevanti. In tale sezione dovranno essere riportate le informazioni sopra esposte, così come prescritto dall'OIC 29.

Similmente a quanto descritto per i principi contabili nazionali, il par. 49 dello IAS 8 prevede che l'entità indichi nelle note:

- la natura dell'errore di un esercizio precedente;
- per ogni esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:
 - per ciascuna voce di bilancio interessata; e
 - se lo IAS 33 si applica all'entità, relativamente all'utile per azione di base e diluito;
- l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio precedente presentato; e
- se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l'errore è stato corretto.

Non sono previste ulteriori indicazioni nei successivi esercizi.

4.5 I riflessi fiscali della correzione degli errori di bilancio alla luce delle novità introdotte dal D.L. 73/2022 (conv. L. 122/2022)

A completamento della disamina della correzione degli errori dal punto di vista contabile e di bilancio, si ritiene opportuno fare un breve cenno agli aspetti fiscali che ne possono derivare, tenuto conto delle importanti novità intervenute nel corso dell'anno 2022.

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in L. 4 agosto 2022, n. 122, (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), in vigore a partire dal periodo di imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Decreto) ha modificato l'art. 83 del Tuir riconoscendo, in estrema sintesi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito positivi e negativi nell'esercizio in cui sono imputati a bilancio secondo l'ordinario **principio di derivazione rafforzata**, ad eccezione per le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter codice civile. L'art. 8 del citato decreto ha inserito, al comma 1 dell'art. 83 del Tuir, il seguente periodo:

“I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo [*n.d.r. applicazione dei criteri di imputazione temporale alla correzione degli errori*] non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”

A fini del presente lavoro, si rammenta che il principio di derivazione rafforzato, secondo il quale valgono *i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*, **si applica a:**

- soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Sono, invece, esclusi, oltre alle micro-imprese:

- le società di persone, sia in contabilità semplificata sia in contabilità ordinaria;
- gli imprenditori persone fisiche.

Per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzato continuano a restare valide le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 24 settembre 2013, n. 31/E e le disposizioni in tema di dichiarazioni integrative introdotte dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225).

Nei seguenti paragrafi vengono illustrate, sinteticamente, le due diverse normative fiscali.

4.5.1 La correzione degli errori per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata

L'obiettivo del D.L. n. 73/2022 è, abbastanza evidentemente, quello di semplificare il processo, anche amministrativo, di riconoscimento fiscale della correzione degli errori, andando ad eliminare la necessità di presentare una dichiarazione integrativa per l'esercizio in cui è stato commesso ed istituendo **la rilevanza fiscale nell'esercizio** di correzione, ad eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2,

comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

Per tali componenti negativi è, pertanto, preclusa la deduzione fiscale mentre nulla viene previsto con riferimento ai componenti positivi di reddito che, quindi, sono tassati anche se relativi a periodi di imposta non più accertabili.

Questa modifica, da un punto di vista giuridico, mette fine al precedente orientamento dell'Agenzia delle Entrate che, nonostante il principio di derivazione rafforzato, non riconosceva la competenza fiscale dei componenti derivanti dalla correzione degli errori, a prescindere dall'imputazione a conto economico o a patrimonio netto. Contro questa presa di posizione si era espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, specie a seguito dell'estensione del principio di derivazione rafforzato anche ai soggetti OIC *adopter* avvenuta con l'art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19).

Da un punto di vista oggettivo, la nuova disposizione dovrebbe trovare applicazione al processo di correzione degli errori sulla base delle disposizioni contabili previste dall'OIC 29 (o dallo IAS 8) e, pertanto, a prescindere dal fatto che la correzione sia relativa a un errore non rilevante ovvero ad un errore rilevante e indipendentemente che lo stesso sia stato causato da un'intenzione volontaria o involontaria.

Quest'ultimo aspetto ha sollevato un importante dibattito in dottrina, in quanto potrebbe essere la base per potenziali abusi (si pensi, ad esempio, a

situazioni di negligenza o, addirittura, di frode). Non esistendo una sorta di delimitazione tra quelli che sono errori “involontari” e quelli che, invece, sono “volontari”, l’applicazione letterale della norma potrebbe sicuramente causare in futuro importanti contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria.

Giova, infine, ricordare, come evidenziato dalla dottrina, che la norma **non è da intendersi rilevante per la correzione derivante dall’erronea applicazione della normativa fiscale in tema di determinazione delle imposte dirette.**

Per effetto del comma 1-bis del D.L. n. 73/2022, le disposizioni indicate dall’art. 83 del Tuir relativamente alla correzione degli errori contabili **si applicano anche ai fini IRAP.**

Sulla base delle disposizioni e della *ratio* della norma si ritiene che la correzione degli errori **non determini conseguenze ai fini sanzionatori.** Infatti, assumendo i componenti positivi e negativi di reddito rilevanza nell’esercizio in cui è avvenuta la correzione contabile, non è possibile qualificare gli stessi come di competenza “fiscale” di periodi di imposta precedenti e, pertanto, non possono emergere sanzioni derivanti, ad esempio, da mancati versamenti di imposta o da infedele dichiarazione. È, tuttavia, necessario che la correzione avvenga prima di qualsiasi controllo fiscale.

In dottrina, comunque, la questione non è pacifica e, pertanto, si auspica un chiarimento da parte del Legislatore ovvero dell’Amministrazione Finanziaria.

4.5.2 La correzione degli errori per i soggetti diversi da quelli che adottano il principio di derivazione rafforzata

Come anticipato in premessa al presente al paragrafo

4.5, per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata (micro-impresе, società di persone e imprenditori individuali) continuano a valere le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E/2013 e del D.L. n. 193/2016. Pertanto:

- i componenti negativi e positivi di reddito assumeranno rilievo (anche se la correzione è contabilizzata a patrimonio netto) nell’esercizio in cui l’errore è stato commesso mediante presentazione di una **dichiarazione integrativa** che conterrà una variazione in diminuzione (per riconoscere i componenti negativi di reddito) ovvero una variazione in aumento (per riconoscere i componenti positivi di reddito);
- in caso di **minor debito o di maggior credito** emergente dalla dichiarazione integrativa dovrà essere compilato, nella dichiarazione di redditi dell’anno in cui è stato corretto l’errore, il quadro DI *Dichiarazione integrativa*; in caso di **maggior debito o di minor credito** emergente dalla dichiarazione integrativa si producono effetti sanzionatori, con possibilità di fruire del ravvedimento operoso, ove ne ricorrano le condizioni;
- i componenti negativi e positivi (anche se imputati a patrimonio netto) nell’esercizio di correzione dell’errore non hanno rilevanza fiscale e, pertanto, dovrà essere effettuata una **variazione in aumento** per neutralizzare i componenti negativi ovvero una **variazione in diminuzione** per neutralizzare quelli positivi. Se imputati a patrimonio netto, nessuna variazione deve essere eseguita.

4.5.3 Comparazione degli effetti fiscali della correzione degli errori

Nella tabella che segue vengono sintetizzati gli effetti

e gli adempimenti connessi alla correzione degli errori, sia per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata sia per gli altri soggetti.

		Derivazione rafforzata	No derivazione rafforzata
Errore non rilevante	Esercizio di commissione dell'errore	Nulla.	Presentazione dichiarazione integrativa con inserimento di variazioni in aumento o in diminuzione per imputare i componenti positivi e negativi di reddito nell'esercizio di competenza.
	Esercizio di correzione dell'errore	Imputazione componente di reddito a conto economico riconosciuto anche fiscalmente.	<ul style="list-style-type: none"> • imputazione componente di reddito a conto economico; • variazione in aumento/ diminuzione per neutralizzare l'effetto sul reddito imponibile dell'esercizio; • compilazione del quadro DI in caso di emersione di un maggior credito / minor debito nella dichiarazione integrativa.
Errore rilevante	Esercizio di commissione dell'errore	Nulla.	Presentazione dichiarazione integrativa con inserimento di variazioni in aumento o in diminuzione per imputare i componenti positivi e negativi di reddito nell'esercizio di competenza.
	Esercizio di correzione dell'errore	<ul style="list-style-type: none"> • imputazione componente di reddito a patrimonio netto; • variazione in diminuzione (per componenti negativi) o in aumento (per componenti positivi) imputati a patrimonio netto e riconosciuti fiscalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> • imputazione componente di reddito a patrimonio netto; • nessun riconoscimento fiscale dei componenti imputati a patrimonio netto; • compilazione del quadro DI in caso di emersione di un maggior credito / minor debito nella dichiarazione integrativa.

4.5.4 La rappresentazione in bilancio degli effetti fiscali connessi alle imposte

L'impostazione fiscale esposta nei precedenti paragrafi ha, ovviamente, delle conseguenze a livello di rappresentazione in bilancio. Infatti, salvo i casi di inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata e di errore non rilevante, si vengono a creare delle differenze temporanee per effetto della competenza civilistica (esercizio di commissione dell'errore) e fiscale (esercizio di correzione dell'errore) dei componenti di reddito connessi alla correzione dell'errore.

Pertanto, è necessario rilevare, in sede di rettifica dei saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto, anche un'attività o una passività per imposte differite rappresentanti l'effetto fiscale dell'errore nell'esercizio in cui è stato commesso e che trova riconoscimento solo nell'esercizio di correzione.

La correzione di un errore non rilevante, invece, non ha conseguenze sulla fiscalità differita in quanto:

- in caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata, il componente positivo o negativo assume rilevanza civilistica e fiscale nell'esercizio di correzione dell'errore. Infatti, il risultato della dichiarazione dei redditi di tale esercizio comprenderà anche le imposte dovute sul componente di reddito imputato a conto economico, in coerenza con l'impostazione contabile;
- in caso di non applicazione del principio di derivazione rafforzata, il componente positivo o negativo ha assunto rilevanza civilistica nell'esercizio corrente mentre le imposte erano di competenza fiscale di esercizi precedenti in cui è stato commesso l'errore. Tuttavia, non dovendo procedere al *restatement* dell'esercizio comparativo, l'onere per le imposte emergenti dalla dichiarazione integrativa è imputato a conto economico dell'esercizio corrente, ma separatamente dalle imposte correnti dell'esercizio (che non terranno in considerazione del componente positivo o negativo in quanto fiscalmente non di competenza), nella voce 20) Imposte sul reddito dell'esercizio - *imposte di esercizi precedenti*.

Infine, per i soggetti che non applicano il principio di derivazione rafforzata, la correzione di errore rilevante evidenzierà, in sede di rettifica dei saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto, un debito tributario, rappresentato, appunto, dalle imposte emergenti dalla dichiarazione integrativa. Le imposte imputate a conto economico nell'esercizio corrente, pertanto, saranno esclusivamente quelle riferite al reddito dell'esercizio, senza dare rilevanza ai componenti positivi e negativi imputati a patrimonio netto.

Si riepiloga quanto sopra descritto con un'esemplificazione di confronto. Si supponga che nel corso dell'esercizio 2022 siano state rinvenute fatture da ricevere stanziata sulla base di errati calcoli nell'esercizio 2020 per complessivi 100 euro. Si tenga, inoltre, conto che:


- il reddito prima delle imposte (e delle eventuali rettifiche per la correzione dell'errore) dell'esercizio 2022 è pari a 1.000 euro;
- l'aliquota IRES (si tralasci per semplicità di calcoli l'IRAP) è pari al 24%.

CASO 1 – errore non rilevante e applicazione del principio di derivazione rafforzata

Il reddito prima delle imposte è rettificato per tenere conto del componente positivo di reddito derivante dallo storno delle fatture da ricevere ed è pari a 1.100 euro (1.000 euro + 100 euro per sopravvenienza attiva). Il reddito imponibile, per il principio di derivazione rafforzata è il medesimo e, pertanto, non si crea alcuna fiscalità differita. Le imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2022, pari a 264 euro (24% di 1.000 euro) sono comprensive

anche dell'effetto legato alla correzione dell'errore.

Gli sviluppi contabili sono i seguenti:



CASO 2 – errore non rilevante senza applicazione del principio di derivazione rafforzata

Le imposte sul componente positivo di reddito derivante dalla correzione dell'errore sono contabilmente di competenza dell'esercizio di correzione (quindi del 2022) ma di competenza fiscale dell'esercizio 2019. Per effetto dell'applicazione della correzione prospettica (e non retroattiva), l'onere connesso alle imposte di esercizi precedenti, pari a 24 euro (24% di 100 euro) è imputato in apposita voce nel conto economico dell'esercizio corrente, senza generare la fiscalità differita.

Il reddito imponibile dell'esercizio è dato dall'utile ante imposte, pari a 1.100 euro (1.000 euro + 100 euro per sopravvenienza attiva), tenuto conto della variazione in diminuzione per neutralizzare l'effetto dell'imputazione del componente positivo di reddito da correzione dell'errore e, pertanto, pari a 1.000 euro. L'IRES dovuta emergente dalla dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2022 è pari a 240 euro (24% di 1.000 euro).

ammontare è quindi pari a 264 euro (24% di 1.100 euro).

In sede di rilevazione delle imposte occorrerà procedere al *reversal* della fiscalità differita passiva. In questo modo, le imposte di competenza imputate nel conto economico 2022 saranno pari a 240 euro (24% di 1.000 euro).

Gli sviluppi contabili sono i seguenti:

Fatture da ricevere	Fondo imposte differite	Utili a nuovo
100	(100)	76
Imposte differite	24	24
264	264	264
↑		
Imposte da dichiarazione redditi per 2022		

CASO 4 – errore rilevante senza applicazione del principio di derivazione rafforzata

A causa dell'effetto congiunto della correzione retroattiva dell'errore e dell'inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata le imposte sul componente positivo di reddito sono di competenza civilistica e fiscale nell'esercizio 2019. Pertanto, non si genera alcuna fiscalità differita. In sede di rettifica dei saldi iniziali di attività, di passività e di patrimonio netto verrà rilevato un debito tributario, pari alle imposte emergenti dalla dichiarazione integrativa per l'anno 2019 e di competenza civilistica e fiscale del medesimo anno (24 euro = 24% di 100 euro).

Le imposte correnti dell'esercizio 2022 saranno calcolate esclusivamente sul risultato ante imposte dell'esercizio corrente e sono pari a 240 euro (24% di 1.000 euro, senza operare alcuna variazione in aumento dello stesso).

Gli sviluppi contabili sono i seguenti:

Fatture da ricevere		Debiti tributari		Utili a nuovo	
	(100)				
100			24		76
<hr/>					
Imposte correnti					
240			240		
<hr/>					

↑
Imposte da dichiarazione redditi per 2022

↑
Imposte da dichiarazione integrativa per 2019

CAPITOLO 5

IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI BONUS FISCALI

5.1 I bonus fiscali per interventi sugli immobili. Un quadro di sintesi

La finalità del presente contributo è quella di esporre il trattamento contabile e le valutazioni di bilancio connesse ai bonus fiscali per interventi sugli immobili. Si ritiene, tuttavia, opportuno fornire preliminarmente al lettore un breve quadro di sintesi che, volutamente, non può ritenersi esaustivo ed esplicativo dell'intera normativa, certamente complessa e in continua evoluzione.

Nella seguente tabella vengono rappresentati i principali interventi per i quali anche i **soggetti IRES** (e quindi le società di capitali) possono risultare beneficiari.

Fattispecie	Momento di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione		Limite massimo di spesa
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).	Dall'01.01.2022 al 31.12.2025	Detrazione IRPEF/IRES	75%	Limiti massimi di spesa stabiliti dalla legge in base alla tipologia di immobile.
Sismabonus (art. 16 del D.L. 63/2013).	Dall'01.01.2017 al 31.12.2024	Detrazione IRPEF/IRES	Dal 50% all'85%	96.000 €
Superbonus 110% (art. 119 del D.L. 34/2020).	Dall'01.7.2020 al 31.12.2022	Detrazione IRPEF/IRES	110%	Limiti massimi di spesa stabiliti dalla legge in funzione della tipologia di intervento e alla tipologia di immobile.
Superbonus 110% (art. 119 del D.L. 34/2020).	Dall'01.01.2023	Detrazione IRPEF/IRES	Dal 110% al 90%	Limiti massimi di spesa stabiliti dalla legge in funzione della tipologia di intervento e alla tipologia di immobile.

Interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus") (art. 1, co. 344 - 347, della L. 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013).	Dal 06.6.2013 al 31.12.2024	Detrazione IRPEF/IRES	Dal 50% al 65%	Limiti massimi di detrazione (in alcuni casi di spesa) stabiliti dalla legge in funzione della tipologia di intervento.
	Dall'01.01.2017 al 31.12.2024	Con «ecobonus su parti comuni»	70% o 75%	40.000 € per unità immobiliare.
Bonus facciate (art. 1, co. 219-223, della L. 160/2019).	2020 e 2021	Detrazione IRPEF/IRES	90%	Nessun limite.
	2022	Detrazione IRPEF/IRES	60%	Nessun limite.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. 63/2013).	Dall'01.03.2019 al 31.12.2021	Detrazione IRPEF/IRES	50%	Limiti massimi di detrazione (in alcuni casi di spesa) stabiliti dalla legge in funzione della tipologia di intervento.
	Fino al 31.12.2025	Detrazione IRPEF/IRES	110%, 70% o 65%	40.000 € per unità immobiliare.
Interventi combinati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico su parti comuni di edifici condominiali (art. 14, co. 2-quater, del D.L. 63/2013).	Dall'01.01.2018 fino al 31.12.2024	Detrazione IRPEF/IRES	80% o 85%	136.000 € per le unità immobiliari che compongono l'edificio.

5.2 La fruizione dei bonus fiscali e le modalità di circolazione

Il documento alla base delle analisi che verranno trattate è la *“Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione di bonus fiscali”* (di seguito anche *“Comunicazione”*) emessa dall’Organismo Italiano di Contabilità – OIC. Tale documento è stato rilasciato dallo *standard setter* italiano a seguito di una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di delineare le modalità di contabilizzazione da parte delle società che adottano i principi contabili italiani del superbonus e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte degli interventi edilizi, anche con riferimento alle modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In particolare, la Comunicazione è volta a rispondere ai quattro quesiti posti dall’Amministrazione finanziaria e, in particolare:

- la contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condominio beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale;
- la contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;
- la contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;
- la contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

La Comunicazione esamina quindi le fattispecie andando a identificare il trattamento contabile alla luce dei principi di valutazione e dei criteri di rilevazione già presenti nell'attuale *set* di principi contabili. Come meglio descritto nel proseguo, la Comunicazione stravolge, in parte, quella che era la prassi contabile diffusa negli anni precedenti con particolare riguardo alla contabilizzazione delle detrazioni di imposta che, per le società di capitali, fino al 2020, erano rappresentate unicamente dal c.d. *ecobonus*.

Al fine di circoscrivere l'analisi che verrà condotta di seguito, si prenderanno come riferimento solo le società di capitali (di seguito anche "soggetti IRES"). Saranno fornite alcune indicazioni circa la gestione della detrazione diretta da parte di società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria. Non sono, invece, oggetto del presente contributo le modalità di fruizione da parte di soggetti IRPEF

imprenditori in contabilità semplificata o relativi a interventi edilizi su immobili detenuti al di fuori del regime di impresa.

5.3 Il trattamento contabile dal punto di vista del committente

L'analisi del trattamento contabile dei bonus fiscali verrà condotto sia dal punto di vista del committente sia dal punto di vista del fornitore di beni o servizi che ha praticato lo sconto in fattura ovvero del cessionario del credito (anche non di prima istanza).

Per quanto attiene alla gestione contabile del committente, si possono incontrare tre diverse modalità alternative di fruizione del bonus fiscale:

- **detrazione** dall'imposta lorda;
- **sconto** in fattura;
- **cessione** della detrazione sottoforma di credito di imposta.

5.3.1 La fruizione del bonus mediante detrazione dall'imposta lorda

La prima e principale forma di fruizione dei bonus fiscali per interventi sugli immobili è attraverso il meccanismo della detrazione dell'imposta lorda.

Fino a prima della Comunicazione, la dottrina e la prassi prevalente erano propense a considerare l'utilizzo della detrazione come minore onere per imposte correnti nell'esercizio di effettiva fruizione della stessa. La motivazione sottostante era ricondotta proprio al concetto stesso di detrazione di imposta che ben si scosta dalla definizione di credito di imposta: infatti, mentre nel secondo caso esiste, a tutti gli effetti, un diritto di credito nei confronti dell'Erario, nel primo il beneficio può essere fatto valere solo in

presenza di un'imposta positiva e capiente rispetto all'ammontare della detrazione (o di una sua quota).

Tale approccio risultava essere sicuramente molto aderente anche al principio di prudenza che, appunto, permette l'iscrizione di componenti positivi di reddito solo se effettivamente realizzati.

Anche la DRE Piemonte, con la risposta a interpello del 31/07/2020, n. 901-445/2020, aveva affermato che “la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito di imposta. Si tratta di uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al principio della progressività dell'imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti. La finalità è proprio quella di ridurre il carico fiscale, pertanto, non può concorrere alla formazione della base imponibile”.

Con la Comunicazione, l'OIC ha definito il beneficio fiscale riconducibile ai bonus per interventi fiscali, anche se utilizzato sottoforma di detrazioni di imposta, come un credito di natura tributaria che potrà essere realizzato, alternativamente, attraverso, appunto, l'istituto della detrazione ovvero mediante cessione dello stesso a terzi.

Inoltre, la sua contabilizzazione, per effetto delle caratteristiche dello stesso, è effettuata sottoforma di **contributo in conto impianti** (il par. 86 dell'OIC 16 definisce i contributi in conto impianti come “somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime”), come definiti dall'OIC 16 “*Immobilizzazioni materiali*”, sulla base delle seguenti considerazioni:

- i) il diritto ad utilizzare il beneficio fiscale in detrazione rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato poiché si sostanzia di fatto, nel diritto a pagare minori imposte;
- ii) il beneficio fiscale è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma. Risulta quindi soddisfatta la seconda parte della definizione “per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali”;
- iii) è infine soddisfatta la terza parte della definizione essendo il beneficio fiscale “commisurato al costo” dell’investimento stesso.

Conseguentemente, la rilevazione del contributo in conto impianti segue le modalità descritte dai successivi paragrafi dell’OIC 16. In particolare, si ricorda, in questa sede, che il contributo potrà essere rilevato in bilancio solo nel momento in cui *“esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati”*.

La gestione del contributo in conto impianti segue, per le successive fasi, il par. 88 dell’OIC 16, secondo il quale il contributo può essere:

- **portato a diretta riduzione del costo dell’immobilizzazione a cui si riferisce.** Si rammenta che le recenti modifiche dettate dalla Legge Europea (art. 24, comma 2, L. 23/12/2021, n. 238) hanno prescritto la necessità di indicare separatamente in nota integrativa le movimentazioni del costo storico, al lordo del contributo, e del contributo stesso. Di conseguenza, l’ammortamento è calcolato sul

valore al netto del contributo. Tale approccio viene identificato come “metodo diretto”;

- **iscritto tra i risconti passivi**, con graduale rilascio a conto economico, in funzione del periodo di ammortamento del cespite a cui si riferisce. L’ammortamento, pertanto, è calcolato sul valore dell’immobilizzazione al lordo del contributo, mentre nella voce A.5) *Altri ricavi e proventi* è iscritta la quota di competenza del contributo a “indiretta” riduzione dell’onere legato agli ammortamenti. Tale approccio viene identificato come “metodo indiretto”.

Le due differenti modalità di rappresentazione generano i medesimi effetti sia sul risultato dell’esercizio sia sul patrimonio netto.

Rilevazione iniziale del credito


L’art. 2426, comma 1, n. 8), codice civile prevede che i crediti siano rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo.

Si ricorda, in questa sede, che il costo ammortizzato di un’attività o di una passività è “il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza [...]”, mentre il criterio dell’interesse effettivo è “il metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il periodo di riferimento”. Il tasso di interesse che attualizza i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell’attività o

passività finanziaria è definito **tasso di interesse effettivo**.

Sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo 41 dell'OIC 15, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato e, nel caso il secondo fosse significativamente diverso dal primo, è necessario procedere con l'**attualizzazione del credito**, scontando, per il tasso di interesse di mercato (tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame), i flussi finanziari futuri del credito. Il valore attuale ottenuto è il valore a cui il credito è iscritto al momento della rilevazione iniziale, rettificato per eventuali costi di transazione.

La ricostruzione schematica dell'analisi condotta in sede di iscrizione iniziale del credito è la seguente:



Di conseguenza, il valore di iscrizione iniziale è dato da:

Tasso contrattuale significativamente diverso dal tasso di mercato	Tasso contrattuale non significativamente diverso dal tasso di mercato
Valore nominale credito - effetto attualizzazione + costi di transazione	Valore nominale credito + costi di transazione

Tenuto conto che il tasso di interesse effettivo è il tasso di interesse che attualizza i flussi finanziari futuri del credito, da un punto di vista matematico, la sua configurazione è espressa dalla seguente formula:

$$V(0) = \sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1 + TIE)^t}$$

dove:

$V(0)$ = valore di iscrizione iniziale in bilancio

FC_t = flusso di cassa al tempo t

t = tempo compreso tra 0 (rilevazione iniziale) e n (estinzione completa del credito)

TIE = tasso di interesse effettivo

La Comunicazione dell'OIC espone due diverse modalità di iscrizione iniziale del credito in funzione del fatto che sia presente o meno un mercato attivo per la circolazione dei crediti derivanti da bonus fiscali.

Nel caso in cui non esista un mercato attivo o sia eccessivamente oneroso individuare un tasso di interesse di un'operazione simile a quella in esame, si può presumere che il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (c.d. **tasso implicito di interesse**). Pertanto, in questa situazione, il credito è iscritto inizialmente in bilancio:

- **al costo dell'investimento**, se il bonus fiscale è riconosciuto in misura pari o superiore allo stesso

(si pensi, per esempio, al superbonus 110%);

- **alla percentuale prevista dalla norma applicata al costo dell'investimento**, se il bonus fiscale è riconosciuto in misura inferiore allo stesso (si pensi, ad esempio, all'ecobonus dove la percentuale è pari al 50% o al 65%).

Ai fini del presente elaborato, la determinazione del tasso di interesse effettivo è avvenuta mediante l'utilizzo della formula TIR.X di Microsoft Excel®. Il particolare pregio della presente formula è quello di inserire nel calcolo del tasso interno di rendimento (che ai fini del calcolo del costo ammortizzato è equiparabile al tasso di interesse effettivo) anche le correlate date di manifestazione. Si ricorda, infatti, che, al contrario, la formula TIR.COST calcola anch'essa il tasso interno di rendimento ma partendo dal presupposto che i flussi di cassa siano temporalmente equidistanti gli uni dagli altri aspetto che, nella realtà quotidiana, difficilmente è riscontrabile. Collegata al TIR.X abbiamo la formula VAN.X. Tale formula ci consente di calcolare il costo ammortizzato ad una specifica data intermedia, mediante lo sconto dei flussi di cassa futuri al tasso di interesse effettivo precedentemente determinato con il TIR.X.

Determinazione del tasso di interesse effettivo

Per effetto dell'applicazione del costo ammortizzato, successivamente all'iscrizione iniziale sulla base delle regole sopra esposte, si determina il tasso di interesse effettivo, cioè il tasso di sconto che consente di eguagliare i flussi di cassa futuri, rappresentati dalle future detrazioni di imposta, e il valore di iscrizione iniziale del credito. La data di iscrizione iniziale è, come descritto in precedenza, la data in cui si sono verificate le condizioni previste per il riconoscimento delle detrazioni.

Dall'analisi delle due situazioni, nel primo caso (bonus fiscale pari o superiore al costo dell'investimento), il tasso di interesse effettivo sarà sicuramente diverso da zero mentre nel secondo sarà nullo.

Supponiamo le due diverse situazioni:

- a) **superbonus 110% a fronte di un investimento di 100 euro (recupero in 5 anni)**. Il valore di iscrizione iniziale del credito è pari a 100 euro. Considerando i flussi di cassa futuri connessi al bonus fiscale, individuabili con le minori imposte correnti per effetto delle detrazioni di imposta, e supponendo che i futuri redditi imponibili garantiscano un'imposta lorda tale da permettere un assorbimento completo delle stesse, il tasso di interesse effettivo è pari a 5,0018%, e le movimentazioni del credito sono le seguenti:

Date	Flusso cassa	Credito	Interessi effettivi
31/12/2022	-100,00	100,00	
31/12/2022	22,00	78,00	0,00
31/12/2023	22,00	59,90	3,90
31/12/2024	22,00	40,91	3,00
31/12/2025	22,00	20,95	2,05
31/12/2026	22,00	0,00	1,05

Ai fini del calcolo del costo ammortizzato, le date di fruizioni del bonus fiscale vengono identificate con la data di redazione del bilancio e di appostamento del credito / debito fiscale connesso alle imposte dirette.

- b) **bonus facciate 90% a fronte di un investimento di 100 euro (recupero in 10 anni)**. Il valore di iscrizione iniziale del credito è pari a 90 euro. Considerando i flussi di cassa futuri connessi al bonus fiscale, individuabili con le minori imposte correnti per effetto delle detrazioni di imposta, e supponendo che i futuri redditi imponibili garantiscano un'imposta lorda tale

da permettere un assorbimento completo delle stesse, il tasso di interesse effettivo è pari a 0%, e le movimentazioni del credito sono le seguenti:

Date	Flusso cassa	Credito	Interessi effettivi
31/12/2022	-90,00	90,00	0,00
31/12/2022	9,00	81,00	0,00
31/12/2023	9,00	72,00	0,00
31/12/2024	9,00	63,00	0,00
31/12/2025	9,00	54,00	0,00
31/12/2026	9,00	45,00	0,00
31/12/2027	9,00	36,00	0,00
31/12/2028	9,00	27,00	0,00
31/12/2029	9,00	18,00	0,00
31/12/2030	9,00	9,00	0,00
31/12/2031	9,00	0,00	0,00

Se, al contrario, il tasso di mercato fosse desumibile per effetto della formazione di un mercato attivo di tali crediti e questo risulti essere significativamente diverso da quello contrattuale, allora è necessario procedere con l'iscrizione del credito iniziale al valore attuale dei flussi finanziari futuri, costituiti dalle future detrazioni di imposta, scontati per il tasso di mercato medesimo.

Da un'analisi dell'operatività del sistema bancario, le situazioni più tipiche che si sono presentate sono le seguenti:

- acquisto di crediti fiscali superbonus 110% per le imprese: pagamento di un prezzo tra 97 euro e 100 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato;
- acquisto di crediti fiscali non riferiti al superbonus 110%: pagamento di un prezzo tra 70 euro e 80 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato.

La percentuale di sconto applicata dalle banche e dagli altri intermediari finanziari coinvolti nella

cessione dei crediti da bonus fiscale dipende sostanzialmente dalla tipologia di detrazione ma, soprattutto, dall'orizzonte temporale in cui il credito verrà recuperato (periodo minimo di 4/5 anni a un massimo di 10 anni).

Sulla scorta delle percentuali di sconto applicate dal mercato è possibile, pertanto, desumere il tasso di interesse utile ai fini delle valutazioni del credito. Nella seguente tabella vengono riportati, a titolo esemplificativo, i tassi di interesse impliciti negli sconti finanziari, in funzione delle tempistiche di recupero:

ANNI RECUPERO	Sconto		
	20%	15%	10%
5	12,5789%	8,8482%	5,5591%
10	5,3406%	3,8075%	2,4209%

I valori sopra riportati sono stati calcolati supponendo che l'intervento sia ultimato alla data di chiusura dell'esercizio e che la prima rata di beneficio sia immediatamente fruibile.

Situazione operativa 5.3.1.1

La società Alfa SRL effettua nel corso dell'esercizio 2022 degli interventi rientranti nella disciplina del c.d. bonus facciate per complessivi 300.000,00 euro (si tralascino, per semplicità, gli aspetti legati all'IVA). Il bonus è pari al 60% del costo sostenuto (recuperabile in 10 anni in quote costanti) e i lavori sono stati ultimati in data 31/07/2022. Sulla base delle informazioni di mercato, in caso di cessione del bonus, verrebbe applicato uno sconto del 22% (prezzo di acquisto pari a 78,00 euro ogni 100,00 euro di bonus trasferito).

All'atto di iscrizione in bilancio del credito, cioè alla

data in cui risultano ragionevolmente soddisfatte le condizioni di ottenimento del beneficio fiscale (supponiamo alla medesima data di ultimazione dei lavori), è necessario confrontare il tasso di interesse contrattuale e il tasso desumibile dal mercato. Il valore nominale del credito è pari al 60% del costo sostenuto per l'investimento, pari a 300.000,00 euro, e quindi è calcolato in 180.000,00 euro, recuperabile in 10 rate costanti annuali a partire dal 31/12/2022 di 18.000,00 euro ciascuna.

Dal momento che il bonus fiscale prevede una percentuale di detrazione inferiore al costo dell'investimento, il tasso di interesse contrattuale è nullo. Se, invece, il credito fosse stato ceduto a un intermediario finanziario, il bonus sarebbe stato monetizzato al prezzo di 140.400,00 euro (cioè il 78% di 180.000,00 euro). Tale valore è da intendersi come valore del credito desumibile dal mercato e, pertanto, il tasso di mercato implicito nello sconto sarebbe stato pari a 5,4229%.

Tenuto conto di quanto sopra descritto, Alfa avrebbe quindi dovuto rilevare in contabilità:

- costi sostenuti per l'investimento, pari a 300.000,00 euro;
- contributo in conto capitale, con contropartita un credito di imposta, pari a 140.400,00 euro, che sarà poi portato a riduzione dell'investimento sostenuto (metodo diretto).

Immobilizzazioni materiali		Debiti v/fornitori	
300.000,00			300.000,00
		Contributi in c/impianti	Crediti di imposta
		140.400,00	140.400,00
	140.400,00	140.400,00	

Valutazioni successive del credito

Successivamente all'iscrizione iniziale del credito, si procederà alla valutazione al costo ammortizzato sulla base delle procedure indicate dai paragrafi 49 e seguenti dell'OIC 15. Pertanto, sarà necessario rilevare il provento finanziario, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito. Alla data di chiusura dell'esercizio, il valore del credito dovrà essere pari al valore attuale di flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo che rimane invariato per tutta la durata del credito stesso (si veda paragrafo 52 dell'OIC 15).

Il valore di bilancio del credito è identificato come segue:

Valore di iscrizione iniziale (costo ammortizzato precedente)
 + interessi effettivi maturati dall'ultima data di rilevazione
 - rate di detrazione utilizzate nel periodo

Valore del credito (costo ammortizzato corrente)

Situazione operativa 5.3.1.2

Si prosegue con la precedente situazione operativa 5.3.1.1.

Sulla scorta del tasso di interesse effettivo, rappresentato, come detto, dal tasso di interesse desumibile dal mercato del 5,4229%, le movimentazioni del credito lungo il suo periodo di recupero sono le seguenti:

Date	Flusso cassa	Credito	Interessi effettivi
31/12/2022	-140.400,00	140.400,00	
31/12/2022	18.000,00	125.542,64	3.142,64
31/12/2023	18.000,00	114.350,70	6.808,05
31/12/2024	18.000,00	102.569,26	6.218,57
31/12/2025	18.000,00	90.131,49	5.562,23
31/12/2026	18.000,00	77.019,23	4.887,74
31/12/2027	18.000,00	63.195,91	4.176,68

31/12/2028	18.000,00	48.632,60	3.436,69
31/12/2029	18.000,00	33.269,90	2.637,30
31/12/2030	18.000,00	17.074,09	1.804,19
31/12/2031	18.000,00	0,00	925,91

Gli sviluppi contabili del credito per l'esercizio 2022 sono:

- adeguamento del costo ammortizzato per rilevare gli interessi attivi maturati dalla data del 31/07/2022 (rilevazione iniziale) alla data di chiusura dell'esercizio (31/12/2022), pari a 3.142,64 euro;
- storno del credito a parziale (o totale) riduzione del debito per imposte correnti dell'esercizio 2022, pari a 18.000,00 euro.

Immobilizzazioni materiali 300.000	Debiti v/fornitori 300.000		
		Contributi in c/impianti 140.400	Crediti di imposta 140.400
140.400	140.400	3.142,64	Proventi finanziari 3.142,64
Imposte correnti (xxx)	Debiti tributari (xxx)	18.000	18.000

Dopo le scritture contabili sopra espone, il credito di imposta sarà iscritto in bilancio al valore di 125.542,64 euro, così come indicato nella precedente formulazione:

Valore di iscrizione iniziale	140.400,00
(costo ammortizzato precedente)	
+ interessi effettivi maturati dall'ultima data di rilevazione	3.142,64
- rate di detrazione utilizzate nel periodo	-18.000,00
Valore del credito	125.542,64
(costo ammortizzato corrente)	

Con rilevazioni contabili metodologicamente identiche a quelle sopra riportate è possibile sviluppare quelle relative agli esercizi successivi.

Cambiamenti di stima dei flussi di detrazione future

In coerenza a quanto descritto in premessa a presente paragrafo, al fine di rendere il credito rappresentativo dell'effettivo beneficio fiscale recuperabile in futuro e in ossequio al dettato del paragrafo 51 dell'OIC 15, se, successivamente alla rilevazione iniziale, *“la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri [n.d.r. stime di recuperabilità delle detrazioni fiscali future], essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i flussi finanziari stimati”* tramite la rideterminazione dei flussi finanziari futuri scontati con il tasso di interesse effettivo calcolato alla data di rilevazione iniziale.

La differenza tra il nuovo valore contabile del credito e il precedente valore contabile è imputata a conto economico come onere (se il nuovo valore è inferiore al precedente) o come provento (se il nuovo valore è superiore al precedente) finanziario, da rilevare nella voce di conto economico C) Proventi e oneri finanziari.

Tale dinamica, applicata ai bonus fiscali e, pertanto, al credito di imposta, impone che la società sia dotata di adeguati sistemi di pianificazione e programmazione fiscale. Infatti, tali stime derivano, sostanzialmente, dalla quantificazione dei redditi imponibili futuri e dalle relative imposte correnti esposte nel budget e nei piani pluriennali della società, in modo del tutto simile a quello che l'OIC 25 Imposte sul reddito richiede per la valutazione delle attività per imposte anticipate.

Il nuovo valore di iscrizione del credito di imposta

è, a tutti gli effetti, rappresentativo del presumibile **valore di realizzo** dello stesso, così come richiesto nella valutazione dei crediti da parte dell'art. 2426, comma 1, n. 8), codice civile.

Sia dato $t = k$ il momento di valutazione del credito, con $0 < k < n$. Il valore di iscrizione in bilancio del credito è rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari futuri FC_t (identificati dalla rate di detrazione di imposta), scontati per il tasso effetto di interesse calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito, TIE^* .

$$V(k) = \sum_{t=k}^n \frac{FC_t}{(1 + TIE^*)^t}$$

Situazione operativa 5.3.1.3

Si prosegua la situazione operativa 5.3.1.2, supponendo che al 31/12/2025, la società riveda le proprie stime di recuperabilità del credito di imposta sulla base della pianificazione fiscale di seguito riportata (si tenga conto della sola IRES corrente):

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reddito	-40.000,00	-20.000,00	10.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
IRES	0,00	0,00	2.400,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00
Detrazione recuperabile	0,00	0,00	2.400,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00

Il valore attuale del credito alla data del 31/12/2025 è pari a 38.692,40 euro, ottenuto scontando i flussi di detrazioni future per il tasso di interesse effettivo del 5,4229%. La differenza tra il valore di iscrizione in bilancio prima della rideterminazione, pari a 90.131,49 euro, e il nuovo valore è pari a -51.439,09 euro e verrà iscritta a conto economico come onere finanziario.

Crediti di imposta		Oneri finanziari	
(90.131,49)	51.439,09	51.439,09	

Il nuovo piano di movimentazione del credito d'imposta è il seguente:

Date	Flusso cassa	Rettifica	Credito	Interessi effettivi
31/12/2025			90.131,49	
31/12/2025	0,00	-51.439,09	38.692,40	0,00
31/12/2026	0,00		40.790,65	2.098,25
31/12/2027	0,00		43.002,68	2.212,04
31/12/2028	2.400,00		42.941,24	2.338,55
31/12/2029	12.000,00		33.269,90	2.328,66
31/12/2030	18.000,00		17.074,09	1.804,19
31/12/2031	18.000,00		0,00	925,91

Il caso delle società di persone

Per quanto attiene invece alle società di persone in contabilità ordinaria, la contabilizzazione segue il medesimo approccio descritto per le società di capitali con la sola particolarità che la fruizione diretta del bonus fiscale sottoforma di detrazione non troverà evidenza nel bilancio della società, in quanto le detrazioni sono attribuite, per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 917/1986, in proporzione alla relativa partecipazione agli utili.

Pertanto, il credito di imposta rilevato dalla società a fronte dell'intervento edilizio, in sede di attribuzione degli utili ai soci, viene eliminato dal bilancio della stessa in contropartita al conto "soci c/prelevamenti".

Situazione operativa 5.3.1.4

La società Alfa SNC, detenuta da due soci nella misura del 50% ciascuno, realizza nel corso dell'esercizio 2022 un utile d'esercizio, al lordo delle imposte e comprensivo del contributo in c/impianti, pari a 200.000 euro. Nel corso dell'anno ha effettuato interventi rientranti nella disciplina del superbonus 110% per complessivi 50.000 euro

(si tralascino, per semplicità, gli aspetti legati all'IVA). La società rileva contabilmente il contributo in c/impianti con il metodo diretto.

L'utile viene integralmente distribuito ai soci.

Il credito è rilevato in bilancio al costo sostenuto per gli interventi, cioè pari a 50.000 euro. Dal momento che il fruitore della detrazione (socio) è un soggetto diverso dal committente dei lavori, il provento finanziario derivante dall'applicazione del par. 10 della Comunicazione non sarà quantificato e rilevato nel bilancio della società.

I passaggi contabili sono quindi i seguenti:

- rilevazione dei costi relativi all'intervento edilizio per 50.000 euro. Tralasciando gli aspetti legati all'IVA, il ricevimento della fattura causa l'iscrizione del debito nei confronti del fornitore e l'incremento di valore dell'immobilizzazione;
- iscrizione del credito di imposta pari a 50.000 euro, a fronte del contributo in conto impianti per pari importo.
- storno del componente positivo di reddito "contributi in c/impianti" a rettifica del valore delle immobilizzazioni (metodo diretto). Nel caso fosse stato, invece, utilizzato il c.d. "metodo indiretto", la contropartita sarebbe stata risconti passivi. Successivamente, una quota del risconto sarebbe stata girocontata a conto economico per l'imputazione della competenza dell'esercizio del contributo in conto impianti;
- imputazione del risultato dell'esercizio ai soci, incluse le detrazioni per interventi edilizi.

Immobilizzazioni materiali 50.000		Debiti v/fornitori 50.000	
<hr/>		<hr/>	
50.000		Contributi in c/impianti 50.000	Crediti di imposta 50.000
<hr/>		<hr/>	
Utile esercizio 200.000		Soci c/prelevamenti 150.000	50.000
(200.000)		<hr/>	

5.3.2 La gestione dello sconto in fattura

In alternativa all'utilizzo diretto della detrazione spettante, il contribuente può optare per un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato al fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolabili. Il fornitore, dal canto suo, recupera il contributo anticipato sottoforma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto parziale, pari all'importo dello sconto applicato. Tale meccanismo è definito "sconto in fattura".

Secondo questa modalità, in pratica, il beneficiario della detrazione teorica ottiene immediato riconoscimento del bonus fiscale dall'impresa che effettua l'intervento edilizio sull'immobile, sottoforma di sconto sul prezzo concordato per la fornitura di beni o servizi.

È abbastanza evidente che la differenza tra il costo dell'investimento sostenuto e il flusso di cassa effettivo derivante dal pagamento della fattura, cioè lo "sconto", è rappresentativo di un **contributo in conto impianti** (o in conto esercizio), esattamente come nel caso della detrazione.

Pertanto, i riflessi contabili relativi allo sconto in

fattura non si discostano in modo significativo da quanto vista in precedenza: l'unica eccezione è costituita dall'assenza della rilevazione del credito d'imposta, in quanto, nella pratica, risulta essere già stato realizzato.

Si precisa che, anche dal punto di vista formale, il contributo ottenuto non è rappresentativo di un contributo ricevuto da soggetti privati, cioè dai fornitori, ma sempre dal soggetto pubblico. Infatti, l'art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34) prevede che il contributo è "anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sottoforma di credito di imposta". Pertanto, il trattamento contabile e di valutazione rimane il medesimo in precedenza descritto.

La rilevazione iniziale dell'investimento è effettuata al costo dello stesso al netto dello sconto ottenuto (par. 6 della Comunicazione). Pertanto, l'unico trattamento contabile consentito in questa specifica fattispecie è la rilevazione del contributo con il metodo diretto, con **rilevazione immediata del minor costo sostenuto** per effetto dello sconto.

Situazione operativa 5.3.2.1

Si supponga che la società Alfa SRL effettui nell'esercizio 2022 un intervento di riqualificazione energetica con possibilità di beneficio della detrazione 65% del costo complessivo di 50.000 euro + IVA 10%. Il fornitore, in accordo con il cliente, applica lo sconto in fattura nella misura corrispondente alla detrazione spettante.

La struttura tabellare della fattura emessa dal fornitore è la seguente:

Intervento di riqualificazione energetica	50.000,00
IVA 10%	5.000,00
Totale	55.000,00
Sconto ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020	32.500,00
Netto a pagare	22.500,00

La valutazione iniziale dell'investimento è effettuata sulla base dell'effettivo costo sostenuto della società committente che è pari a 17.500,00 euro (costo intervento 50.000,00 euro, al netto dello sconto in fattura, pari a 22.500,00 euro).

La rilevazione contabile è, pertanto, la seguente:

Immobilizzazioni materiali	IVA a credito	Debiti v/fornitori
17.500	5.000	22.500

Nella prassi commerciale, è possibile che il fornitore, a fronte dell'assunzione del credito di imposta e, conseguentemente, delle tempistiche di recupero dello stesso, addebiti al committente degli oneri che, nella sostanza, sono di natura finanziaria. Tuttavia, tali oneri sono, a tutti gli effetti, un minore "sconto" e, pertanto, un minore contributo in conto impianti ottenuto. Per effetto di tale assimilazione, anche in assenza di una specifica declinazione all'interno della Comunicazione dell'OIC, tali oneri contribuiscono alla definizione del costo iniziale dell'investimento e non sono da imputarsi a conto economico.

La rappresentazione contabile, conseguentemente, non subisce modificazioni rispetto alla situazione precedentemente descritta.

5.3.3 La cessione del bonus fiscale a terzi

Una seconda alternativa all'utilizzo diretto della detrazione è rappresentata dalla cessione di un credito di imposta, corrispondente alla detrazione

spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- **banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel D.Lgs. n. 385/1993);
- **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'art. 64 del citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- **imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Le cessioni avvengono con apposita comunicazione telematica che viene effettuata dal soggetto cedente attraverso i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il soggetto cessionario dovrà, dal canto suo, sempre attraverso tali canali, procedere con l'accettazione del credito trasferito.

I crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuisce un codice identificativo univoco del credito che dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Si fa presente che:

- in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
- in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere

successivamente ceduto parzialmente.

Il **divieto di cessione parziale** non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Dal punto di vista del cedente, la differenza tra il prezzo convenuto per la cessione e il valore contabile dello stesso risultante dal bilancio ante cessione dovrà essere rilevato a conto economico come **provento** (prezzo maggiore del valore contabile alla data di cessione) o **oneri** (prezzo inferiore al valore contabile alla data di cessione). Ai fini della classificazione in bilancio, la differenza in questione è stata assimilata dalla Comunicazione dell'OIC al risultato della cessione di titoli di debito e, pertanto, il provento ovvero l'onere assume la natura finanziaria e non operativa (si veda il paragrafo 16 della Comunicazione).

L'onere o il provento da cessione è rilevato a conto economico nell'esercizio in cui è avvenuta la

cessione, anche parziale, del credito.

Situazione operativa 5.3.3.1

La società Alfa SRL effettua nel corso dell'esercizio 2022 degli interventi rientranti nella disciplina del c.d. bonus facciate per complessivi 300.000,00 euro (si tralascino, per semplicità, gli aspetti legati all'IVA). Il bonus è pari al 60% del costo sostenuto (recuperabile in 10 anni in quote costanti) e i lavori sono stati ultimati in data 31/07/2022.

Sulla base delle informazioni di mercato, in caso di cessione del bonus, verrebbe applicato uno sconto del 22% (prezzo di acquisto pari a 78,00 euro ogni 100,00 euro di bonus trasferito). Il credito viene ceduto in data 30/11/2022 al prezzo di 140.000,00 euro.

All'atto di iscrizione in bilancio del credito, cioè alla data in cui risultano ragionevolmente soddisfatte le condizioni di ottenimento del beneficio fiscale (supponiamo alla medesima data di ultimazione dei lavori), è necessario confrontare il tasso di interesse contrattuale e il tasso desumibile dal mercato.

Il valore nominale del credito è pari al 60% del costo sostenuto per l'investimento, pari a 300.000,00 euro, e quindi è calcolato in 180.000,00 euro, recuperabile in 10 rate costanti annuali a partire dal 31/12/2022 di 18.000,00 euro ciascuna.

Dal momento che il bonus fiscale prevede una percentuale di detrazione inferiore al costo dell'investimento, il tasso di interesse contrattuale è nullo. Se, invece, il credito fosse stato ceduto a un intermediario finanziario, il bonus sarebbe stato monetizzato al prezzo di 140.400,00 euro (cioè il

78% di 180.000,00 euro).

Pertanto, la società iscrive inizialmente il credito di imposta al valore di 140.400,00 euro, mentre il contributo in conto capitale di pari importo è portato a riduzione del costo dell'investimento.

Tenendo conto che il tasso di interesse effettivo, corrispondente al tasso desumibile dal mercato, è pari a 5,4229%, alla successiva data del 30/11/2022, il valore del credito, dopo l'adeguamento per effetto dell'applicazione del costo ammortizzato, è pari a 142.900,27 euro:

Valore di iscrizione iniziale	140.400,00
(costo ammortizzato precedente)	
+ interessi effettivi maturati dall'ultima data di rilevazione (periodo 31/07/2022 - 30/11/2022)	2.500,27
Valore del credito (costo ammortizzato corrente)	142.900,27

La perdita di cessione, iscritta a conto economico come onere finanziario, è quindi pari a 2.900,27 euro, ottenuta contrapponendo il prezzo di cessione, pari a 140.000,00 euro, e il valore contabile del credito alla data di cessione, pari a 142.900,27 euro.

Gli sviluppi contabili sono i seguenti:

- rilevazione dei costi sostenuti per l'investimento, pari a 300.000,00 euro;
- rilevazione contributo in conto capitale, con contropartita un credito di imposta, pari a 140.400,00 euro, che sarà poi portato a riduzione dell'investimento sostenuto (metodo diretto);
- storno del credito di imposta e rilevazione del prezzo di cessione, pari a 140.000,00 euro, e dell'onere finanziario conseguente, pari a 2.900,27 euro.

Immobilizzazioni materiali	Debiti v/fornitori				
300.000		300.000			
			Contributi in c/impianti	Crediti di imposta	
			140.400	140.400	
	140.400	140.400			
				2.500,27	Proventi finanziari 2.500,27
		Crediti per cessione bonus fiscali			Oneri finanziari
		140.000,00		142.900,27	2.900,27

5.3.4 La rilevanza fiscale dei componenti di reddito emergenti a seguito del trattamento contabile

Un tema molto delicato, connesso alla “nuova” rappresentazione contabile, è la gestione fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito legati, in particolare, alla rilevazione iniziale del credito di imposta e alle vicende successive.

Se per i proventi e oneri finanziari legati alla valutazione del credito d'imposta o derivanti dalla sua cessione a terzi non ci sono particolari dubbi nell'affermare che gli stessi seguono il principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sul reddito - Tuir) e, pertanto, valgono “*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*”⁹, non è altrettanto scontato e pacifico il trattamento fiscale del contributo in conto

⁹ Si tenga, tuttavia, presente che con la risposta all'interpello n. 105 del 15 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato la differenza tra il valore normale del credito e il corrispettivo di vendita dello stesso come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del Tuir, da tassare nell'esercizio in cui il credito viene acquisito. Da un punto di vista logico sistematico, essendo la risposta elaborata prima della Comunicazione dell'OIC, potrebbe essere considerata superata. Si ritiene tuttavia necessario un intervento chiarificante da parte dell'Amministrazione finanziaria.

impianti derivante dall'iscrizione iniziale del credito da utilizzare sottoforma di detrazioni di imposta.

La dottrina ha giustamente osservato che, avendo la Comunicazione dell'OIC assimilato, ai fini del trattamento contabile, le detrazioni ai contributi in conto impianti, per effetto del richiamato principio di derivazione rafforzata, gli stessi dovrebbero essere considerati un componente positivo di reddito da sottoporre a tassazione mancando una specifica norma di legge, come invece spesso presente con riferimento ai crediti di imposta, che disponga la non tassazione degli stessi ai fini IRES e ai fini IRAP.

Tuttavia, tenuto conto che la modalità di contabilizzazione non dovrebbe influenzare la tassazione del contribuente per effetto della fruizione dei bonus e che sotto il profilo tributario la detrazione è un elemento di imposta, come enunciato anche dalla DRE Piemonte richiamata all'inizio del presente capitolo, la stessa non può concorrere alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito (e dell'IRAP). Conseguentemente:

- il contributo in conto impianti imputato a conto economico lungo la vita utile dell'investimento non assume rilevanza ai fini IRES e IRAP e, pertanto, è necessario effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
- il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobilizzazione (anche in considerazione della risposta di interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 204/E/2021) è il costo al lordo del contributo in conto impianti portato a riduzione con il c.d. metodo diretto. Quindi, l'ammortamento non imputato a conto economico, stornato direttamente dal contributo in conto impianti, troverebbe riconoscimento

fiscale mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;

- l'eventuale provento finanziario derivante dalla valutazione del credito di imposta sarebbe anch'esso irrilevante fiscalmente e, pertanto, richiederebbe una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

5.4. Il trattamento contabile dal punto di vista del prestatore / cessionario del credito

Similmente a quanto visto per il committente, nel presente paragrafo saranno analizzati gli sviluppi contabili e le connesse valutazioni delle poste per il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura e per il cessionario del credito derivante dal trasferimento della detrazione di imposta.

5.4.1 La gestione dello sconto in fattura

Per la società che ha realizzato l'intervento edilizio agevolato e ha concesso lo sconto in fattura, meglio descritto nel paragrafo dedicato, la fattura relativa alla cessione di beni ovvero alla prestazione di servizi sarà regolata tramite disponibilità liquide solo in parte. Infatti, una parte (o addirittura la totalità della stessa) potrebbe essere rappresentata dall'anticipazione del contributo al committente e recuperato sottoforma di credito di imposta.

Pertanto, come indicato dal paragrafo 13 della Comunicazione dell'OIC, la società commissionaria rileverà "il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

- a) l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell'OIC 15; e

- b) il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell'OIC 15”.

RICAVO PER INTERVENTO CON SCONTO IN FATTURA

=

Corrispettivo incassato con disponibilità liquide

+

Valore di mercato del bonus fiscale

È necessario però fare alcune dovute precisazioni sulla quantificazione delle due componenti sopra individuate.

Con riferimento all'ammontare del corrispettivo incassato con disponibilità liquide, la Comunicazione richiama il paragrafo 44 dell'OIC 15 che richiede, in caso di credito commerciale esigibile oltre 12 mesi dalla rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi ovvero con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato, di rilevare il ricavo e il corrispondente credito al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. Pertanto, l'applicazione del costo ammortizzato non è già limitata al solo credito di imposta ma anche in via ordinaria al credito derivante dalla transazione commerciale.

Il secondo tema è invece rappresentato dalla valutazione dei crediti incassabili con attività diverse dalle disponibilità liquide. Il paragrafo 31 dell'OIC 15 richiede che gli stessi siano valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività e, pertanto, la Comunicazione prevede la sua commisurazione al valore di mercato del bonus fiscale che, come è stato osservato nei precedenti paragrafi, è attualmente attivo.

Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato

del credito di imposta, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che è pari allo sconto in fattura concesso e rinvenibile dalla medesima fattura.

Situazione operativa 5.4.1.1

Si supponga che la società Beta SRL esegua per conto di Alfa SRL in data 15/09/2022 un intervento di riqualificazione energetica con possibilità di benefici della detrazione 65% del costo complessivo di 50.000 euro + IVA 10%. Il fornitore, in accordo con il cliente, applica lo sconto in fattura nella misura corrispondente alla detrazione spettante.

La struttura tabellare della fattura emessa dal fornitore è la seguente:

Intervento di riqualificazione energetica	50.000,00
IVA 10%	5.000,00
Totale	55.000,00
Sconto ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020	32.500,00
Netto a pagare	22.500,00

Il valore di mercato del credito di imposta costituito dallo sconto in fattura è pari a 26.000,00 euro. In questo caso, lo sconto in fattura corrisponde, esattamente, con la detrazione che avrebbe fruito Alfa SRL, beneficiario del bonus fiscale. Tuttavia, essendo la detrazione trasferita al fornitore Beta SRL per effetto dello sconto in fattura, Beta dovrà rilevare:

- un credito commerciale che verrà incassato in disponibilità liquide per 22.500,00 euro, pari al netto a pagare della fattura (il credito è esigibile secondo le ordinarie tempistiche di incasso);
- il valore di mercato del credito di imposta costituito dallo sconto applicato in fattura, pari a 26.000,00 euro.

Di conseguenza, il valore di iscrizione in bilancio

del credito sarà pari a 48.500,00 euro, contro i 55.000,00 euro del corrispettivo (IVA inclusa) dell'intervento. La differenza, pari a 6.500 euro, è rappresentata dall'onere incluso nel valore della prestazione e legato allo sconto in fattura concesso.

Tale ammontare sarà ripartito lungo il periodo di fruizione del credito di imposta secondo il criterio del tasso di interesse effettivo.

Crediti verso clienti	Ricavi delle prestazioni	IVA a debito
55.000,00	50.000,00	5.000,00
6.500,00	6.500,00	
	Banca c/c	Crediti di imposta
48.500,00	22.500,00	26.000,00

La valutazione successiva del credito tributario segue le medesime evoluzioni esaminate con riferimento al trattamento contabile dal punto di vista del committente. Pertanto, una volta calcolato il tasso di interesse effettivo, il valore del credito iscritto in bilancio è pari al suo costo ammortizzato:

Valore di iscrizione iniziale (costo ammortizzato precedente)
 + interessi effettivi maturati dall'ultima data di rilevazione
 - credito compensato nel periodo

Valore del credito (costo ammortizzato corrente)

Situazione operativa 5.4.1.2

Si consideri la situazione operativa 5.4.1.1. Supponendo che la pianificazione fiscale della società Beta SRL dimostri la capacità di riassorbire completamente (in 10 anni) i crediti di imposta derivanti dalla prestazione eseguita con il versamento dei contributi e delle ritenute nella scadenza del 16/01 di ogni anno (ad eccezione della prima rata che è stata utilizzata subito il

16/10/2022), le movimentazioni del credito di imposta sono le seguenti:

Date	Flusso cassa	Credito	Interessi effettivi
15/09/2022	-26.000,00	26.000,00	
16/10/2022	3.250,00	22.884,05	134,05
31/12/2022	0,00	23.174,40	290,34
16/01/2023	3.250,00	19.985,99	61,59
31/12/2023	0,00	21.177,25	1.191,26
16/01/2024	3.250,00	17.983,54	56,28
31/12/2024	0,00	19.058,60	1.075,07
16/01/2025	3.250,00	15.859,26	50,65
31/12/2025	0,00	16.804,55	945,29
16/01/2026	3.250,00	13.599,21	44,66
31/12/2026	0,00	14.409,79	810,58
16/01/2027	3.250,00	11.198,09	38,30
31/12/2027	0,00	11.865,55	667,46
16/01/2028	3.250,00	8.647,09	31,54
31/12/2028	0,00	9.164,01	516,93
16/01/2029	3.250,00	5.938,37	24,36
31/12/2029	0,00	6.292,33	353,96
16/01/2030	3.250,00	3.059,05	16,72
31/12/2030	0,00	3.241,39	182,33
16/01/2031	3.250,00	0,00	8,61

Il tasso di interesse effettivo è pari a 6,2421 %.

Simulando quindi gli sviluppi contabili dell'esercizio 2022 avremo:

- rilevazione degli interessi effettivi alla data di utilizzo della prima rata, pari a 134,05 euro, con contropartita l'incremento del credito tributario;
- storno parziale del credito tributario per 3.250,00 euro a fronte dell'utilizzo in compensazione con altri tributi;
- rilevazione degli interessi effettivi maturati dall'ultima data di adeguamento del credito (16/10/2022) alla chiusura dell'esercizio, pari a 290,34 euro.

5.4.2 L'acquisizione del bonus fiscale da terzi

Nel paragrafo 5.3.2 sono stati esaminati gli aspetti contabili relativi alla cessione dei bonus fiscali dal punto di vista del cedente. Dal punto di vista del cessionario, l'acquisizione del credito causa la rilevazione in bilancio di un credito tributario che verrà valutato secondo le disposizioni dell'OIC 15.

Come nel caso dello sconto in fattura, trattandosi di un credito acquisito e non generato dalla società cessionaria, il credito è iscritto inizialmente al costo sostenuto, salvo che non sia possibile individuare un tasso di mercato significativamente diverso da quello contrattuale che richiederebbe l'iscrizione del credito al valore attuale dei flussi di cassa futuri, rappresentati dalle compensazioni future, scontate, appunto, per il tasso desumibile dal mercato.

La differenza tra il costo sostenuto per l'acquisto e il valore attuale del credito è da imputare a conto economico come **provento o onere finanziario** al momento della rilevazione iniziale del credito.

Situazione operativa 5.4.2.1

Si supponga che, in data 15/09/2022, la società Beta SRL acquisti da Alfa SRL il credito di imposta relativo a un intervento di riqualificazione energetica con possibilità di beneficio della detrazione 65% del costo complessivo di 50.000 euro + IVA 10%.

Il credito di imposta viene ceduto al prezzo di 26.000,00 euro, rappresentativo anche del relativo valore di mercato.

Alla data di acquisizione del credito, Beta SRL

rileva il credito di imposta al valore di 26.000,00 euro.

Banca c/c	Crediti di imposta
26.000,00	26.000,00
	<u>26.000,00</u>

In sede di rilevazione iniziale, il cessionario quantifica inoltre il tasso di interesse effettivo e procede, successivamente, alla valutazione del credito al costo ammortizzato, come anche descritto per lo sconto in fattura.

Periodicamente, sarà quindi necessario calcolare gli interessi effettivi maturati e rilevare l'eventuale compensazione del credito tributario:

Valore di iscrizione iniziale (costo ammortizzato precedente)
 + interessi effettivi maturati dall'ultima data di rilevazione
 - credito compensato nel periodo

Valore del credito (costo ammortizzato corrente)

Situazione operativa 5.4.2.2

Si consideri la situazione operativa 5.4.2.1. Sulla scorta della pianificazione fiscale della società, il credito tributario, scomputabile in 10 rate, viene utilizzato per la prima volta in data 16/10/2022 e, successivamente, il 16/01 di ogni anno a partire dall'esercizio 2023.

Il tasso di interesse effettivo è pari a 6,2421 %.

Il valore nominale della rata scomputabile è pari a 1/10 di 32.500,00 euro, ossia 3.250,00 euro.

Date	Flusso cassa	Credito	Interessi effettivi
15/09/2022	-26.000,00	26.000,00	
16/10/2022	3.250,00	22.884,05	134,05
31/12/2022	0,00	23.174,40	290,34
16/01/2023	3.250,00	19.985,99	61,59
31/12/2023	0,00	21.177,25	1.191,26

16/01/2024	3.250,00	17.983,54	56,28
31/12/2024	0,00	19.058,60	1.075,07
16/01/2025	3.250,00	15.859,26	50,65
31/12/2025	0,00	16.804,55	945,29
16/01/2026	3.250,00	13.599,21	44,66
31/12/2026	0,00	14.409,79	810,58
16/01/2027	3.250,00	11.198,09	38,30
31/12/2027	0,00	11.865,55	667,46
16/01/2028	3.250,00	8.647,09	31,54
31/12/2028	0,00	9.164,01	516,93
16/01/2029	3.250,00	5.938,37	24,36
31/12/2029	0,00	6.292,33	353,96
16/01/2030	3.250,00	3.059,05	16,72
31/12/2030	0,00	3.241,39	182,33
16/01/2031	3.250,00	0,00	8,61

Gli sviluppi contabili, limitatamente all'esercizio 2022, sono i seguenti:

	Banca c/c	Crediti di imposta	
	26.000,00	26.000,00	
		134,05	Proventi finanziari 134,05
Debiti tributari (xxx)		3.250,00	
xxx	xxx		
		290,34	290,34

In caso di successiva cessione del credito dal primo cessionario, la differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile del credito, adeguato per tenere conto degli interessi maturati dall'ultima data di rideterminazione alla data di cessione, è imputata a conto economico come provento od onere finanziario.

5.5. Le semplificazioni per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato

La trattazione finora condotta è stata dedicata ai bilanci redatti in forma ordinaria dove viene

obbligatoriamente applicato il costo ammortizzato. Sono, tuttavia, previste alcune semplificazioni per i soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile ovvero il **bilancio delle micro-imprese** ai sensi dell'art. 2435-ter codice civile.

Infatti, per questi soggetti, è data la possibilità di non applicare il costo ammortizzato ma di valutare i crediti al presumibile valore di realizzo. Ovviamente, costituendo una facoltà, tali soggetti possono, comunque, effettuare la valutazione sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti.

Nella seguente tabella, si espongono i principali aspetti legati alla valutazione del credito di imposta sia dal punto di vista del committente / cedente del credito sia dal punto di vista del fornitore / cessionario del credito.

	Committente / cedente del credito	Fornitore / cessionario del credito
Utilizzo diretto della detrazione di imposta	Il credito è rilevato al valore nominale, rappresentato dalla detrazione effettivamente spettante; l'eventuale differenza tra il valore nominale e il costo dell'investimento (tecnicamente solo per superbonus 110%) è rilevato nei risonci passivi e ripartito linearmente lungo il periodo della detrazione; l'imputazione a conto economico come provento finanziario avviene nell'esercizio in cui la detrazione è utilizzata ovvero il credito è ceduto.	
Sconto in fattura	Il costo sostenuto per l'investimento è pari all'ammontare di disponibilità liquide trasferite; lo sconto in fattura (al netto di eventuali oneri addebitati dal fornitore) è portato a diretta riduzione del costo dell'investimento stesso.	L'iscrizione iniziale del credito rappresentato dallo sconto in fattura è effettuata sulla base del valore di mercato, salvo che non esista un mercato attivo; la differenza tra il valore nominale del credito e il valore di iscrizione iniziale è imputata linearmente a conto economico come provento finanziario nell'esercizio in cui la detrazione è utilizzata ovvero il credito è ceduto.
Cessione del credito	Il cedente rileva come provento od onere finanziario la differenza tra il prezzo di cessione e la somma tra il valore contabile del credito e il risonco passivo residuo.	Il credito è rilevato al costo di acquisto sostenuto; la differenza tra il valore nominale del credito e il valore di iscrizione iniziale è imputata linearmente a conto economico come provento finanziario nell'esercizio in cui la detrazione è utilizzata ovvero il credito è ceduto.

A cura di **Alessandra Tami**

CAPITOLO 6

IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA IN TEMPI DI INFLAZIONE: IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

6.1 Introduzione: una breve storia dell'inflazione in Italia

Dal 2021 l'inflazione è tornata ad affliggere l'economia mondiale, con effetti importanti per i Paesi avanzati, inclusa l'area dell'euro, e l'origine di tale fenomeno, come negli anni '70, è dovuto all'eccezionale aumento dei costi dell'energia, legato allo scoppio della guerra in Ucraina.

Un dato alla base della dinamica dei prezzi: il prezzo del gas consegnato in Europa dalla seconda metà del 2021 è passato da valori inferiori a 20 euro per megawattora ai 340 euro dell'agosto 2022, per poi scendere gradualmente con il raggiungimento degli obiettivi di stoccaggio, quotazioni comprese tra 100 e 130 euro alla fine del 2022. A febbraio 2023 il prezzo è sceso a circa 50 euro al megawattora!

Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, possiamo osservare che è aumentato da valori attorno a 60 dollari al barile nei primi mesi del 2021, toccando i 130 dollari al barile nel mese di marzo 2022, con una diminuzione nelle ultime settimane. A fine febbraio 2023 la quotazione è sugli 80 dollari al barile.

Dinamica dei prezzi dell'energia, difficoltà nelle

catene logistiche per la pandemia per i lockdown in Cina, da cui scarsità di materie prime e aumento dei prezzi relativi, sono stati detonatori del ritorno dell'inflazione, dopo anni di inflazione bassa o addirittura di deflazione, combattuta dalle banche Centrali con una forte diminuzione dei tassi di riferimento e l'immissione della liquidità sui mercati.

Quindi dal 2021 la variazione dei prezzi è tornata a registrare, a livello mondiale, un incremento pressoché continuo: dal 4,7 % della media del 2021, ha raggiunto il 9% nel 2022.

Nell'area dell'euro, l'indice dei prezzi armonizzato dei prezzi al consumo, dal 2,6 % del 2021, ha raggiunto nel 2022 l'11 %, sfiorando il 13 % in Italia, il livello più alto da circa quaranta anni.

In particolare l'indice ISTAT NIC, che riporta la media annua dal 2016 (base 2015) dei prezzi al consumo per l'intera collettività, riporta i seguenti valori.

Tabella - Indice dei prezzi al consumo - www.datistat.com - base 2015 = 100.

2020		2021		2022	
102,7	-0,2	104,7	1,9	113,2	8,1

La dinamica dei prezzi in Italia ha trovato alimento nei rincari delle materie prime, e in quello dei prodotti energetici. Già rilevanti negli ultimi mesi del 2021, gli aumenti dei costi si sono fortemente accentuati a seguito della guerra in Ucraina e del suo protrarsi. Gli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, insieme agli effetti della siccità hanno determinato spinte intense al rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari. A tutto questo si sono aggiunti gli effetti delle strozzature nell'offerta di prodotti intermedi, a fronte della ripresa della domanda finale molto superiore al previsto, dopo la riduzione registratasi dopo la crisi

pandemica.

Per evitare possibili spirali inflazionistiche, le banche centrali hanno dato quindi avvio a una fase di restrizione delle condizioni monetarie, che hanno visto l'aumento dei tassi di interesse, passando dai tassi "0" del 2016, a incrementi di 50 punti e più a partire dall'estate del 2022, come sintetizzato nelle elaborazioni della Banca D'Italia, di cui si riporta un estratto.

Tabella - Tassi ufficiali sulle operazioni dell'Euro-sistema (Bollettino Banca D'Italia)

Data di modifica	Tasso interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali	Tassi di interesse sulle operazioni	
		Tasso deposito overnight	Tasso rifinanziamento marginale
22/03/2023	3,50	3,00	3,75
08/02/2023	3,00	2,50	3,25
21/12/2022	2,50	2,00	2,75
02/11/2022	2,00	1,50	2,25
14/09/2022	1,25	0,75	1,50
27/07/2022	0,50	0,00	0,75
18/09/2019	0,00	-0,50	0,25
16/03/2016	0,00	-0,40	0,25

Pertanto dopo tassi estremamente favorevoli, per supportare l'economia, addirittura negativi nel 2019, le banche centrali hanno cambiato la loro politica.

Si deve ricordare che l'azione delle banche centrali, con riferimento agli anni 2000, è stata indirizzata a regolare le ripercussioni economiche della crisi finanziaria globale del 2007-2008, di quella dei debiti sovrani del 2011-12 e, da ultimo, della pandemia; tali accadimenti avevano indotto la BCE a ridurre decisamente i tassi ufficiali, mantenendoli su livelli straordinariamente bassi (addirittura negativi con riferimento al tasso di interesse sui depositi delle banche presso l'Euro sistema).

Per contrastare i rischi di deflazione il Consiglio BCE

ha fatto ricorso anche a misure “non convenzionali”, tra cui, nel periodo 2015-18, l’acquisto di titoli pubblici (il *quantitative easing*).

Il riemergere di tali rischi alla fine del 2019 e il loro accentuarsi a seguito della pandemia hanno portato a prolungare gli acquisti fino a metà 2022.

Il cambiamento dello scenario economico ha così visto nel 2022 l’intervento delle banche centrali, che dal mese di luglio 2022 hanno deciso il primo rialzo dei tassi ufficiali, che sono aumentati di ben 200 punti base nel 2022 e da valori negativi il tasso sui depositi detenute dalle banche presso l’Eurosistema è salito all’1,50 per cento. Si è così compiuto un passo importante nell’azione di riassorbimento dell’ampio accomodamento monetario attuato per contrastare il rischio di deflazione emerso dopo la crisi dei debiti sovrani e per limitare le ricadute della crisi pandemica.

Gli osservatori sottolineano che le banche centrali hanno visto il forte aumento dell’inflazione dovuta, oltre alla liquidità non drenata nel sistema, anche dai problemi lato offerta dalla Cina (*supply chain*) e all’aumento dei costi delle materie prime derivanti dal conflitto militare in corso; per diminuire l’inflazione la scelta è stata quella di aumentare il costo del denaro, con lo scopo di diminuire la domanda di beni e quindi il livello dei prezzi.

L’obiettivo della BCE rimane quello di un rallentamento dell’inflazione fin quando non torni a livelli accettabili al 2%, ma, nel frattempo, l’aumento de tassi di interesse comporta un aumento del costo dei finanziamenti e dei mutui a tasso variabile, con la conseguenza di una diminuzione dei consumi, ma anche di una discesa del mercato immobiliare, diretta conseguenza dell’aumento dei costi per comprare un immobile.

A livello delle aziende comporta un aumento del costo del debito, con un effetto immediato sui finanziamenti a tasso variabile, mentre diventa più difficile accedere a finanziamenti a lungo termine in una situazione di tassi crescenti.

La sfida per manager e imprenditori è di gestire le aziende in situazioni di inflazione, dopo un periodo caratterizzato da una situazione di stabilità dei prezzi.

Dobbiamo infatti ricordare che occorre andare alla fine degli anni '80 per trovare situazioni di inflazione elevata. L'inflazione infatti era stata molto accentuata dopo lo shock provocato dalla guerra del Kippur, fra il 1978 e 1980, mentre un altro shock fu dovuto in seguito della rivoluzione in Iran, col prezzo del greggio che salì allora da 14 a quasi 40 dollari al barile. Seguirono quindi anni di inflazione molto elevata, vicino al 20% negli anni '80, per scendere al di sotto del 10% solo alla metà di quel decennio.

Successivamente diverse politiche riuscirono lentamente a contrastare l'inflazione in Italia, a partire dalla riforma sull'indicizzazione dei salari del 1992, (fine della scala mobile), con l'avvio della politica della "concertazione" tra le parti sociali, e l'aggancio dei salari alla misura di inflazione programmata del Tesoro, proprio alla vigilia della crisi della SME. Tali riforme furono decisive per evitare l'avvio di una spirale prezzi-salari.

Nel frattempo la politica del bilancio statale assunse un'intonazione decisamente restrittiva, con manovre tese a avere un saldo primario del bilancio positivo e a ridurre gradualmente il debito pubblico, con misure volte a consentire la partecipazione dell'Italia fin dall'inizio all'Unione economica e monetaria.

L'adozione della moneta unica, l'Euro, dal 2000 ha favorito una situazione di bassa inflazione e di bassi

tassi di interesse.

Attualmente quindi il problema delle aziende è imparare a convivere in una situazione di incertezza e di instabilità, in cui la sfida della sostenibilità economica e finanziaria deve considerare congiuntamente la sfida della sostenibilità ambientale, (cambiamento climatico) e la sfida sociale (assicurare una transizione energetica che non crei ulteriori diseguaglianze sociali), ovvero a fronteggiare insieme ai rischi competitivi, economici e finanziari, quelli definiti ESG, ovvero ambientali, sociali e di modelli di governance.

6.2 Effetti dell'inflazione sull'economia dell'azienda

La domanda di che cosa comporti l'aumento dei prezzi associato a un processo inflazionistico sull'economia di una impresa richiede una risposta articolata, in quanto, come illustrato in precedenza, diverso è il mix di fattori produttivi e il mix di prodotti che caratterizza l'economia di una impresa, a seconda del settore di appartenenza e dell'orizzonte temporale di riferimento.

L'improvviso aumento del prezzo dell'energia, associato al fenomeno della siccità che ha colpito alcune zone dell'Italia si sono riflesse in tassi di inflazione crescenti per i consumatori finali, che hanno visto ridursi il potere d'acquisto.

Le imprese si sono trovate in una situazione di incertezza crescente, che ha evidenziato l'inadeguatezza degli strumenti di gestione fino allora utilizzati, da cui si è arrivati alla necessità di definire un **“adeguato assetto organizzativo”**, che permettesse di raccogliere tutte le informazioni utili a comprendere la situazione interna dell'azienda e le dinamiche della *supply chain* con cui l'azienda

opera, al fine di permettere alla dirigenza di assumere decisioni consapevoli e tese a mantenere la capacità di generare valore nel tempo e assicurare la continuità della gestione.

L'inflazione opera in modalità diverse sia nella tempistica che nel tasso a seconda che si parli di vendite piuttosto che di costi ed esplica effetti sulle condizioni di economicità della gestione e quindi richiede scelte strategiche e operative coerenti con l'obiettivo di una sopravvivenza profittevole dell'impresa.

Le scelte gestionali devono essere orientate ad assicurare l'equilibrio nelle tre dimensioni: economiche, finanziarie e patrimoniali. Le tre dimensioni restano in equilibrio solamente se l'azienda ha un **sistema di controllo dei rischi finanziari e non finanziari** che si possono presentare all'orizzonte.

L'equilibrio economico si verifica quando si è in grado di operare in condizioni che assicurino almeno il ripristino della ricchezza consumata; richiede che nella gestione si raggiunga un punto di equilibrio (*break even point*), ovvero che i ricavi totali superino i relativi costi.

Pertanto sarà necessario valutare gli effetti dell'inflazione sui costi aziendali e valutare la possibilità di ribaltare gli aumenti dei prezzi delle materie prime e servizi sui prezzi di vendita dei prodotti. La scelta dipende dal tipo di attività aziendale, dalla capacità contrattuale con clienti e fornitori e da altri elementi da ricercare nelle specificità di ciascuna azienda.

Va osservato inoltre che l'**equilibrio economico** può essere raggiunto nelle due dimensioni operative aziendali:

- a) **l'area operativa riferita alla sola gestione caratteristica dell'azienda**, con riferimento ai ricavi da vendita dei prodotti, ai costi di produzione caratteristici, al costo del lavoro, al costo degli impianti (ammortamenti, manutenzioni, etc.);
- b) **l'area operatività globale**, dove l'equilibrio economico viene valutato ponderando i costi e i ricavi derivanti da tutte le operazioni messe in atto dall'azienda, considerando quindi oltre ai ricavi e costi caratteristici, i costi e proventi finanziari, i costi e i proventi straordinari e l'impatto delle imposte.

Il sistema di controllo aziendale dovrà porre sotto osservazione il "Ciclo degli acquisti", il "Ciclo delle vendite", i processi produttivi, la gestione del personale.

In tale ottica emerge l'importanza dell'analisi del conto economico, che consentirà all'imprenditore, con l'assistenza del commercialista, di valutare in che misura la marginalità viene messa a rischio dal processo inflazionistico. In questa analisi del conto economico, è necessario considerare due diverse dimensioni: l'aumento dei prezzi al consumo, che riguarda i consumatori finali, e l'aumento dei prezzi all'ingrosso, che riguarda le imprese.

L'andamento dei prezzi all'ingrosso è importante per il loro effetto rilevante sui prezzi al consumo: per esempio l'aumento dei costi dell'energia ha effetti sul prezzo dei beni alimentari, per l'aumento del costo di funzionamento dei macchinari utilizzati per seminare, coltivare e raccogliere i beni alimentari.

L'aumento dei prezzi al consumo interessa anche le aziende attraverso i riflessi sulle aspettative dei dipendenti riguardo alle loro remunerazioni, che

perdono potere d'acquisto e possono richiedere adeguamenti retributivi. Come illustrato nella prima parte, alla fine del 900 si è disinnescato il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni all'inflazione, ora gli adeguamenti vengono discussi in sede di rinnovi contrattuali.

La domanda che si pone l'imprenditore è valutare in che misura la sua marginalità è messa a rischio dall'aumento dei prezzi all'ingrosso e fino a che misura può ribaltare sui prezzi di vendita dei prodotti l'incremento dei costi, senza perdere competitività e quote di mercato.

La **politica dei prezzi di vendita** deve partire da un'analisi della propria clientela, in rapporto alla sua capacità di accettare incrementi di prezzi, dovuti a problemi che non potevano essere sotto il controllo dell'imprenditore. La politica del prezzo di vendita considera inoltre scelte di strategia a più lungo termine, implica previsione e attese sulla dinamica futura dei prezzi, può considerare contributi statali per venire incontro alla situazione eccezionale verificatasi nel mercato. Deve inoltre monitorare e prevedere il comportamento dei concorrenti.

Capacità di dialogare col cliente, capacità di dialogare con i fornitori, atteggiamento di collaborazione con i collaboratori possono favorire l'implementazione di processi di efficientamento della produzione e del ciclo di vendita, con il recupero di marginalità e condizioni di sostenibilità economico finanziaria. Al proprio interno l'azienda deve verificare i processi produttivi per sviluppare azioni di riduzione degli sprechi, di riduzione dei consumi a parità di produzione, con effetti positivi sulla sostenibilità ambientale e sociale della strategia aziendale.

In un mondo in cui l'imperativo di ridurre le emissioni

di gas serra, dalla CO2 agli altri inquinanti, l'aumento del prezzo dell'energia ha rappresentato una sfida e un campanello di allarme, verso la ricerca di innovazione di processi e di prodotti, verso modalità migliori di produzione per generare valore per i soggetti aziendali ma anche per i soggetti esterni.

Critico per l'implementazione di strategie per l'efficienza energetica, anche per mantenere margini adeguati e la competitività sul mercato, è il **miglioramento del sistema informativo aziendale**, dal sistema di contabilità generale, che deve consentire di avere situazioni infra-annuali tempestive, al sistema di contabilità gestionale, per valutare i costi di produzione e le stesse politiche di prezzo.

6.2.1 La valutazione della marginalità

Nella situazione di incertezza provocata dall'inflazione, l'azienda deve considerare attentamente le variabili sulle quali poter agire per migliorare la propria condizione di equilibrio economico.

Ai fini dell'equilibrio economico i prezzi di vendita dei prodotti impattano sui ricavi; i prezzi di acquisto dei fattori produttivi impattano sui costi, i volumi di acquisto/vendita/produzione sono influenzati dai costi e dai ricavi, e se sulla base dei costi fissi previsti/sostenuti e il ricavo unitario per prodotto, è possibile stimare il volume di vendita che faccia raggiungere il punto di pareggio.

La capacità di raggiungere l'equilibrio economico richiede di valutare la propria marginalità, al fine di verificare quali sono i KPI che la possano impattare.

La contabilità ci consente di disporre di un **conto economico a valore aggiunto** che ci può illustrare

l'equilibrio operativo e quello globale. Pertanto sarà opportuno preparare un report che confronti nel tempo la dinamica dei ricavi, la dinamica dei costi, al fine di un controllo gestionale tempestivo.

Tavola - Report conto economico a valore aggiunto

Descrizione		2021 Consuntivo	2022 Previsione	2022 Consuntivo	2023 Previsione	2023 Consuntivo
	Ricavi di vendita					
+/-	Variazione delle rimanenze					
-	Acquisti, prestazioni di servizi, altri costi esterni					
=	Valore aggiunto					
-	Costo del personale					
=	Margine Operativo Lordo (EBITDA)					
-	Ammortamenti/ svalutazioni					
=	Reddito operativo (EBIT) Equilibrio economico operativo					
+/-	Proventi / oneri finanziari					
+/-	Proventi/ oneri straordinari					
=	Risultato ante imposte					
-	Imposte d'esercizio					
=	Risultato d'esercizio (Utile/Perdita) Equilibrio economico globale					

Il prospetto, semplificato, in quanto sarà opportuno riferirlo a periodi anche infra-annuali e prevedere una colonna per gli scostamenti, suggerisce l'importanza di una attenta valutazione della marginalità, procedendo a confronti nel tempo e con le previsioni del budget, attuando analisi di sensitività prospettiche.

La verifica periodica dell'andamento di ricavi, costi, margini è essenziale per la **verifica di condizioni di continuità aziendale** e per il rapporto con la banca.

Dalle previsioni sulla gestione delle dinamiche economiche, ricavi, costi, etc., derivano infatti

le ricadute sulla gestione finanziaria: ai ricavi di vendita, sulla base delle politiche commerciali, in termini di condizioni di credito concesse ai clienti, si associano le previsioni sugli incassi. Sulla base degli ordini e delle previsioni sul flusso dei costi e delle condizioni di acquisto dei fattori produttivi, si associano le previsioni relative al flusso delle uscite.

Questa analisi diventa critica non solo per la gestione, ma è importante anche per avere un rapporto consapevole con la banca: la redazione di un **budget di cassa mensilizzato** consentirà di valutare se i flussi di cassa che si prevedono in entrata siano adeguati a far fronte agli impegni operativi in uscita e al servizio del debito verso la banca.

Il fatto che gli analisti considerino l'EBITDA come un proxy del *cash flow*, fa comprendere come già un'analisi attenta del conto economico sia importante per l'azienda per valutare le interrelazioni fra dinamica economica e equilibrio finanziario, soprattutto in una situazione in cui per l'inflazione i tassi di interesse sono in aumento, rendendo più costoso il ricorso al credito.

Valutare volumi e dinamica del fabbisogno finanziario diventa essenziale in quanto esso è funzione non solo delle scelte di investimento nel capitale produttivo, che si riflettono in scadenze per rate di mutui e di canoni di *leasing*, ma anche dell'investimento nel capitale circolante, che determina il valore dei crediti, delle scorte e dell'indebitamento verso i fornitori.

In una situazione in cui aumenta il volume di risorse che devono essere destinate al regolamento degli acquisti dei fattori produttivi, la scelta di quali alternative sia percorribili per coprire tale fabbisogno finanziario incrementale richiede particolare attenzioni. Per valutare le alternative

disponibili, a parte la conoscenza della qualità e durata del fabbisogno, sarà opportuno conoscere i mercati alternativi alla banca, come il fintech, dove piattaforme ormai sicure e liquide mettono in contatto aziende con eccedenza e scarsità di risorse, per un impiego soddisfacente per entrambi.

6.2.2 La valutazione dell'equilibrio finanziario

L'andamento economico influenza l'equilibrio finanziario: le crisi sono spesso riferibili a squilibri economici, che, senza le opportune manovre correttive, successivamente si traducono anche in squilibri finanziari e patrimoniali: si potrebbe definire *latente* la crisi caratterizzata da uno squilibrio economico, che diventa una crisi *manifesta* quando intacca l'equilibrio finanziario, sino ad arrivare a una crisi acuta quando viene intaccato anche l'equilibrio patrimoniale.

La società si trova in equilibrio finanziario quando è in grado di disporre di capitale monetario adatto a coprire e colmare il proprio **fabbisogno finanziario**.

Il fabbisogno finanziario può essere definito come il complesso delle risorse finanziarie necessario per acquisire i fattori produttivi e consentire così la continuità della gestione. La condizione da soddisfare sarà quindi che:

$$\text{Liquidità finanziaria} > 0 = \text{Debiti} + \text{Investimenti necessari}$$

Le condizioni di equilibrio finanziario, affinché restituisca un risultato chiaro e veritiero, deve essere valutata seguendo due criteri:

- a) **un criterio quantitativo**, per cui i volumi delle entrate devono essere maggiori dei volumi delle uscite derivanti dalla gestione aziendale;

b) **un criterio temporale**, in cui le entrate devono, in ogni istante, essere tali da riuscire a coprire le uscite nel momento in cui si manifestano.

La maggior parte delle aziende non è in grado di soddisfare appieno il criterio temporale, da qui la necessità di ricorso al credito bancario a breve che, se momentaneo ed equilibrato rispetto alla propria capacità di ottenere credito, non è indice di squilibrio.

Questo significa che in azienda devono essere costantemente monitorati i tempi di incasso dei crediti maturati e i tempi di pagamento dei debiti sorti, valutando attentamente il rischio di mancati pagamenti da parte dei clienti e gli oneri finanziari impliciti presenti nel debito di fornitura.

Tale valutazione in sede consuntiva trova nell'analisi del rendiconto finanziario la fonte informativa di riferimento, mentre la predisposizione di piani finanziari rappresenta la modalità per valutare adeguatamente il proprio fabbisogno finanziario, come illustrato nella tavola seguente, e scegliere le modalità di copertura in termini economici e finanziari più adeguati ad assicurare la continuità aziendale e l'andamento profittevole nel tempo.

Tavola - Il fabbisogno finanziario

a) Stima della capacità di autofinanziamento:	b) Stima fabbisogno finanziario lordo:
Utile/perdita dell'esercizio (+/-)	Variazione del capitale circolante netto commerciale (+/-)
Ammortamenti dell'esercizio (+)	Investimenti/disinvestimenti (+/-)
Accantonamento netto al Fondo T.F.R. (+)	Rimborso finanziamenti b.t. e mlt (-)
Accantonamenti netti fondi rischi (+)	Fabbisogno finanziario lordo (=)
Autofinanziamento lordo aziendale (=)	

Da cui:

Fabbisogno finanziario lordo

- **autofinanziamento lordo (cash flow)**

= **Fabbisogno finanziario netto**

Il prospetto precedente può essere ricavato dal modello di rendiconto finanziario in via indiretta, la

cui redazione, richiesta dal codice civile per le società che redigono il bilancio in via ordinaria, è altrettanto utile anche per le società minori, per comprendere meglio il collegamento della dimensione economica con quella finanziaria e con quella patrimoniale: può segnalare come mai, pur in presenza di un risultato economico positivo, in calce al conto economico, la società si trovi in una situazione di tensione finanziaria.

È opportuno infatti tenere distinti gli obblighi derivanti dal codice civile, che hanno come riferimento obiettivi di tutela dei terzi, dall'interesse dell'imprenditore che deve avere i numeri per prendere decisioni.

La redazione del **rendiconto finanziario**, in via consuntiva e/o in via prospettica esplicita le interrelazioni fra dinamica economica, legata alla competenza economica, e dinamica finanziaria, legata al succedersi di flussi di liquidità in entrata e in uscita.

Il modello proposto dall'OIC, di cui alla tavola seguente, nella prima parte propone la stima della capacità di autofinanziamento, che è collegata al risultato reddituale, rettificato per considerare i costi non monetari, quali l'ammortamento, imputati all'esercizio in applicazione del principio di competenza economica (art. 2423-bis c.c.).

Il modello suggerisce di valutare le risorse derivanti dalla gestione operativa, intesa come insieme delle operazioni il cui risultato si riflette sul reddito operativo, ovvero prima dei proventi e oneri finanziari e delle imposte e di eventi non ricorrenti, procedendo dal risultato netto del conto economico e riconciliandolo con la grandezza del reddito operativo (EBIT), margine che si deriva dallo schema di analisi del conto economico.

Al reddito operativo vengono sommati i costi non monetari (ammortamenti e svalutazioni) per arrivare alla figura del *cash flow* potenziale, che potrebbe diventare un **flusso di cassa** effettivo solo se l'investimento nel circolante operativo restasse costante.

Ma le politiche commerciali e le strategie di crescita o problematiche del mercato possono portare a un incremento dell'investimento nei crediti verso clienti, nel valore delle scorte e di altri crediti. In parte il circolante potrebbe essere finanziato da un incremento del credito di fornitura, per le dilazioni concesse dai fornitori, e per l'incremento di altri debiti di funzionamento: la differenza fra aumento delle attività correnti al netto dell'aumento delle passività correnti operative porta a stimare il fabbisogno per capitale circolante, che dedotto dal *cash flow*, consente di valutare l'effettiva capacità di monetizzare l'utile.

Eventuali tensioni con la banca potrebbero invece consigliare di attuare politiche per la riduzione dell'investimento nel circolante, riducendo i volumi di merce a magazzino, attuando politiche di incasso più veloci dei crediti e chiedendo ulteriori finanziamenti ai fornitori, liberando così risorse monetarie; si deve osservare tuttavia che tale scelta potrebbe avere effetti sulla competitività e sui margini, per la modifica dei rapporti con la clientela o per maggiori costi degli approvvigionamenti.

Dal flusso netto di cassa operativo, deducendo gli oneri finanziari pagati e le imposte pagate, tenendo conto utilizzo di fondi accantonati, si perviene al calcolo del flusso netto di cassa della gestione corrente (A), che evidenzia il volume di risorse disponibili per eventuali nuovi investimenti e per il rimborso dei debiti.

A questo proposito si può osservare che un'azienda matura ha flussi di nuovi investimenti spesso inferiori allo stanziamento per quote di ammortamento, mentre aziende in fase di start-up devono affrontare investimenti ulteriori, incrementando il loro fabbisogno, non essendo il flusso di autofinanziamento sufficiente a finanziare la crescita.

A questo riguardo gli analisti giungono al calcolo del "free cash flow", ovvero confrontano il flusso di cassa della gestione coerente (A) con il valore degli investimenti incrementali (B): se positivo significa che l'azienda genera risorse disponibili per rimborsare i finanziamenti ottenuti in fase di avvio e per remunerare gli azionisti, se negativo illustra il fabbisogno da coprire.

Nel rapporto con la banca, a questo riguardo, la situazione iniziale dell'azienda e la rischiosità del nuovo investimento suggeriranno la modalità migliore per la copertura del fabbisogno finanziario netto, ricercando un equilibrio soddisfacente fra debito e capitale di rischio. Tale scelta di copertura diventa particolare sfidante in situazione di inflazione e di tassi di interesse in aumento, in quanto sarà necessaria valutare la redditività e la rischiosità degli investimenti da attuare, in modo da individuare un mix di finanziamenti che non aumentino il livello di rischio percepito dai finanziatori.

In un contesto di sfide legate al cambiamento climatico, impostare strategie di sviluppo che considerino la sostenibilità del *business* in termini sia ambientali che sociali, oltre che economico finanziari, possono trovare maggior possibilità di finanziamento, per l'azione della stessa UE che con i suoi piani d'azione si propone di sostenere la transizione energetica, suggerendo alle imprese, con la tassonomia verde, gli ambiti di investimento che

possono trovare maggior accoglienza da parte dei finanziatori (finanza sostenibile).

Tavola - Rendiconto finanziario	2021 Consuntivo	2022 PreConsuntivo	2023 Previsione
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio			
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività			
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (proxi reddito operativo)			
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
Accantonamenti ai fondi FFR			
Ammortamenti delle immobilizzazioni			
Svalutazioni per perdite durevoli di valore			
Altre rettifiche per elementi non monetari			
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto operativo (cash flow operativo)			
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
Decremento/(incremento) delle rimanenze			
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Decremento/(incremento) dei crediti diversi e altre attività			
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori			
Incremento/(decremento) debiti diversi e altre passività			
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (flusso di cassa operativo)			
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo dei fondi)			
4. Flusso finanziario delle altre rettifiche			
Flusso finanziario dell'attività corrente (A)			
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Investimenti)			
Disinvestimenti			

<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)			
Disinvestimenti			
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)			
Disinvestimenti			
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(Investimenti)			
Disinvestimenti			
<i>Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>			
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)			
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
<i>Mezzi di terzi</i>			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche			
Accensione finanziamenti It			
Rimborso finanziamenti It			
<i>Mezzi propri</i>			
Aumento di capitale a pagamento			
Cessione (acquisto) di azioni proprie			
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati			
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)			
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)			
<i>Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X</i>			
<i>Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X</i>			

6.2.3 La valutazione dell'equilibrio patrimoniale

Quando l'azienda si rivolge alla banca per la richiesta di sostegno finanziario, l'istruttoria di fido considera *in primis* la sussistenza di **condizioni di equilibrio patrimoniale**, al fine di monitorare il livello di rischio di credito che presenta il cliente. Tale monitoraggio è richiesto dalle stesse autorità bancarie, il cui obiettivo è la stabilità del sistema bancario.

Le linee guida EBA su *Loan Origination and Monitoring*¹⁰ sono molto pervasive e si occupano

¹⁰ Sugli effetti delle linee guida dell'EBA sull'attività finanziaria si rimanda a: G. De Lau-

di una pluralità di aspetti dei processi creditizi bancari. Il quadro generale delle tecniche di analisi dell'affidabilità del debitore-impresa delineate dall'EBA segue un modello organico che inizia dall'esame del modello di business dell'impresa, per continuare con la costruzione e valutazione dei preventivi finanziari e al loro assoggettamento ad analisi di sensitività.

L'EBA alla fine indica alle banche, negli allegati al documento, una serie specifica di *criteria* (Annex1) e di *credit-specific metrix* (Annex 3) molto dettagliati. I *credit-granting criteria* che vanno considerati nell'ambito delle *credit risk policies* and *procedures* riguardanti tutte le tipologie di debitori imprese sono molto dettagliati e chiedono alle banche anche di indicare dei limiti di accettabilità. Nel successivo paragrafo analizzeremo un esempio di documentazione richiesta dalla banca per la concessione/revisione del fido, che riprende tali linee guida.

La prassi e la dottrina suggeriscono che le condizioni di equilibrio patrimoniale, per un'azienda, possono essere verificate considerando tre dimensioni:

- 1) l'elasticità degli impieghi, per l'analisi dell'equilibrio patrimoniale dal lato ATTIVO;
- 2) la congruità tra le fonti di finanziamento e impieghi nel medio/lungo termine, per valutare l'equilibrio patrimoniale tra ATTIVO e PASSIVO;
- 3) il livello di indebitamento aziendale, con l'analisi dell'equilibrio patrimoniale dal lato PASSIVO.

rentis, Analisi finanziaria e processi del credito dopo le linee -guida EBA, ABISERVIZI, Bancaria Editrice, 2021.

Di seguito le definizioni.

1. ELASTICITÀ DEGLI IMPIEGHI > EQUILIBRIO PATRIMONIALE DAL LATO ATTIVO

L'analisi della elasticità degli impieghi di un'azienda ha l'obiettivo di valutare quanto la stessa, tramite le proprie attività liquide, sia in grado di **adeguarsi tempestivamente ed economicamente ai cambiamenti che si possono verificare nel mercato.**

Il rapporto tra attività correnti e attività totali viene così ad esprimere l'elasticità strutturale di un'impresa. Occorre osservare che tale rapporto dipende non solo dalle scelte aziendali, ma dipende dal settore di appartenenza e dalle stesse regole contabili.

Se l'azienda utilizza beni in *leasing* e redige il bilancio secondo i principi italiani, i beni utilizzati con un contratto di *leasing* non sono riportati fra le attività, riducendo il volume delle attività non correnti.

Ma nella sostanza un bene in *leasing* pone ugualmente dei vincoli gestionali, in quanto per poterlo utilizzare si deve assicurare il pagamento del canone alla scadenza. Ne deriva che l'analisi che spesso la banca conduce prevede l'iscrizione nell'attivo non corrente del diritto d'uso del bene, mentre nel passivo troverà evidenza il debito per quote capitali verso la società di *leasing*. L'iscrizione del contratto di *leasing* secondo il principio della sostanza, previsto dal principio internazionale IFRS 16, modifica la situazione patrimoniale e consente alla banca di valutare meglio il valore degli impegni in scadenza della società.

Un adeguato grado di elasticità dell'attivo indica la quota facilmente liquidabile nel breve termine ed è sintomo di un'azienda in equilibrio patrimoniale, quindi in grado di fronteggiare cambiamenti repentini di mercato.

2. CONGRUITÀ TRA LE FONTI DI FINANZIAMENTO E GLI IMPIEGHI NEL MEDIO/LUNGO TERMINE > equilibrio patrimoniale TRA ATTIVO e PASSIVO

L'analisi sulla congruità tra fonti ed impieghi del proprio bilancio permette all'azienda di comprendere se le proprie attività a lungo termine (prevalentemente le immobilizzazioni) siano coperte dal patrimonio netto, oppure, in via secondaria, dai debiti a medio e lungo termine.

Se ciò non fosse vero, si verificherebbe una situazione di disequilibrio patrimoniale e finanziario, in quanto le fonti a breve termine andrebbero a finanziare attività a lungo termine (immobilizzazioni) che avranno un ritorno finanziario più distante nel tempo, generando così un disallineamento temporale tra fonti impiegate e attività liquidabili.

A livello statico tale congruità è messa in evidenza dal margine di struttura che confronta il patrimonio netto con le immobilizzazioni. Se tale margine è negativo, si evidenzia una carenza di mezzi propri.

In una logica di equilibrio tuttavia se le immobilizzazioni sono coperte con finanziamenti a medio termine, il riferimento è al margine di struttura secondario: se positivo significa che l'azienda presenta comunque un equilibrio patrimoniale e finanziario, in quanto non si verifica un disallineamento temporale tra risorse impiegate e attività ottenute.

3. LIVELLO DI INDEBITAMENTO AZIENDALE > EQUILIBRIO PATRIMONIALE DAL LATO PASSIVO

Effettuare un'analisi sul livello di indebitamento dell'azienda significa comprendere come l'azienda stessa si stia finanziando per sopravvivere e crescere.

Tramite questa verifica è possibile indagare la composizione percentuale del passivo della società,

per capire se il finanziamento avvenga tramite mezzi propri (Patrimonio netto), o mezzi di terzi (Debiti a breve e medio termine).

Il livello di indebitamento è quindi messo in evidenza dal rapporto tra debiti e patrimonio netto. Questo rapporto può considerare l'incidenza di tutti i debiti, commerciali e finanziari, in rapporto al patrimonio netto, o considerare solo l'indebitamento finanziario verso istituti finanziari.

La prassi bancaria suggerisce parametri di valutazione di tale indicatore.

Debiti/Patrimonio netto < 3	Equilibrio
$3 < \text{Debiti} / \text{Patrimonio netto} < 5$	Allerta/rischio
Debiti/Patrimonio netto > 5	Grave allerta/ grave rischio

La prassi suggerisce che un elevato tasso di indebitamento comporta rischi crescenti.

Un'azienda che si trovi con un livello di indebitamento verso terzi che sovrasta il capitale proprio può incorrere in vari **problemi di natura gestionale, economica e finanziaria**, come:

- a) **richiesta di rimborso anticipata dai vari creditori**, in quanto giudicano l'impresa rischiosa;
- b) **aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti erogati**, in quanto le banche tenderanno a coprirsi del rischio di un mancato rimborso applicando spread maggiori;
- c) **modifica delle condizioni da parte dei fornitori** che, temendo di non essere pagati a scadenza, chiederanno regolamenti alla consegna del bene, fino ad arrivare al potenziale blocco delle forniture, con conseguente blocco parziale/totale della produzione;
- d) **difficoltà ad accedere ad altre linee di credito**,

in quanto i potenziali finanziatori i inquadreranno l'impresa come rischiosa e non solvibile.

In tale situazione si pone per l'azienda la necessità di **ridimensionare il suo indebitamento**. Tale strategia passa da:

- a) **rinegoziazione dei debiti verso banche:** allungamento scadenze / moratorie / nuove concessioni;
- b) **rimodulazione dei giorni medi di pagamento** (modifica scadenze con fornitori);
- c) **rimodulazione dei giorni medi di incasso** (concessione sconti cassa per riduzione tempi di incasso/riciesta pagamenti in parte anticipati);
- d) **accesso agli strumenti previsti dal nuovo codice della crisi** (es. composizione negoziata della crisi, ma a determinate condizioni).

6.3 La predisposizione della richiesta di credito alla banca in situazioni inflazionistiche

Nelle pagine precedenti abbiamo discusso un quadro su come monitorare da parte dell'imprenditore, con l'assistenza del commercialista, gli equilibri dell'impresa, sottolineando come, in attuazione dell'art. 2086 c.c., in periodi di scenari incerti sia necessario disporre di "adeguati assetti organizzativi", ovvero di avere una organizzazione che definisca bene ruoli e responsabilità, che i processi amministrativi siano ben definiti, e che sia stato implementato un sistema di contabilità generale e gestionale in grado di fornire tempestivamente le informazioni per assumere decisioni consapevoli.

La documentazione che richiede la banca in occasione di processi di revisione/concessione di nuovo

credito non sono di fatto lasciati alla discrezionalità dell'ente, ma trova fondamento in interventi delle autorità monetarie europee e italiane. Il riferimento è al documento: European Banking Authority (EBA), *Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti*, del 29/05/2020.

Tale pubblicazione, al comma 86, recita: “Ai fini della **valutazione del merito creditizio** delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:

- a) **finalità del prestito**, se pertinente per il tipo di prodotto;
- b) **reddito e flusso di cassa**;
- c) **posizione e impegni finanziari**, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;
- d) **modello di business** e, se del caso, struttura aziendale;
- e) **piani aziendali** supportati da proiezioni finanziarie;
- f) **garanzia reale** (per i prestiti garantiti);
- g) altri **fattori di attenuazione del rischio**, come eventuali garanzie personali;
- h) **documentazione legale** specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti)”.

Operativamente queste indicazioni, soprattutto nella situazione attuale che vede i finanziamenti garantiti dallo stato, ottenuti durante la pandemia, in scadenza, prevede che l'azienda produca:

- **Panoramica dell'azienda:** settore di riferimento e filiera produttiva;
- **Bilancio d'esercizio** degli ultimi due anni e *ratios* relativi;
- **Richiesta di finanza**, specificandone la finalità;
- **Analisi SWOT**, da considerare sia negli aspetti qualitativi e quantitativi;
- se la società appartiene al gruppo, la **struttura del gruppo** e le **quote di partecipazione** a eventuali società controllate.

La domanda che si deve porre il commercialista è se il bilancio d'esercizio è chiaro ed esaustivo e contiene la pluralità delle informazioni di cui la banca necessita, come richiesta dai sistemi esperti di *Business Intelligence* che vengono impiegati dalla banca nella prima fase di analisi della clientela.

La pluralità delle banche italiane fanno riferimento al sistema Cerved di analisi di bilancio, che fornisce un primo indicatore di *scoring*, che poi sarà completato con l'analisi qualitativa, orientata a comprendere il modello di business dell'azienda, i suoi punti di forza e di debolezza e sempre più, per le indicazioni della UE sulla sostenibilità e la normativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari (SFDR), sui rischi ambientali, sociali e legati alla *governance*, oltre che sui fattori di rischio economico-finanziari legati allo scenario di *business*; segue quindi l'analisi andamentale, che utilizza le informazioni della centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia, banca dati a cui le banche comunicano i rapporti di credito con la clientela.

Con riferimento al modello di analisi di bilancio del sistema Cerved si ricorda che richiede la riclassificazione dei debiti verso i fornitori commerciali distinti da quelli verso il sistema

finanziario: l'assenza di informazioni nella nota integrativa sulla caratteristica dell'indebitamento avrà come conseguenza la percezione di una maggior rischiosità dell'azienda stessa.

Può essere comprensibile l'atteggiamento dell'imprenditore di limitare al minimo le informazioni da inserire nel bilancio e nella nota integrativa. In questo caso possono essere predisposte informazioni aggiuntive solo per le banche finanziatrici nelle modalità richieste (carta intestata, firma del titolare, veridicità di quanto attestato).

6.3.1 Le linee guida dell'EBA sul monitoraggio del credito

Può essere di interesse approfondire le richieste dell'EBA in merito al **monitoraggio del credito**. Al punto 120 delle linee guida si legge: "Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile ...

121. Nell'effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:

- a) analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, come indicato di seguito;
- b) analizzare la struttura organizzativa, il modello di *business* e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;
- c) determinare e valutare il *credit scoring* o il *rating* interno del cliente, quando possibile, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;
- d) considerare tutti gli impegni finanziari del cliente, come le linee di credito impegnate, utilizzate

e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale;

- e) se rilevante, valutare la struttura dell'operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale”.

La pervasività delle linee guida suggerisce al commercialista che segue l'azienda l'implementazione di un sistema di raccolta di dati e delle informazioni improntato alla massima trasparenza, condizione essenziale per la valutazione del merito creditizio.

Le linee guida continuano dando indicazioni sulle modalità di **analisi della posizione finanziaria** del cliente:

“128. Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria nell'ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:

- a) la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e il flusso di cassa;
- b) se del caso, il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla

linea di credito in esame;

- c) se del caso, il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
- d) se del caso, la probabilità di default, sulla base del *credit scoring* o del *rating* interno;
- e) l'uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto”.

Particolare attenzione va posta al punto 131 delle linee guida:

“131. Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso”.

Le linee guida richiedono un'attività più incisiva per le **imprese di maggiori dimensioni**. A tal riguardo si legge al punto 146: “Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente.”

L'analisi della posizione finanziaria del cliente per le

imprese maggiori, punto 150, oltre a quanto richiesto al punto 128, suggerisce: “Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione del ciclo di conversione di cassa del cliente, per misurare il tempo necessario all’impresa per convertire l’investimento in scorte e altri apporti di risorse in disponibilità di cassa attraverso la vendita dei suoi specifici beni e servizi. Gli enti dovrebbero essere in grado di comprendere il ciclo di conversione di cassa di un cliente per stimare il fabbisogno di capitale circolante e individuare i costi ricorrenti, al fine di valutare la sua continua capacità di rimborsare le linee di credito nel tempo”.

Dalla lettura di tali indicazioni, si evidenzia come la richiesta di un finanziamento debba a priori verificare, attraverso la redazione di piani finanziari prospettici e di budget di cassa la fattibilità dell’investimento e il livello di rischio che potrebbe presentare, in situazioni alternative di scenario.

Ne deriva che il commercialista, soprattutto in questo periodo di inflazione, deve impostare insieme al cliente delle **analisi di sensitività**, per valutare l’adeguatezza dei margini a servire il debito, in termini sia di copertura degli interessi che di rimborso del capitale, in ipotesi diverse di scenario.

A questo riguardo si osservi che le linee guida propongono un elenco degli **accadimenti che possono modificare la situazione dell’azienda**: “158. Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni future sfavorevoli, gli enti dovrebbero tenere conto dei seguenti eventi, che sono particolarmente rilevanti per le circostanze specifiche e il modello di business del cliente:

Eventi idiosincratici

a) un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei

margini di profitto di un cliente;

- b) un evento di perdita operativa grave ma plausibile;
- c) il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
- d) il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
- e) un grave ma plausibile danno alla reputazione;
- f) un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;
- g) variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;

Eventi di mercato

- h) un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;
- i) una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;
- j) una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;
- k) un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.

Queste indicazioni possono essere riassunte in una **check list** che consulente e imprenditore assieme utilizzano per la valutazione della propria situazione aziendale e delle prospettive future dell'azienda.

A completamento di questa disamina è di interesse ricordare quali siano gli indicatori che l'EBA richiama negli allegati al documento, indicatori che un sistema di analisi di bilancio è in grado di fornire e che possono rappresentare il “quadro di controllo” dell'andamento aziendale.

Nell'**Allegato 1 – Criteri di concessione del credito**, l'EBA suggerisce che le banche dovrebbero riferirsi ai seguenti parametri, definendo anche per essi dei limiti di accettabilità.

...

14. Limiti accettabili per il rapporto di copertura del servizio del debito

15. Limiti accettabili per il rapporto di copertura degli interessi

16. Limiti accettabili per l'EBITDA

17. Limiti accettabili per il coefficiente di leva finanziaria

18. Limiti accettabili per il rapporto *debt-to equity*

19. Limiti accettabili per il rapporto *loan-to-cost*

20. Limiti accettabili per il rapporto *cash flow-to-debt service*

21. Limiti accettabili per l'indicatore *return-to-equity* e redditività dei mezzi propri

22. Limiti accettabili per il tasso di capitalizzazione (risultato netto di gestione/valore di mercato)

...

Queste indicazioni sono alla base della definizione di alcuni indicatori diagnostici, sviluppati dalla prassi bancaria, per valutare la sostenibilità del debito o la necessità di una rinegoziazione:

Debito finanziario/Ricavi < 30%

Debito finanziario/EBITDA < 3

Debito finanziario/Patrimonio netto < 3

Flusso di cassa operativo /Servizio del debito > 1,2

Naturalmente con il Patrimonio netto > minimo vitale

Se i parametri sono soddisfatti, la dimensione del debito finanziario viene ritenuta fisiologica, mentre per la parte eccedente del debito si prevede la rinegoziazione.

Il tema del rapporto banca impresa è considerato specificatamente anche dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCI), di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come aggiornato con le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

All'art. 3 del CCI, comma 4, sono individuate alcune fattispecie che sono considerate segnali per la previsione di probabili situazioni di crisi. Il comma, oltre a citare situazioni di indebitamento specifiche verso dipendenti, fornitori, richiama alla lettera c): "l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni".

Il CCI prosegue indicando alla lettera d) l'esposizione verso "creditori pubblici"¹¹.

A completamento delle informazioni che la banca potrebbe richiedere nell'impostazione di una pratica

¹¹ Si rimanda agli specifici capitoli di questo Taccuino per l'approfondimento sul Codice della crisi d'impresa. Si segnalano inoltre i limiti che sono previsti attualmente per la definizione di default in ambito bancario: a) condizione oggettiva ("past- due criterion")- il debitore è in arretrato di oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di una obbligazione rilevante, la rilevanza essendo definita quando l'arretrato supera entrambe le seguenti soglie: i) in termini assoluti 100 euro per le esposizioni in dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni (soglia assoluta); ii) in termini relativi : 1 % di tutte le esposizioni facenti capo al sistema degli intermediari finanziari; b) condizione soggettiva ("unlikelihood to pay") - L'intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

di fido, si riportano gli indicatori previsti dall'Allegato n. 3 dell'EBA -LOM.

Allegato 3 – Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito

(B. Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese)

6. Equity ratio (capitale proprio/attività totali)

7. Debt-to-equity ratio (a lungo termine)

8. EBITDA

9. Debt yield (risultato netto di gestione/importo del prestito)

10. Debito gravato da interessi/EBITDA

11. Enterprise value (somma del valore di mercato delle azioni ordinarie, delle azioni privilegiate, dei debiti e degli interessi di minoranza, meno la liquidità e gli investimenti)

12. Capitalisation rate (risultato netto di gestione/valore di mercato)

13. Qualità dell'attivo

14. Total debt service coverage ratio (EBITDA/servizio del debito complessivo)

15. Cash debt coverage ratio (flusso di cassa netto generato dall'attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)

16. Coverage ratio (totale delle attività correnti diviso per il totale del debito a breve termine)

17. Analisi dei flussi di cassa futuri

18. Rendimento delle attività totali

19. Debt service

20. Loan to cost (LTC)

21. Interest coverage ratio

22. Return on equity ratio (utile al netto di interessi e imposte/media del capitale proprio)

23. Redditività del capitale investito

24. Margine di profitto netto

25. Andamento del fatturato

6.3.2 Un'esemplificazione di una pratica di fido

Dopo aver definito lo scenario di riferimento, si presenta una sintesi di come impostare la richiesta di affidamento verso la banca.

Il fascicolo che il commercialista deve preparare, insieme all'imprenditore, potrebbe avere il seguente indice:

- 1) Sintesi della richiesta di aumento della linea di fido/di altra tipologia di fido
- 2) Presentazione della società e del gruppo
- 3) Dati finanziari storici della società (3-5 anni)
- 4) Dati finanziari prospettici e business plan (3-5 anni)
- 5) Richiesta del finanziamento
- 6) Analisi sulla sostenibilità del debito.

Il **punto 1** riassume sinteticamente l'obiettivo della richiesta, mentre il **punto 2** richiede la stesura di una documentazione che, partendo dall'anagrafica della società (responsabili, dati CCIAA, siti, etc.), illustri la storia, la struttura della società, il mercato, i prodotti, i clienti, la catena del valore, i fornitori, la *supply chain* in cui si opera, i concorrenti, l'analisi SWOT sui punti di forza e di debolezza dell'azienda.

Si tratta di informazioni che l'azienda dovrebbe avere al suo interno, in quanto essenziali per definire le scelte strategiche.

Il **punto tre** prevede la presentazione dei bilanci storici degli ultimi tre esercizi, naturalmente se la domanda è rivolta ad altro operatore diverso da quello abituale. Tali documenti sono rielaborati dalla

banca, secondo i propri sistemi esperti.

Nelle seguenti Tavole un esempio di analisi, che riprende quanto illustrato nelle pagine precedenti.

Lo schema illustra l'importanza che la banca dà alla valutazione della marginalità. Quindi comprendere come la variazione dei prezzi e le scelte di efficientamento della produzione si riflettono su tali margini è la riflessione principale che deve essere svolta.

Schema di analisi conto economico sintetico	Analisi ultimi tre esercizi		€/000			
	2019	%	2020	%	2021	%
Ricavi delle vendite	52.411	99,90%	45.869	100,17%	59.409	96,43%
Variazione prodotti finiti e lavori in corso e altri ricavi	55	0,10%	(78)	-0,17%	2.199	3,57%
Valore della produzione	52.466	100,00%	45.791	100,00%	61.608	100,00%
Costi materie prime	(35.570)	-67,80%	(30.826)	-67,32%	(43.412)	-70,46%
Costi per servizi	(9.650)	-18,39%	(7.861)	-17,17%	(10.326)	-16,76%
Costi per godimento beni di terzi	(699)	-1,33%	(375)	-0,82%	(571)	-0,93%
Costi per il personale	(5.431)	-10,35%	(4.412)	-9,64%	(6.078)	-9,87%
Variazione rimanenze m.p., merci e di consumo	185	0,35%	(594)	-1,30%	1.001	1,62%
Altri costi/ricavi	232	0,44%	1.049	2,29%	674	1,09%
Oneri diversi di gestione	(297)	-0,57%	(322)	-0,70%	(281)	-0,46%
EBITDA	1.236	2,36%	2.450	5,35%	2.615	4,24%
Ammortamenti e svalutazioni	(266)	-0,51%	(253)	-0,55%	(1.107)	-1,80%
EBIT	970	1,85%	2.197	4,80%	1.508	2,45%
Proventi e oneri finanziari	(900)	-1,72%	(811)	-1,77%	(757)	-1,23%
Proventi e oneri di carattere eccezionale		0,00%		0,00%		0,00%
Rettifica attività finanziarie		0,00%		0,00%		0,00%
Risultato ante imposte	70	0,13%	1.386	3,03%	751	1,22%
Imposte e tasse		0,00%		0,00%		0,00%
Risultato d'esercizio	70	0,13%	1.386	3,03%	751	1,22%

Osservazioni	2019	2020	2021
variazione valore della produzione Δ		-12,72%	34,54%
marginalità Δ		98,22%	6,73%
ratios:			
EBITDA %	2,36%	5,35%	4,24%

EBIT %		1,85%		4,80%		2,45%
Interest coverage (times) [copertura interessi] (X) [EBIT/ONERI FIN NETTI]		1,08		2,71		1,99
Profitability (Redditività) % RISULTATO/VALORE PROD.		0,13%		3,03%		1,22%

L'attenzione viene posta sull'andamento del fatturato, sulla marginalità, influenzata dal costo delle materie prime, sulla dinamica di alcuni ratios ritenuti particolarmente significativi della capacità di servire il debito, in particolare del rapporto fra EBIT e oneri finanziari.

Sintesi schema di stato patrimoniale civilistico	Analisi ultimi tre esercizi		€/000			
	2019	%	2020	%	2021	%
Credito vs Soci		-		-		-
Immobilizzazioni immateriali	8	0,02%	9	0,02%	13	0,02%
Immobilizzazioni materiali	8.368	16,43%	15.326	28,31%	14.402	25,80%
Immobilizzazioni finanziarie	5.409	10,62%	5.419	10,01%	5.418	9,71%
Rimanenze	17.240	33,86%	16.568	30,60%	19.794	35,46%
Crediti v/clienti	8.893	17,46%	8.762	16,19%	9.429	16,89%
Crediti v/altri	9.893	19,43%	6.202	11,46%	5.324	9,54%
		0,00%		0,00%		0,00%
Crediti per finanziamenti società partecipate		0,00%		0,00%		0,00%
		0,00%		0,00%		0,00%
Crediti tributari		0,00%	434	0,80%	202	0,36%
Crediti per imposte anticipate		0,00%		0,00%		0,00%
Altri crediti		0,00%	2	20,00%		0,00%
Altri titoli	834	1,64%	831	1,54%	829	1,49%
Disponibilità liquide	182	0,36%	506	0,93%	328	0,59%
Ratei e risconti attivi	95	0,19%	77	0,14%	74	0,13%
Totale attivo	50.922	100,00%	54.136	100,00%	55.813	100,00%
Patrimonio netto	5.207	10,23%	13.374	24,70%	13.613	24,39%
Finanziamento soci		0,00%		0,00%		0,00%
Fondo per rischi e oneri		0,00%		0,00%		0,00%
Fondo TFR	2.377	4,67%	2.464	4,55%	2.752	4,93%
Debiti verso banche	10.608	20,83%	11.040	20,39%	10.657	19,09%
Debiti verso altri finanziatori	8.438	16,57%	6.754	12,48%	5.722	10,25%
Acconti da clienti	4.924	9,67%	2.187	4,04%	1.657	2,97%
Debiti verso fornitori	13.675	26,85%	12.400	22,91%	14.092	25,25%
Debiti intercompany	2.124	4,17%	3.209	5,93%	4.539	8,13%
Debiti tributari	1.751	3,44%	966	1,78%	717	1,28%

Debiti verso istituti di previdenza	766	1,50%	609	1,12%	567	1,02%
Altri debiti	912	1,79%	987	1,82%	1.438	2,58%
Ratei e risconti passivi	140	0,27%	146	0,27%	59	0,11%
Totale passivo	50.922	100,00%	54.136	100,00%	55.813	100,00%

Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria netta, il bilancio viene rielaborato e produce la sintesi di cui alle Tavole seguenti.

Attività	2020	2021	Passività	2020	2021
Disponibilità liquide	1.414	1.231	Debiti verso banche B.T.	4.532	4.532
Crediti commerciali	8.762	9.429	Altri debiti finanziari B.T.		
Totale	10.176	10.660	Totale debiti finanziari B.T.	4.532	4.532
Rimanenze	16.568	19.794	Debiti commerciali	12.400	14.092
Altri crediti b.t.	6.638	5.526	Altri debiti B.T.	5.917	7.320
Totale attivo corrente	33.382	35.980	Totale passivo corrente	22.849	25.944
Immobilizzazioni materiali	15.326	14.402	Totale debito verso banche L.T.	6.508	6.125
			Fondo TFR	2.464	2.752
Immobilizzazioni immateriali	9	13	Altri debiti L.T.	8.941	7.379
Avviamento			Totale debiti L.T.	17.913	16.256
Immobilizzazioni finanziarie	5.419	5.418	Totale passività	40.762	42.200
			Capitale sociale	3.700	3.700
Attivo fisso	20.754	19.833	Altre voci PN	9.674	9.913
			Totale Patrimonio netto	13.374	13.613
Totale attivo	54.136	55.813	Totale passività e netto	54.136	55.813

Ratios	2020	2021
Capitale circolante netto	10.533	10.036
Rapporto corrente di liquidità	1,46	1,39
DSO (giorni) day sale outstanding	69	57
DIO (giorni) day inventory outstanding	130	120
DPO (giorni) day payment outstanding	114	93
Ciclo del circolante (giorni)	85	84
Solvibilità % (PN/ATTIVO)	25%	24%
PNF (debiti finanziari - disponibilità liquide)	9.626	9.426
PNF/EBITDA (x)	3,93	3,60

Nella tavola sopra riportata sono richiamati alcuni **indicatori sulla gestione del capitale circolante**, sulla solvibilità e sulla solidità aziendale, che riflettono le linee guida EBA.

L'analisi della situazione aziendale è completata

dalla Tavola successiva, che riassume le **grandezze principali del rendiconto finanziario**, mettendo in evidenza la capacità di servire il debito, DSCR, grandezza critica nel valutare se l'azienda è in situazione di continuità aziendale, come definito dallo stesso Codice della crisi.

Rendiconto finanziario	Analisi ultimi tre esercizi €/'000		
	2019	2020	2021
EBITDA	1.236	2.450	2.615
+/- Delta Rimanenze	(240)	672	(3.227)
+/- Delta Crediti Commerciali v/terzi	2.022	131	(667)
+/- Delta Debiti commerciali v/terzi	(1.224)	(1.274)	1.691
+/- Delta Acconti	(777)	(2.737)	(530)
Flusso di cassa gestione corrente	1.017	(758)	(118)
+/- Delta Crediti/debiti tributari	1.592	(1.219)	(18)
+/- Delta Crediti altri	907	3.690	878
+/- Delta Debiti altri	(467)	1.084	1.331
+/- Delta altre poste capitale circolante netto	(119)	(56)	331
+/- Delta Fondo TFR/Fondo rischi	179	87	288
Flusso di cassa gestione operativa	3.109	2.828	2.692
+/- Proventi/Oneri finanziari	(901)	(811)	(757)
+/- Proventi/Oneri di carattere eccezionale			
- Svalutazioni			
+/- Rettifiche attività finanziarie			
- Tasse			
Flusso di cassa gestione operativa netta	2.208	2.017	1.935
+/- Investimenti / Disinvestimenti	(303)	(7.222)	(185)
Flusso di cassa al netto degli investimenti	1.905	(5.205)	1.750
+/- Aumenti di capitale / Distribuzione di dividendi	(110)	6.780	(511)
+/- Accensione/Rimborsi finanziamenti soci			
Flusso di cassa al servizio del debito	1.795	1.575	1.239
+/- Debiti verso banche	(719)	431	(383)
+/- Debiti verso altri finanziatori	(1.043)	(1.683)	(1.033)
Flusso di cassa complessivo generato (assorbito)	33	323	(177)
Liquidità inizio periodo	149	182	505
Liquidità fine periodo	182	505	328

La Tavola sopra riportata evidenzia come di fronte a un *cash flow* positivo, come quantificato dall'EBITDA, margine prima degli ammortamenti, l'investimento nel circolante commerciale assorba rilevanti risorse, con la conseguenza di pervenire a un flusso di cassa connesso al core business negativo, che diventa

positivo solo per le variazioni di debiti e crediti intergruppo e altri debiti e crediti di funzionamento.

Il documento mette quindi in evidenza come gli investimenti effettuati abbiano utilizzato gli incentivi fiscali in termini di crediti d'imposta, investimenti che sono stati finanziati parzialmente con apporto di mezzi propri, indicatore del fatto che i soci credono nell'azienda, mentre la società continua nel rimborso dei debiti a scadenza.

Il giudizio sulla situazione di partenza deve quindi essere completato con l'analisi del **programma di investimenti** che si desidera attuare, le motivazioni e i riflessi di tale investimento sul *business plan*.

Sulla fattispecie dei modelli illustrati per l'analisi storica, l'imprenditore sarà richiesto di presentare, oltre al piano degli investimenti, a) **il piano finanziario**, b) **i conti economici previsionali**, c) **gli stati patrimoniali previsionali**.

L'elaborazione di tale documentazione è funzionale a definire il *cash flow* e a confrontarlo con il fabbisogno per gli investimenti. La stima del *free cash flow*, ovvero delle risorse disponibili dopo aver coperto gli investimenti, verrà quindi confrontata con i flussi previsti per l'ammortamento del debito finanziario, conducendo al calcolo del DSCR prospettico: un valore del rapporto > 1 indicherà la sostenibilità del debito sottoscritto.

Occorre sottolineare come le linee guida dell'EBA, la sfida del cambiamento climatico con i relativi interventi della UE nei riguardi delle banche, perché siano attori della transizione energetica¹², abbiano

¹² La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili, ammissibili per la finanza sostenibile. Questo potrebbe svolgere un ruolo importante nell'aiutare l'UE ad aumentare gli investimenti sostenibili e ad attuare il Green Deal europeo che mira a far diventare l'Europa il primo continente ad impatto climatico zero.

una rilevante influenza sul rapporto banca impresa: le imprese devono dotarsi di sistemi di controllo adeguati a monitorare il loro andamento, con particolare riferimento non solo alla sostenibilità economico finanziaria delle loro strategie, ma anche di quella ambientale e sociale, premessa per mantenere competitività sul mercato.

6.4 L'effetto dell'aumento dei tassi di interesse sulla gestione economico-finanziaria

L'insieme delle informazioni e degli indicatori presenti nelle linee guida EBA di fatto sono recepiti nei questionari che la banca chiede al cliente di compilare all'inizio e durante il rapporto, coerenti con l'obiettivo che il cliente imposti una strategia che conduca a una struttura finanziaria soddisfacente, in cui il livello di indebitamento obiettivo sia compatibile con la marginalità dell'impresa e con il suo livello di rischio.

In periodo di inflazione è rilevante valutare gli effetti dell'inflazione sull'economia dell'impresa. Un ausilio a tale analisi si ottiene dall'equazione delle redditività che confronta la redditività degli investimenti con il costo dell'indebitamento, mettendo in evidenza l'effetto della leva finanziaria sull'equilibrio economico globale e quindi come le scelte di indebitamento non possano andar disgiunte dall'analisi della rischiosità del business.

Emerge inoltre la necessità di valutare correttamente la capacità di coprire il maggior costo dell'indebitamento, da cui anche la ricerca di fonti di finanziamento alternative, che possano introdurre maggior elasticità nella gestione finanziaria.

Pur in una logica in cui l'obiettivo dell'azienda non

sia solo la remunerazione del capitale apportato dai soci, ma che persegue obiettivi più ampi, di creazione di valore condivisa fra tutti i partecipanti, evitando di addossare alla collettività esternalità negative (le aziende devono risolvere problemi, non crearne di nuovi), l'equilibrio economico è una condizione di perturbabilità dell'azienda, per una sopravvivenza profittevole nel tempo, nel vincolo di remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi coinvolti nelle scelte gestionali.

L'equazione:

$$\text{ROE} = [\text{ROI} + (\text{ROI} - i) * \text{D/E}] * s$$

In cui:

D = importo del debito

E = è l'importo del capitale di rischio - Equity

i = è il costo del debito D

Roe = Reddito netto/ E

Roi = Reddito operativo/ Capitale investito (D + E)

D/E = esprime il livello di indebitamento - leva finanziaria

S = incidenza delle imposte

spiega che il ROE dipende *in primis* dalla redditività degli investimenti ROI e che l'imprenditore ha convenienza ad indebitarsi quando il costo dell'indebitamento "i" è inferiore al rendimento del capitale investito.

L'equazione riflette la politica monetaria di questi anni, dove le autorità monetarie, in una situazione congiunturale poco favorevole, hanno ridotto i tassi di interesse, per sostenere gli investimenti.

La ripresa dell'economia dopo la pandemia ha

prodotto tensioni inflazionistiche sui prezzi, da cui la scelta delle banche centrali di aumentare i tassi di riferimento.

La capacità di sostenere tassi di interesse più alti dipende tuttavia dalla capacità dell'azienda di mantenere una marginalità adeguata. In caso contrario il servizio per interessi assorbirà il margine operativo (EBIT) e l'azienda si troverà in situazioni di perdita.

Va osservato tuttavia che il confronto dovrebbe essere fatto su valori omogenei: ambedue le grandezze dovrebbero essere espressi nella stessa scala di valori: entrambi a valori nominali o entrambi a valori reali. Queste analisi erano tipiche della fine del 1900, quando l'inflazione viaggiava su due cifre. Negli ultimi anni abbiamo vissuto in una situazione di bassi tassi di inflazione e di tassi di interesse contenuti, fino a diventare negativi durante la pandemia.

Quindi non appare facile per l'imprenditore giudicare se il reddito ottenuto sia una grandezza reale, in quanto il valore del capitale si mantiene nel tempo o venga svalutato dal processo inflazionistico: dipende dalle caratteristiche delle componenti che formano il "capitale" aziendale¹³, mentre il confronto fra valori nominali potrebbe mettere in evidenza soprattutto come i margini, che potrebbero essere ridotti per l'aumento dei prezzi delle materie prime, che l'azienda non è stata in grado o non ha ritenuto di ribaltare sui prezzi di vendita, vengano

13 Nello sviluppo dei diversi modelli di report di sostenibilità, l'attenzione ai capitali aziendali è del "Bilancio Integrato", a cura dell'Istituto IIRC (International Integrated Reporting Council) (2013), che discute di sei capitali che usano le aziende: oltre al capitale finanziario, si parla di capitale naturale, produttivo, sociale e relazionale, umano e intellettuale. Il valore dell'azienda (EV) è funzione della somma del valore di questi capitali, tangibili e intangibili. Si osservi che per la pubblicazione della nuova direttiva CSRD e l'affidamento dell'adozione di standard contabili uniformi per la redazione del report di sostenibilità, in sostituzione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), all'EFRAG, ha visto un processo di armonizzazione fra gli standard esistenti, con tavoli di lavoro a cui partecipano i diversi standard setter. Si rimanda allo specifico capitolo di questo Taccuino sul tema.

ulteriormente erosi dall'aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti in essere.

Questa situazione dovrebbe portare l'azienda a verificare il suo mix di finanziamenti e a definire strategie di finanziamento nuove, tese a ridurre l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato.

6.5 Una postilla: aumento dei tassi di interesse e conseguenze per le banche

Per completare la disamina degli effetti dell'inflazione sull'economia delle aziende occorre considerare anche quali effetti ha l'inflazione sull'economia della banca, ricordando come in questi anni di tassi molto bassi e liquidità sovrabbondante per ottenere anche una minima redditività sono stati favoriti investimenti rischiosi e indebitamenti eccessivi. Tuttavia l'inflazione ha mutato il quadro di riferimento e le banche centrali hanno aumentato rapidamente i tassi e cercato di riassorbire liquidità.

Di questo ne stanno soffrendo i debitori: ne soffrono i governi, che si trovano a un servizio per interessi del debito pubblico crescente, ne risentono le borse, ne soffrono i corsi delle obbligazioni e chi le detiene, in particolare le banche.

Se da un lato le banche beneficerebbero dell'aumento dei tassi sui prestiti concessi alle aziende clienti, pur tenendo conto delle condizioni contrattuali a cui era stato negoziato il prestito, mentre più lentamente avviene l'adeguamento dei tassi sui depositi, da cui un aumento della forbice dei tassi, dall'altro il collasso della Silicon Valley Bank (SVB) ha messo in luce un effetto collaterale dell'aumento dei tassi: la caduta del valore dei titoli obbligazionari, che rappresentavano una componente importante dell'attivo della banca,

ha messo in evidenza la rischiosità di una strategia che finanziava investimenti in titoli a lunga scadenza con fonti a brevissimo termine, come i depositi della clientela “aziende start-up”. Gli osservatori rilevano che le tensioni finanziarie seguenti il fallimento della banca della Silicon Valley non dovrebbero avere ripercussioni considerevoli in Europa. I canali per il contagio non sono grandi; regolamentazione e vigilanza sulle banche sono più severe che in Usa, la liquidità delle banche europee è in media fin eccessiva. Le banche europee sono ritenute più sicure, in quanto sottoposte alle regole di Basilea 3 su liquidità, concentrazione dei rischi e patrimonio.

L'immediato intervento delle autorità Usa ha attivato la protezione dei depositanti, evitando un effetto domino, e cercando di assicurare i mercati. Tuttavia l'episodio mette in evidenza che le conseguenze del rialzo dei tassi sono state valutate principalmente sul piano macroeconomico, della recessione e della disoccupazione e meno sul piano microeconomico della singola banca, soprattutto quando questa aveva finanziato attività negli stadi iniziali (start-up), come nel caso della SVB.

Riflessi dell'aumento dei tassi si stanno ripercuotendo sulla domanda di mutui e per questa via sul mercato immobiliare. Il dilemma fra recessione e inflazione è quindi la sfida che le banche centrali si trovano ad affrontare.

6.6 Conclusione: il commercialista consulente d'azienda

Nelle pagine precedenti abbiamo discusso delle sfide che l'azienda si trova ad affrontare in uno scenario in cui domina l'incertezza e le scelte strategiche hanno di fronte scenari mutevoli.

In questa situazione l'attività del dottore commercialista diventa particolarmente impegnativa, in quanto deve supportare l'azienda non solo nelle tradizionali attività di compliance con le diverse normative, ma assumere la figura di consulente a tutto tondo, per supportare il cliente nell'impostare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che consentano di dialogare con gli interlocutori, *in primis* la banca.

Redazione di programmi e piani e l'implementazione di analisi di sensitività sono attività nelle quali il commercialista può affiancare l'imprenditore, per metterlo in grado di dialogare con i diversi interlocutori, sulla base dello sviluppo di strategie di sostenibilità sia economico-finanziarie, ma anche sociali e ambientali.

Il ruolo del commercialista può essere essenziale per aiutare l'azienda a migliorare il suo *rating*, favorendo *in primis* la trasparenza nei riguardi dell'interlocutore bancario.

La **valutazione del merito creditizio** dell'azienda è espressa dalla banca attraverso un giudizio che assume scale diverse. Il punteggio di rating che la banca assegna al cliente riflette la rischiosità percepita dall'intermediario, ovvero la probabilità di default dell'azienda stessa.

Il *rating* prevede un'analisi quantitativa della situazione aziendale (*scoring*), un'analisi qualitativa dell'azienda, ovvero dei suoi prodotti, della sua clientela, della catena di fornitura, analisi che viene sempre più integrata con l'analisi degli effetti del cambiamento climatico sul business aziendale, sui rapporti con i dipendenti e con il territorio, sul modello di *governance*, ovvero sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle politiche di

integrazione e di *welfare* aziendale: si parla di **analisi ESG** (Environmental, Social, Governance) in quanto i rischi ambientali, sociali e di *governance* possono tradursi in rischi finanziari per la banca.

Per esempio il rischio ambientale può tradursi in rischi fisici, ovvero perdita di fattori produttivi da parte dell'azienda per eventi atmosferici estremi, e in rischi di transizione, ovvero di provvedimenti legislativi, che mettono dei vincoli all'attività dell'azienda, nell'ottica di raggiungere il livello di emissioni zero in tema di gas serra, quali i diversi interventi dell'UE per sostenere la transizione energetica delle imprese europee.

La terza dimensione di **analisi** è quella **andamentale**, che si avvale delle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia, che dà un quadro dei rapporti creditizi che il soggetto tiene con il sistema bancario.

Pertanto il dottore commercialista dovrà preoccuparsi che il cliente segua le segnalazioni che la banca fa verso la Centrale rischi, per evitare che eventuali errori pregiudichino la capacità di indebitarsi dell'azienda cliente, posti i limiti previsti dall'attuale normativa sugli sconfinamenti bancari. Si ricorda inoltre che l'analisi andamentale si avvale anche delle informazioni che la banca trae dal movimento dei conti correnti intrattenuti dall'azienda.

I modelli di *scoring* che le banche usano hanno visto un'importante affinamento in questi anni, a seguito dei vari accordi di Basilea. I primi modelli di previsione delle insolvenze sono stati sviluppati da **Altman** ancora nel 1968. Il modello aveva individuato come i bilanci di aziende sane differissero dai bilanci delle aziende che poi sarebbe andate in *default* alcuni anni prima del manifestarsi della crisi.

Sulla base dell'analisi discriminante viene definito un

valore Z, funzione di alcuni indicatori di bilancio e del peso attribuiti a tali indicatori, che consente di distinguere le aziende sane da quelle che presentano rischi di insolvenza. La funzione è stata definita come segue:

$$Z = 1.2x_1 + 1.4x_2 + 3.3x_3 + 0.6x_4 + 1.0x_5$$

in cui le variabili x sono così identificate:

x_1 = (attivo corrente - passivo corrente)/attivo totale;

x_2 = utili non distribuiti/attivo totale;

x_3 = utile ante interessi ed imposte/attivo;

x_4 = valore di borsa del capitale netto/valore di libro del debito;

x_5 = vendite/attivo totale.

I limiti del valore Z del modello consideravano valori maggiori di 2,99 indicatori di una bassa probabilità di insolvenza, indicatori minori 1,81 indicatori di alto rischio di insolvenza, mentre all'interno si situa l'area grigia. Successivamente il modello fu affinato e ha condotto agli attuali modelli esperiti delle banche¹⁴.

Al di là della significatività del valore che potrebbe assumere, l'espressione suggerisce che la sopravvivenza di un'azienda è funzione della sua capacità di mantenere una posizione finanziaria in equilibrio (x_1), del livello di patrimonializzazione (x_2) che si può interpretare anche come rapporto fra Patrimonio netto e totale attivo, della redditività (x_3), come espressa dal ROI, dal rapporto fra Patrimonio netto e debiti finanziari (x_4 - per le aziende "private") e dal turnover (x_5), ovvero dalla capacità di tener

¹⁴ Le pubblicazioni in tema sono numerose. Per le più recenti si rimanda a: Edward I. Altman, Alessandro Danovi, and Alberto Falini, *Z-Score Models' Application to Italian Companies Subject to Extraordinary Administration*, Journal of Applied Finance, No. 1, 2013; Danovi, A. And A. Quagli, *Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento: prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali*, Milano, 2008, IPSOA.

sotto controllo il volume degli investimenti in rapporto al fatturato.

Si noti che il peso maggiore nell'espressione è dato alla marginalità, mentre il livello di indebitamento entra due volte nel calcolo, nella dimensione di indebitamento totale e di indebitamento verso intermediari finanziari.

Il superamento dell'attuale momento di incertezza richiede quindi un potenziamento del sistema informativo dell'azienda, per disporre di dati tempestivi e accurati, potenziamento che richiede la collaborazione di tutti i soggetti aziendali.

Ne deriva che solo un concetto di azienda come comunità potrà consentire di superare i momenti di crisi e sviluppare le azioni necessarie per uno sviluppo profittevole dell'azienda, utilizzando tutte le risorse messe a disposizione dalle varie normative che le autorità governative stanno predisponendo a favore delle imprese stesse.

CAPITOLO 7

AGGIORNAMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ PER LE PMI

7.1 Introduzione

Il cammino comunitario per la promozione di uno sviluppo sostenibile, di cui i passi fondamentali possono essere individuati nel “*Libro Bianco*” (1993) e nella Comunicazione della Commissione “*Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile*” (2001), vede una pietra miliare nell’approvazione della **direttiva 2014/95/UE** del 22 ottobre 2014 con la quale il Parlamento e il Consiglio Europei hanno riconosciuto l’importante ruolo della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario quale strumento di misurazione, monitoraggio e gestione dei risultati delle imprese e del relativo impatto sulla società. Tale direttiva ha modificato la precedente **direttiva 2013/34/UE** del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati e al fine di rafforzare la fiducia nelle imprese, attraverso una maggiore trasparenza sui dati e sui processi non finanziari delle aziende, prevede per talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni l’obbligo di includere, nella relazione sulla gestione, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione, sulla diversità, in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della

sua situazione e dell'impatto della sua attività.

Venendo ai giorni nostri, un'altra tappa di rilievo è costituita dall'approvazione della **direttiva (UE) 2022/2464** del 14 dicembre 2022, con la quale le istituzioni comunitarie modificano la normativa europea al fine di rafforzare le norme in vigore in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotte nella direttiva contabile dalla direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, non ritenendole più adeguate alla transizione dell'UE verso un'economia sostenibile. La nuova direttiva introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e prevede che le grandi imprese e le PMI quotate siano tenute a comunicare informazioni in merito alle questioni di sostenibilità, come i diritti ambientali, i diritti sociali, i diritti umani e i fattori di *governance*.

La maggior parte delle disposizioni della nuova direttiva dispiegherà efficacia, dopo il suo recepimento nell'ordinamento del nostro Paese, con decorrenze differenziate per le grandi imprese e le PMI tra il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2026.

Per una più facile comprensibilità dell'analisi del quadro normativo si presenteranno in sequenza una panoramica della direttiva 2014/95/UE, del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, emanato per il suo recepimento, della recentissima direttiva (UE) 2022/2464 e, per finire, del trattamento riservato alle PMI dalle norme vigenti e da quelle di prossima efficacia.

7.2 La direttiva 2014/95/UE (Direttiva Barnier)

La Direttiva in commento prevede un'elevata flessibilità di azione per tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle

imprese e della diversità delle politiche in tale materia applicate dalle aziende e garantisce nel contempo un livello sufficiente di comparabilità dei dati e un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.

Nel 2017, la Commissione Europea, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2014/95/UE, ha pubblicato i propri **“Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2017/C215/01)”** con l'intento di “aiutare le imprese a comunicare informazioni di carattere non finanziario (relative ad aspetti ambientali, sociali e di governance) di qualità, pertinenti, utili, coerenti e più comparabili in modo tale da favorire una crescita e un'occupazione sostenibili e resilienti e da offrire trasparenza alle parti interessate”. Con tali orientamenti, di natura non vincolante, sono stati definiti i principi sui quali dovrebbe essere improntata l'indicazione delle informazioni di carattere non finanziario e delle informazioni sulla diversità da riportare, sia da parte delle imprese obbligate a tale adempimento sia da parte di quelle altre imprese che, pur non essendo obbligate a fornire tali informazioni, intendono provvedervi applicando le migliori prassi adottate a livello internazionale. Il documento del 2017 è stato completato nel 2019 dal *“Documento integrativo concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01)”*.

Secondo la Commissione, la comunicazione delle informazioni in discorso dovrebbe essere retta dai seguenti principi:

- a) **comunicazione di informazioni rilevanti.** Tra la vasta gamma di potenziali questioni vanno scelte solo quelle rilevanti, applicando lo stesso criterio comunemente utilizzato nella preparazione di informazioni finanziarie. La valutazione della

rilevanza - da condurre nel quadro delle specifiche circostanze aziendali e del contesto del settore di appartenenza - dovrebbe essere focalizzata sulla necessità delle informazioni ai fini della “comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività”;

- b) **correttezza, imparzialità e comprensibilità delle informazioni.** Va evitato lo sviamento dei lettori con la presentazione di dichiarazioni errate rilevanti o di informazioni non rilevanti o, ancora, con l’omissione di informazioni rilevanti. I fatti dovrebbero essere distinguibili dalle loro interpretazioni e dalle opinioni;
- c) **completezza e concisione.** La *Dichiarazione* deve essere completa ma concisa. La comunicazione di informazioni non rilevanti rende la *Dichiarazione* di più difficile comprensione, in quanto una mole ingente di dati rende più difficoltoso agli *stakeholder* l’individuazione delle informazioni rilevanti. Per evitare ripetizioni e consentire un’esposizione concisa, la *Dichiarazione* può includere rimandi ad altre informazioni;
- d) **informazioni strategiche e lungimiranti.** La *Dichiarazione* dovrebbe fornire approfondimenti in merito al modello aziendale di un’impresa, alla sua strategia, ai suoi obiettivi e alla loro attuazione, nonché spiegare le implicazioni a breve, a medio e a lungo termine delle informazioni comunicate. Comunicando obiettivi, parametri di riferimento e impegni, un’impresa promuove trasparenza verso i propri *stakeholder* e può aiutare gli investitori e le altre parti interessate a valutare i risultati conseguiti dall’impresa inserendoli in un determinato contesto socio-economico nonché ad apprezzare le prospettive future dell’impresa;

- e) **informazioni orientate alle parti interessate.** Vanno considerate le necessità di informazioni di tutte le parti interessate, intendendo queste come un gruppo collettivo, senza considerare le necessità di singoli soggetti né le richieste irragionevoli di informazioni;
- f) **informazioni coerenti e sistematiche.** È opportuno che la *Dichiarazione* contenga collegamenti chiari tra le informazioni in essa presentate e le altre informazioni inserite nella *relazione sulla gestione*, in modo da rendere dette informazioni più utili, pertinenti e coerenti. La *relazione sulla gestione* dovrebbe costituire un unico insieme di informazioni equilibrate e coerenti. Data la correlazione tra i contenuti, l'esposizione delle loro interdipendenze e interconnessioni fondamentali facilita la comprensione delle informazioni rilevanti e migliora la qualità delle informazioni;
- g) **in merito al contenuto,** gli aspetti tematici specifici e le informazioni rilevanti da includere nella *Dichiarazione* vanno individuati con il coinvolgimento degli *stakeholder* pertinenti. La *Dichiarazione* dovrebbe contenere informazioni sul **modello aziendale** (contesto imprenditoriale, organizzazione e struttura, mercati in cui operano, obiettivi e strategie, tendenze e i fattori principali che possono influenzare lo sviluppo futuro), sulle **politiche e sulla dovuta diligenza** (illustrando gli approcci dell'impresa agli aspetti fondamentali di carattere non finanziario, i principali obiettivi e i piani attuati per il loro conseguimento, le risorse allocate, la gestione dei rischi), **sui risultati di tali politiche** (valutando l'opportunità di spiegare l'interconnessione tra i risultati di carattere finanziario e non finanziario), sui **principali rischi e sulla loro gestione** e includere gli

indicatori fondamentali di prestazione;

- h) **aspetti tematici.** Vanno comunicate informazioni sulle questioni ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, alle catene di fornitura. Le informazioni relative al clima dovrebbero comprendere sia i principali rischi per l'andamento, i risultati e la situazione dell'impresa derivanti dai cambiamenti climatici, sia i principali rischi di ripercussioni negative sul clima derivanti dall'attività dell'impresa;
- i) **aspetti di diversità.** La descrizione della politica sulla diversità dovrebbe specificare quali criteri di diversità vengono applicati in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa, quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale nonché spiegare i motivi per la scelta degli stessi.

7.3 Il recepimento nella normativa nazionale (D.Lgs. n. 254/2016)

Le disposizioni della direttiva 2014/95/UE, che prevedeva la data del 6 dicembre 2016 per il suo recepimento da parte degli Stati membri e la sua applicazione ai soggetti interessati a decorrere dall'esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2017, sono state in sostanza trasposte nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (per brevità il "Decreto") che riproduce abbastanza fedelmente le disposizioni della Direttiva, puntualizza meglio il contenuto delle informative da rendere sulle tematiche sociali e ambientali e delega alla **Consob**, individuata quale autorità alla quale dovranno affluire tali informative e che esperirà i relativi controlli, il compito di disciplinare con proprio

regolamento le modalità di trasmissione diretta delle dichiarazioni di carattere non finanziario, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione di tali dichiarazioni, aggiuntive rispetto al deposito presso il Registro Imprese, le modalità e i termini per il controllo della Consob, i principi di comportamento e le modalità di svolgimento delle verifiche della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, dopo aver raccolto osservazioni e commenti attraverso una pubblica consultazione, la Consob ha adottato il regolamento di attuazione del predetto D.Lgs. n. 254/2016. Qui di seguito le principali disposizioni del Decreto.

7.3.1 Soggetti obbligati

L'ambito di applicazione del Decreto è fissato all'art. 2, il quale prevede che gli **enti di interesse pubblico** (come definiti dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ossia le **società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; le banche; le imprese di assicurazione e di riassicurazione**) redigano **per ogni esercizio finanziario** avente inizio a partire dal **1° gennaio 2017**, una **Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ("DINF")**, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- a) totale dello stato patrimoniale: Euro 20.000.000;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: Euro 40.000.000.

I gruppi di grandi dimensioni, costituiti da una

società madre e una o più società figlie che, complessivamente, su base consolidata, rispettino i parametri dimensionali sopra indicati devono invece redigere una **Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario** (“DCNF”).

7.3.2 Contenuto della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario

Il contenuto previsto per la DINF è specificato all’art. 3 del Decreto e le disposizioni che la riguardano stabiliscono che la sua redazione risponda ai principi della **materialità/significatività delle informazioni** alla luce dell’attività svolta dall’impresa, della **comparabilità interperiodale dei dati**, della **riduzione degli oneri informativi**, evitando duplicazioni di informazioni già presenti in altre relazioni, del principio del ***comply or explain***.

In particolare, la DINF, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, **che sono rilevanti** tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa, descrivendo almeno:

- a) **il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell’impresa**, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- b) **le politiche praticate dall’impresa**, comprese quelle di dovuta diligenza, **i risultati conseguiti** tramite esse e **i relativi indicatori** fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;

- c) **i principali rischi**, ivi incluse le modalità di gestione degli stessi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Contenuto minimale

Secondo le disposizioni del Decreto il contenuto minimo della DINF deve coprire:

- a) **utilizzo di risorse energetiche**, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) **emissioni di gas** ad effetto serra e le altre emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio sopra individuati, o ad altri rilevanti **fattori di rischio ambientale e sanitario**;
- d) aspetti sociali e attinenti alla **gestione del personale**, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere;
- e) misure volte ad **attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali** in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- f) **rispetto dei diritti umani**, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti e azioni comunque discriminatori;
- g) **lotta contro la corruzione** attiva e passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Comparabilità

Le informazioni richieste vanno fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della DINF e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio.

Standard di rendicontazione

Nella relazione va indicato lo standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della DINF riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.

Metodologia autonoma di rendicontazione

Nel caso di ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma va fornita una chiara e articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione. Analogamente, vanno descritti e motivati gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti.

Indicatori di prestazione di carattere non finanziario

Gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario da utilizzarsi sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti e coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso di ricorso a una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e

gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla Direttiva 2014/95/UE.

Disapplicazione di politiche

Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la DINF che non applicano politiche in relazione a uno o più temi per i quali è prevista l'informativa, devono indicare nella stessa DINF, per ciascuno ambito, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

Omissione di informazioni riservate

In casi eccezionali, come clausola di salvaguardia nella DINF possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. L'esercizio di tale opzione richiede:

- l'assunzione di una delibera motivata da parte dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo;
- la sua menzione nella DINF, con esplicito rimando all'art. 3, comma 8, del Decreto.

L'omissione non è comunque consentita quando essa possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti oggetto di informativa.

Restano fermi gli obblighi discendenti dall'ammissione

o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Standard di rendicontazione

Né la direttiva 2014/95/UE né il Decreto di recepimento impongono l'utilizzo di alcun specifico standard di rendicontazione. La Direttiva, infatti, al considerando n. 9 si limita a indicare che le imprese possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il *Global Reporting Initiative-GRI* o altri standard internazionali riconosciuti.

Il Decreto, all'art. 1, definisce, ai suoi soli fini, lo *standard di rendicontazione* come gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal Decreto stesso e dalla direttiva 2014/95/UE e definisce la *metodologia autonoma di rendicontazione* come l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione e dagli ulteriori principi, criteri e indicatori di prestazione, autonomamente individuati e integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal Decreto stesso e dalla direttiva 2014/95/UE.

7.3.3 Responsabilità della redazione e pubblicazione

Gli amministratori della società hanno la responsabilità di garantire che la DINF sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto e devono agire secondo criteri di professionalità e diligenza.

Controllo

Compete all'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite in merito alla DINF e la presentazione del relativo resoconto nella relazione annuale all'assemblea.

Il regolamento Consob 20267/2018 (art. 3, comma 2) stabilisce che, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, gli organi di controllo sono tenuti a trasmettere alla Consob, senza indugio, gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal Decreto riscontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Collocazione della DINF e rapporti con altre relazioni

Al fine di contenere gli oneri informativi ed evitare duplicazioni di informazioni, il Decreto prevede flessibilità nelle modalità di presentazione delle informazioni di carattere non finanziario e pertanto la DINF può:

- a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione ("**RSG**") (cfr. art. 2428 c.c. per le società per azioni, art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, per gli enti creditizi e art. 94 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per le compagnie di assicurazione), di cui in tal caso costituisce una specifica sezione, contrassegnata

da una dicitura che qualifichi il documento come una dichiarazione di carattere non finanziario. Proprio per rispettare criteri di economicità ed evitare onerose duplicazioni di informazioni, è previsto che la **specifica sezione** della RSG individuale possa contenere direttamente tutte le informazioni richieste oppure possa indicare le altre sezioni della RSG, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge (come la stessa **relazione distinta** di cui alla successiva lettera b) o la relazione sul governo societario), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'impresa dove queste sono pubblicate;

- b) costituire una **relazione distinta**, in tal caso da contrassegnarsi da analoga dicitura.

In conclusione le informazioni richieste per la dichiarazione di carattere non finanziario possono flessibilmente essere fornite in parte nella **specifica sezione** della RSG – sezione che funge da mappa di orientamento - e in parte in altre sezioni di tale relazione, o, ancora, nella **relazione distinta** o in **altre relazioni previste da norme di legge**, alle quali la specifica sezione potrà fare rimando. Quindi la dichiarazione di carattere non finanziario potrebbe risultare costituita dalla combinazione di più relazioni.

Approvazione e regime di pubblicità della DINF

Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di **pubblicazione sul Registro Imprese**, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla **Relazione sulla gestione**.

Quando la DINF è contenuta in una specifica sezione della Relazione sulla gestione, la pubblicazione e il deposito di tale dichiarazione restano evidentemente disciplinati dalla normativa ordinaria applicabile alla Relazione stessa. Invece, quando la DINF è contenuta, in tutto o in parte, in una **relazione distinta**, quest'ultima va pubblicata secondo modalità differenziate in funzione della tipologia della società interessata, come previsto dall'art. 2 del Regolamento Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea (c.d. **emittenti quotati**) devono pubblicare la relazione distinta congiuntamente alla relazione finanziaria annuale e con le modalità previste dal Regolamento Consob Emittenti (artt. 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies);
- b) gli **emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante**, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il Registro Imprese, devono pubblicarla sul proprio sito internet, dandone contemporaneo avviso al pubblico con un comunicato diffuso ad almeno due agenzie di stampa. Anche la relazione distinta, come il bilancio, le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve restare depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci che potranno prenderne visione, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione;
- c) gli **altri soggetti** (che non sono né emittenti quotati né emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico) pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione

distinta, contenente la DINF contestualmente al deposito presso il R.I. Le relazioni così pubblicate rimangono disponibili nel sito internet per almeno 5 anni. Anche per questi soggetti la relazione distinta deve restare depositata durante i 15 giorni che precedono l'assemblea.

Quando una parte delle informazioni richieste per la DINF è contenuta in altre relazioni previste da norme di legge, queste ultime devono essere pubblicate in una apposita sezione del sito internet e depositate presso il Registro Imprese congiuntamente alla Relazione sulla gestione.

Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario

In base all'art. 7 del Decreto, i soggetti non obbligati alla presentazione delle DINF, individuali o consolidate, hanno comunque la possibilità di predisporle e pubblicarle su base volontaria. In tal caso, tali dichiarazioni potranno essere contrassegnate dalla **dicitura di conformità al D.Lgs. 254/2016** purché:

- esse soddisfino i requisiti previsti dal Decreto medesimo;
- siano redatte tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto;
- qualora la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, le verifiche in merito all'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori

della dichiarazione stessa e la redazione della relazione distinta siano svolte da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

Tuttavia, i soggetti in discorso, possono derogare alle disposizioni sulle attività di controllo dell'avvenuta predisposizione della DINF da parte degli amministratori (effettuato dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio) e della conformità della DINF alle disposizioni del Decreto (effettuato dal predetto revisore o da altro revisore specificamente designato per il controllo della DINF), conservando comunque la possibilità di riportare la dicitura di conformità al D.Lgs. 254/2016 purché:

- a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alle predette attività di controllo;
- b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 euro.

Comunicazioni alla Consob

In applicazione dell'art. 3 del Regolamento 20267/2018, i soggetti che non sono né emittenti quotati né emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, entro 15 giorni dalla pubblicazione della DINF sul R.I., devono trasmettere alla Consob (secondo le modalità indicate sul suo sito internet), la DINF medesima oppure comunicare l'avvenuto deposito della stessa presso il R.I. Questa seconda opzione rappresenta una marginale agevolazione

concessa in risposta alle sollecitazioni di alcuni partecipanti alla consultazione promossa dall’Autorità di vigilanza che avevano evidenziato l’inopportunità di gravare le imprese di altri oneri informativi.

La proposta delle imprese, che avevano suggerito che fosse il Registro Imprese, una volta ricevuta la DINF, a doverla trasmettere alla Consob, non è stata ritenuta percorribile in quanto il Registro Imprese non rientra tra i soggetti vigilati dalla Consob e quindi quest’ultima non avrebbe potuto imporre, con proprie norme regolamentari, alcun obbligo al Registro Imprese.

La Consob pubblica annualmente sul proprio portale l’elenco delle imprese che hanno predisposto la DINF, indicando se la stessa è stata pubblicata in via obbligatoria o volontaria, lo standard di rendicontazione utilizzato e la sua collocazione nella relazione sulla gestione o in un documento distinto.

Al 31 dicembre 2022 le DINF depositate erano poco più di 200, di cui solo 18 in via volontaria, tutte invariabilmente basate sul *framework Sustainability Reporting Standards 2016*.

7.3.4 Relazione del Revisore Legale

Per attribuire maggiore attendibilità e credibilità alla DINF, l’art. 3, comma 10, del Decreto prevede che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifichi l’avvenuta approvazione da parte degli amministratori, della DINF.

Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con **apposita relazione** distinta da quella di cui all’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto

dal D.Lgs. n. 254/2016 e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste per la presentazione delle informazioni. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla DINF ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della DINF. Quando la DINF è contenuta nella relazione sulla gestione, il giudizio di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di una distinta attestazione.

La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla DINF e pubblicata congiuntamente ad essa. Il Regolamento Consob 20267/2018 prevede che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisca in una apposita sezione della relazione di revisione del bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della DINF.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Consob 20267/2018, il revisore designato per la verifica della DINF rilascia un'apposita relazione denominata “**Relazione sulla dichiarazione non finanziaria**”, indirizzata all'organo amministrativo, dove:

- a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;
- b) identifica la DINF approvata dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica;
- c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di

rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo amministrativo nella redazione della DINF;

- d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;
- e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;
- f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;
- g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore elementi che facciano ritenere che la DINF non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del Decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata (così detta ***limited assurance***, secondo lo standard ISAE 3000).

In alternativa al rilascio di una attestazione su base *limited assurance*, l'organo amministrativo che redige la DINF può richiedere al revisore designato di sottoporre a una verifica più stringente i suoi contenuti e di attestare che, a suo giudizio, detta dichiarazione o alcune specifiche informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del Decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma

utilizzata (così detta ***reasonable assurance***, secondo lo standard ISAE 3000).

Secondo quanto precisato dalla Consob, la soluzione regolamentare adottata che prevede due modelli alternativi di attestazione (e un loro utilizzo “misto”) risponde alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati (prevalentemente, *limited assurance*, che richiede procedure di verifiche meno estese, un minor impegno e in definitiva oneri meno gravosi) e, dall'altra di permettere alle imprese più ambiziose e desiderose di fregiarsi di una certificazione più prestigiosa, di ricorrere immediatamente al modello della *reasonable assurance*. L'utilizzo di una attestazione mista permetterebbe al revisore di esprimere una *limited assurance* in merito al contenuto globale della DINF e una *reasonable assurance* in riferimento ad alcune specifiche informazioni in essa contenute.

Infine, il Regolamento stabilisce che nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

7.3.5 Regime sanzionatorio

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono funzioni attribuite alla Consob. Le sanzioni previste (**da 20.000 euro a 150.00 euro**) sono commisurate alla gravità delle inosservanze e alla natura obbligatoria o volontaria della dichiarazione di carattere non finanziario e sono fissate all'art. 8 del Decreto.

7.3.6 Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

In conformità all'art. 4 del D.Lgs. n. 254/2016, la DCNF comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente e copre gli stessi temi previsti per la DINF, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta. La collocazione, l'approvazione e il regime di pubblicità della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario sono regolate da disposizioni del tutto analoghe a quelle previste per la DINF, fatte ovviamente salve le specificità richieste per la redazione, l'approvazione e pubblicità della relazione sulla gestione consolidata e del progetto di bilancio consolidato.

7.4 La direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive)

Con la direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (G.U.U.E. del 16/12/2022), le istituzioni comunitarie, modificano il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. I numerosi considerando della nuova direttiva sottolineano le molteplici motivazioni per la sua adozione, tra le principali delle quali vanno citate per la loro particolare rilevanza:

- la necessità di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 (Regolamento (UE) 2021/1119);
- la dimostrazione che molte imprese non comunicano informazioni rilevanti su tutte le

principali questioni attinenti alla sostenibilità, incluse le informazioni relative al clima, tra cui tutte le emissioni di gas a effetto serra e i fattori che incidono sulla biodiversità;

- la limitata comparabilità e attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità fornite;
- la circostanza che molte imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle e conseguentemente la necessità di estendere l'obbligo di comunicare tali informazioni - introdotto dalla direttiva 2014/95/UE a carico delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti - a tutte le imprese di grandi dimensioni e a tutte le imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione;
- la necessità di fissare un quadro di riferimento per la rendicontazione solido e accessibile, accompagnato da pratiche di audit efficaci per garantire l'affidabilità dei dati ed evitare il greenwashing e la doppia contabilizzazione.

Alcune delle principali modifiche rispetto alla normativa in atto sono le seguenti:

- l'ampliamento della platea dei soggetti che saranno sottoposti ai nuovi obblighi. Infatti, le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico, in quanto i loro valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, devono includere nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla

comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione;

- l'espressione "informazioni di carattere non finanziario" è sostituita dall'espressione "rendicontazione di sostenibilità", in quanto vari *stakeholder* ritengono la prima imprecisa, considerata la rilevanza delle informazioni di carattere non finanziario anche sul piano finanziario;
- la redazione della relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato nel regolamento (UE)2019/815, con marcatura della rendicontazione di sostenibilità;
- l'inclusione nella relazione sulla gestione di informazioni sulle risorse immateriali essenziali e della descrizione del modo in cui il modello aziendale dipende, fundamentalmente, da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;
- l'ampliamento degli argomenti sui quali devono essere fornite informazioni e inserimento delle stesse esclusivamente in una apposita sezione della relazione sulla gestione. Non sarà pertanto più concessa la facoltà di includere queste informazioni in un documento a parte;
- l'obbligo di discutere con i rappresentanti dei lavoratori i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità e, se del caso, di trasmettere il loro parere agli organi di amministrazione, direzione o controllo;

- secondo il novellato art. 19 bis della direttiva 2013/34/UE, nella predetta sezione devono essere incluse le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le informazioni vanno presentate in base alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno, e riferirsi, se del caso, anche alle attività dell'impresa e della sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Vanno altresì indicate le procedure attuate per individuare le informazioni sulla sostenibilità che sono state incluse nella relazione sulla gestione. Tali informazioni includono:
 - a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:
 - i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
 - ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
 - iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al

carbone, al petrolio e al gas;

- iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
- v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- f) una descrizione:
 - i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove

opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

- ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza. Durante i primi tre anni di applicazione delle nuove norme, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro;
- iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).
 - la previsione del principio della doppia materialità: finanziaria e di impatto. Devono

essere incluse sia le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, sia quelle necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione;

- presentazione delle informazioni in conformità agli standard europei di reporting adottati dalla Commissione con atti delegati, tenendo conto del parere tecnico del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG, il gruppo consultivo europeo in materia di rendicontazione finanziaria), che elaborerà standard differenti per le imprese di grandi dimensioni e le PMI (artt. 29 ter e quater della direttiva 2013/34/UE);
- previsione dell'obbligo di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte di un revisore legale, sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Le attuali norme comunitarie, infatti, richiedono al revisore solo il controllo dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario, senza una verifica della conformità delle informazioni trasmesse rispetto a quanto richiesto dal quadro normativo applicabile, adempimento, quest'ultimo, tuttavia già previsto nel nostro ordinamento dal già citato Regolamento Consob n. 20267/2018. In merito, l'art. 3 della direttiva (UE) 2022/2464 apporta numerose modifiche alla direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali, inserendovi diversi nuovi articoli, tra i quali l'art. 28 bis che:

- stabilisce che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrà essere predisposta conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità che verranno adottati dalla Commissione mediante atti delegati entro il 1° ottobre 2026 o, in attesa dell'adozione di tali principi, conformemente ai principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione;
- definisce il contenuto essenziale della relazione di attestazione della conformità.

Le nuove regole dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 6 luglio 2024 e **si applicheranno in 4 fasi tra il 2025 e il 2029**, secondo il seguente schema:

Anno	Esercizio finanziario oggetto di rendicontazione	Soggetti obbligati
2025	2024	Imprese già obbligate alla presentazione della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario ai sensi della direttiva 2013/34/UE.
2026	2025	Grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva 2013/34/UE.
2027	2026	PMI quotate (a eccezione delle microimprese), enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.
2029	2028	Imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a Euro 150 milioni nell'UE, se hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE che supera determinate soglie.

7.5 Le PMI e la rendicontazione di sostenibilità

Come si è detto nel primo paragrafo, le disposizioni normative attuali, costituite dal D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, limitano l'imposizione dell'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario agli enti di interesse che abbiano un organico costituito da più di 500 dipendenti, con ciò **escludendo dal perimetro di applicazione delle norme le piccole e medie imprese.**

Tuttavia, la circostanza che la DINF debba descrivere anche i principali rischi che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto, determina a cascata una **ricaduta dei relativi obblighi informativi** verso tutta la filiera, coinvolgendo molte PMI che saranno indirettamente obbligate - per la conservazione dei rapporti commerciali esistenti - a organizzarsi per raccogliere e gestire le informazioni sulle tematiche ambientali, sociali e di governo societario che verranno loro chieste dalle imprese loro clienti soggette agli obblighi del D.Lgs. n. 254/2016.

7.5.1 La normativa vigente

Per stimolare anche le PMI a sviluppare buone pratiche aziendali di sostenibilità, il D.Lgs. n. 254/2016 prevede all'art. 7 alcune **semplificazioni** per quelle imprese che **in via volontaria** decidono di predisporre e pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario:

- a) la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario **tenendo conto delle dimensioni** in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto;
- b) la possibilità di **derogare all'attività di controllo** e comunque riportare la dicitura di conformità al D.Lgs. n. 254/2016 purché:
 - la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività

di controllo;

- alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, l'impresa abbia parametri dimensionali non superiori a quelli previsti per la qualificazione di media impresa ai sensi della Direttiva 2013/31/UE e quindi siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a Euro 20.000.000; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a Euro 40.000.000;
- c) un **dimezzamento delle entità delle sanzioni amministrative pecuniarie** rispetto agli ammontari applicati alle medesime violazioni delle disposizioni del Decreto commesse dalle imprese soggette obbligatoriamente alla pubblicazione delle dichiarazioni.

Alle suddette semplificazioni non sono stati purtroppo affiancati alcun meccanismo premiale, benefici fiscali, come il credito d'imposta o l'erogazione di contributi alle spese, come peraltro fatto da alcune Regioni, che hanno messo a disposizione incentivi economici per sostenere le aziende nell'affrontare le spese di consulenza o di formazione del personale connesse alla pubblicazione del primo bilancio sociale.

7.5.2 Le norme di futura applicazione

In applicazione della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, dal 2027, le **PMI quotate** saranno obbligate a presentare la rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio finanziario e quindi **la prima rendicontazione riguarderà l'esercizio 2026**.

Numerose sono tuttavia le semplificazioni e le

deroghe alle norme generali previste dalla direttiva per facilitare le PMI nell'adempimento dei loro nuovi obblighi informativi e accordare loro più tempo per organizzarsi in merito. In particolare, l'art. 19 bis della direttiva 2013/34/UE prevede:

- 1) per gli esercizi aventi inizio prima del 01/01/2028, la possibilità di non includere nella relazione sulla gestione le informazioni sulla sostenibilità, indicando tuttavia nella relazione stessa, i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità (comma 7);
- 2) la possibilità di limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti (comma 6):
 - a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
 - b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
 - c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
 - d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
 - e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle predette lettere;
- 3) ai sensi dell'art. 29 quater, la rendicontazione dovrà uniformarsi ai principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle

capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività. Tali principi verranno adottati dalla Commissione entro il 30 giugno 2024, sentito il parere tecnico dell'EFRAG e specificheranno le informazioni da comunicare;

- 4) gli obblighi di rendicontazione scatteranno dal 2027 per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 o in data successiva.

CAPITOLO 8

LE NOVITÀ PREVISTE DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

8.1 Evoluzione normativa e finalità del Codice della crisi d'impresa

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), di cui al D.Lgs. n. 14/2019, prima della sua definitiva entrata in vigore, avvenuta il **15 luglio 2022**, è stato protagonista di numerosi rinvii e interventi legislativi che ne hanno modificato sia le tempistiche sia i contenuti.

Il 16 marzo 2019 è stata la data a partire dalla quale sono entrati in vigore sedici dei complessivi 391 articoli del CCII, norma destinata a rimpiazzare la legge fallimentare del 1942, mentre i rimanenti articoli avrebbero dovuto vedere il loro primo momento di applicazione a partire dal 15 agosto del 2020¹⁵. La ratio alla base di questa doppia tempistica è anche da ricondurre all'intento del legislatore di fornire un lasso temporale ragionevolmente sufficiente alle imprese per adattare la *governance* e la propria struttura a quanto previsto dalle nuove disposizioni, in particolare quelle riconducibili alla procedura di allerta.

La grave situazione pandemica da Covid-19, emersa ad inizio 2020, provocò, tramite il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il rinvio dell'entrata in vigore del CCII al settembre 2021, a eccezione, chiaramente, degli

¹⁵ Gli articoli entrati in vigore il 16 marzo del 2019 sono i seguenti: 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387, 388.

articoli precedentemente menzionati, i quali erano già entrati in vigore dal marzo 2019.

L'esordio del Codice nell'apparato normativo è stato ulteriormente posticipato, prima dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il quale fissò il termine di applicazione del CCII al 16 maggio 2022¹⁶, e successivamente dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, che ha sciolto definitivamente le riserve sulla data di definitiva entrata in vigore del provvedimento, individuandola nel 15 luglio 2022.

In ultimo, appare opportuno soffermarsi sul D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, frutto del lavoro condotto dall'aprile 2021 dalla Commissione Ministeriale Pagni, la quale è intervenuta sui contenuti del CCII modificandone alcuni aspetti cardine e recependo la Direttiva UE 2019/1023 "*Insolvency*", riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentarne l'efficacia.

Le principali novità introdotte da D.L. n. 83/2022 sono dettate dall'art. 6, che sostituisce completamente il Titolo II del CCII e accantona in via definitiva il sistema di allerta, così come originariamente previsto.

Devono essere considerate parte integrante del CCII le disposizioni introdotte precedentemente dal D.L. n. 118/2021 in tema di Composizione Negoziata della Crisi, strumento privatistico divenuto centrale nella risoluzione della crisi d'impresa, assieme a quelle di cui all'art. 3 del CCII, incentrato sull'idoneità delle misure e sull'adeguatezza degli assetti, anche in ottica di tempestiva emersione dello stato di crisi. Il tutto in continuum rispetto a quanto previsto dall'art. 375, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019.

¹⁶ A eccezione del Titolo II della Parte prima che, nelle previsioni del Decreto-legge in questione, sarebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2023. A seguito delle modifiche apportate al CCII, in ultimo, dal D.Lgs. n. 83/2022 recepite la Direttiva UE 2019/1023 "*Insolvency*", il Titolo II della Parte prima è stato riscritto e la sua entrata in vigore anticipata al 15 luglio 2022, allineandola così temporalmente alla restante parte del Codice.

Il novellato secondo comma dell'art. 2086 c.c., in vigore dal 16 marzo 2019, prevede che “l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Il Legislatore esplicita, pertanto, quella che può essere considerata la principale *ratio* che rappresenta le fondamenta del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ossia quella visione *forward looking* che viene demandata all'imprenditore al fine di prevedere tempestivamente lo stato di crisi. L'espressione “*adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*” si fa portatrice del concetto di proporzionalità. Non essendo possibile determinare in via universale l'adeguatezza degli assetti, ciò che rileva è che essi siano presenti all'interno dell'organizzazione aziendale con un'articolazione, una precisione, una struttura e un conseguente flusso informativo commisurato alle esigenze della singola impresa. Appare pertanto palese come i medesimi assetti possano risultare adeguati per una piccola società di servizi avente un ristretto numero di persone impiegate e caratterizzata, ad esempio, dall'assenza di giacenze di magazzino (si faccia riferimento a uno studio professionale, a titolo esemplificativo), ma completamente inadeguati se applicati a un'impresa industriale strutturata in più divisioni, operante in diversi Paesi e caratterizzata da processi più complessi. Gli assetti si possono quindi rappresentare come un abito su misura, da cucire

in base alle dimensioni e alle caratteristiche di chi è chiamato ad indossarlo.

Rimandando al proseguo della trattazione la spiegazione in merito a cosa debba essere ricondotta l'adeguatezza degli assetti e, in particolare, quando si possa affermare che un assetto organizzativo, amministrativo e contabile possieda tale peculiarità, si può fin d'ora sottolineare come la norma preveda, in capo all'imprenditore, l'obbligo di istituire una struttura organizzativa, amministrativa e contabile funzionale al rilevamento anticipato dello stato di crisi. Il legislatore, di fatto, chiede all'imprenditore di discostarsi dal passato e abbandonare l'ottica meramente consuntiva del controllo della gestione a favore di un approccio di tipo preventivo.

Il cambio di paradigma è confermato e rinforzato anche dal richiamato novellato art. 3 del CCII. Mentre il secondo comma si riferisce all'imprenditore collettivo, ribadendo quanto già espresso dall'art. 2086 del Codice Civile, il primo comma di questo articolo prevede che l'imprenditore individuale debba *“adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”*. Ciò rafforza quanto previsto dall'articolo 2086 c.c., in quanto viene superato il limite della forma giuridica dell'impresa, introducendo l'obbligo, anche in capo all'imprenditore individuale, di integrare la gestione con la produzione di un'informativa aziendale in grado di fornire indicazioni utili all'anticipazione dello stato di crisi.

Pertanto, con la definitiva introduzione del CCII si chiede all'imprenditore societario o collettivo di adottare le misure già previste per le società per azioni dall'art. 2381, comma 5, c.c. Se la finalità del provvedimento appare sensata e logica, poiché, facendo un parallelismo al campo medico, è

meglio prevenire l'insorgenza di una malattia che curarne i danni provocati, la criticità può essere individuata nell'entità degli obblighi previsti in capo all'imprenditore.

Dall'entrata in vigore dei primi articoli del CCII al 15 luglio 2022, data di definitiva entrata in vigore del CCII, si sono succeduti interventi normativi che hanno, di volta in volta, variato gli strumenti da prendere come riferimento per la gestione della crisi d'impresa. Dall'istituto dell'allerta, con annessa previsione degli indici e indicatori della crisi, si è giunti all'odierna disponibilità di altri strumenti il cui impiego è da prevedere nella prevenzione e gestione delle situazioni di crisi aziendale. Tra questi l'istituto della **Composizione Negoziata**, già prevista dal D.L. n. 118/2021 e attualmente attratta nel Titolo II, Capo I, del CCII¹⁷ dall'art. 12 e seguenti.

Tale istituto privatistico prevede che l'imprenditore commerciale o agricolo, nel caso in cui si trovi in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, abbia la facoltà di chiedere la nomina di un esperto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 c.c. al segretario generale della CCIAA di riferimento del territorio in cui ha sede legale l'impresa. Il compito dell'esperto, previa valutazione delle concrete possibilità di risanamento, sarà quello di accompagnare l'imprenditore nel percorso di superamento degli squilibri presenti, agevolandone le trattative con le parti interessate, con queste ultime

17 La Composizione Negoziata della Crisi, introdotta dal D.L. n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021, si configura come uno strumento a disposizione dell'imprenditore, commerciale e agricolo, da attivare per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza. Non si tratta di una procedura concorsuale, poiché non vi è l'intervento diretto del Tribunale; è l'imprenditore, eventualmente coadiuvato da consulenti, ad attivarsi in prima persona per l'applicazione dello strumento, richiedendo la nomina di un esperto che, come riportato dall'art. 12 CCII, avrà il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di superare gli squilibri sopra menzionati.

individuabili negli *stakeholders* creditori dell'impresa. È previsto che l'imprenditore possa accedere a tale strumento mediante la compilazione, sulla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio per il tramite di Unioncamere, di un test pratico avente la finalità di evidenziare, o meno, le possibilità del risanamento; inoltre, è disponibile anche una lista di controllo particolareggiata, che dovrebbe esercitare la funzione di linea guida per la redazione di un piano di risanamento¹⁸, da redigere in autonomia o in concomitanza con l'esperto.

Con le ultime modifiche apportate al CCII ed entrate in vigore il 15 luglio 2022, lo strumento della Composizione Negoziata (CNC) dovrà rivestire, nella visione del Legislatore, un ruolo preponderante nella risoluzione della crisi d'impresa. Da un lato per l'imprenditore può rappresentare una concreta opportunità per cercare di condurre l'impresa al risanamento, mantenendone il controllo sia negli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione¹⁹ e usufruendo della possibilità di godere di misure protettive del patrimonio a tutela dei propri diritti²⁰; dall'altro il percorso di accesso alla CNC appare non del tutto agevole, in particolare per quelle imprese che, non dotate di una struttura organizzativa solida e aventi

18 Si segnala che, al fine della redazione del piano di risanamento, permangono come fonte autorevole i "Principi per la redazione dei piani di risanamento", emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2017 e aggiornati in ultima edizione nel maggio 2022.

19 L'art. 21 del Codice della Crisi, al comma 1 afferma che *"nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa"*, aggiungendo che la gestione deve evitare *"pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività"*. Per gli atti di straordinaria amministrazione, o per i pagamenti non coerenti rispetto alle trattative volte al risanamento, è previsto che l'imprenditore ne dia notizia preventiva all'esperto; costui può decidere di segnalare per iscritto il proprio dissenso all'imprenditore e all'organo di controllo e, nel caso in cui l'atto venga compiuto effettivamente, il dissenso può essere iscritto nel registro delle imprese (l'iscrizione è obbligatoria quando l'atto pregiudica gli interessi dei creditori).

20 L'art. 18 del Codice della Crisi, al comma 1 stabilisce che *"i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti."*

lacune a livello di assetto amministrativo-contabile, si potrebbero trovare in difficoltà nella produzione delle informazioni necessarie alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata e di altre quali il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e la lista di controllo particolareggiata di cui all'art. 13 del CCII. L'istituzione degli adeguati assetti rappresenta pertanto, una sorta di pre-requisito per anticipare l'emersione dei segnali di crisi, per definire al meglio la propria situazione dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale e per ipotizzare, con maggior grado di precisione, la possibile evoluzione della gestione.

Volgendo al termine dell'iniziale quadro d'insieme, si può affermare che i continui cambiamenti normativi succedutisi negli ultimi tre anni hanno portato a una situazione di indeterminatezza, in particolare agli occhi degli imprenditori, alla quale si deve porre rimedio andando concretamente a esplicitare quali siano gli strumenti che un'impresa deve far propri per ritenersi adeguatamente assettata sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile. Inoltre, appare fondamentale chiarire come e in che misura debba cambiare la *governance* delle imprese italiane. Ciò che appare evidente è che la gestione dell'impresa non possa più basarsi sull'accentramento di tutte le funzioni in capo all'imprenditore, né su procedure e controlli meramente consuntivi e disorganizzati, caratterizzati dall'assenza di strumenti di pianificazione a breve e medio termine.

8.2 Istituzione e vigilanza degli adeguati assetti ai sensi del CCII: i soggetti coinvolti

Il concetto di adeguatezza degli assetti, esplicitato in maniera perentoria dal Codice della Crisi d'Impresa

e dell'Insolvenza, si ricollega, specie per quanto concerne ruoli e responsabilità, a principi già presenti nell'ordinamento giuridico.

Il primo comma dell'art. 2475 c.c., modificato dall'art. 377 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, prevede che “la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”. Pur non facendo diretta menzione degli adeguati assetti, l'art. 2392 del Codice civile afferma che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla loro specifiche competenze”. Appare lampante come la **diligenza richiesta agli amministratori** sia alla base del loro operato e di come in essa rientri la valutazione dell'adeguatezza degli assetti istituiti dall'imprenditore individuale o collettivo richiamati dall'art. 2086 c.c.

Volendo apporre una specifica, è bene sottolineare come la diligenza richiesta agli amministratori non possa essere valutata sulla base delle scelte gestionali intraprese, ma sulla ragionevolezza e sulla razionalità delle stesse, in concomitanza al rispetto del principio di corretta amministrazione; quest'ultimo, definibile come la clausola generale di comportamento degli amministratori, viene esteso, dopo la riforma del diritto societario del 2003, a tutte le società di capitali.

Un riferimento al **principio di corretta amministrazione** è presente anche nell'art. 2403 c.c., nel quale viene esplicitato il ruolo dell'organo di controllo. Infatti, in tale norma viene disposto come il collegio sindacale debba vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione “ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento”.

Appare dunque evidente come il **ruolo del collegio sindacale** si riconduca a una sostanziale attività di vigilanza sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Ulteriore conferma giunge anche dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, più precisamente all'art. 25-octies, nel quale viene stabilito che l'organo di controllo societario segnali all'organo amministrativo se sussistano i presupposti per l'accesso alla Composizione Negoziata.

Alla luce delle considerazioni esposte, è possibile affermare che i soggetti coinvolti nel processo di istituzione degli adeguati assetti siano tre:

- **l'imprenditore**: qualora si tratti di imprenditore **individuale**, l'obbligo è quello di “*adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi*”, come delineato dall'art. 3, comma 1, CCII. Il comma 2 dell'art. 3 del CCII si rivolge invece all'imprenditore **collettivo**, il quale ha l'obbligo di istituire gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'articolo 2086 c.c., ossia in misura proporzionale alla natura e alle dimensioni dell'impresa, al fine di prevedere anticipatamente la crisi e salvaguardare la continuità aziendale;
- **il Consiglio di Amministrazione**: ha il compito di valutare, con diligenza e secondo il principio di corretta amministrazione, l'adeguatezza degli assetti istituiti sulla base delle informazioni pervenute. Appare opportuno apporre una precisazione in tal senso: secondo l'art. 2475,

comma 1, del Codice civile, *“l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”*. Tale disposizione potrebbe trarre in inganno, poiché proprio dall’art. 2086 c.c. si evince come sia compito dell’imprenditore - e non dell’amministratore - istituire gli adeguati assetti. A tal proposito, si può dedurre che quei componenti del CdA delegati allo svolgimento di compiti operativi (facenti parte del Consiglio di Gestione, nel sistema dualistico) siano equiparati all’imprenditore per l’obbligo di istituzione degli adeguati assetti, mentre ai membri del CdA non aventi funzioni operative sia demandata la mera valutazione dell’adeguatezza degli assetti;

- **il Collegio sindacale:** ha l’obbligo di vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento degli assetti istituiti, compito che comprende anche la segnalazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla Composizione Negoziata. L’obbligo di vigilanza cui il Collegio sindacale è chiamato a rispettare è confermato anche dalle norme 3.5, 3.6 e 3.7 del documento “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili²¹.

8.3 Gli adeguati assetti: riferimenti pratici e strumenti attuativi

Nel contesto aziendalistico attuale, in merito alla disciplina degli adeguati assetti, si ha come la sensazione che imprenditori, amministratori, sindaci, consulenti e mondo professionale in genere si trovino di fronte a un vasto novero di fonti normative, senza però avere un

²¹ Si fa riferimento alla versione aggiornata al 12 gennaio 2021, comprendente le disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

preciso quadro di insieme su come tradurre, nel pratico, le disposizioni che in questi anni si sono succedute. In sostanza, è lecito che chi fa impresa si chieda quali azioni operative debba concretamente mettere in atto in virtù della pubblicazione definitiva del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Il CCII non specifica, nel dettaglio, quali siano gli strumenti che un'impresa deve adottare per ritenersi adeguatamente assettata; e ciò non dovrebbe neanche sorprendere più di tanto, poiché, basandosi l'intera norma sul concetto di proporzionalità, non esiste una parametrizzazione da ritenersi universalmente applicabile.

Devono giungere in soccorso, allora, alcuni riferimenti esterni al mero Codice, che, esplicitando chiaramente quali siano i punti inderogabili per ritenere un'impresa adeguatamente assettata, possono fornire un indirizzo pratico all'imprenditore e, più in generale, agli addetti ai lavori. Le fonti sono rappresentate perlopiù da trattazioni dottrinali e documenti emanati da organismi professionali²², oltre a recenti sentenze che stanno già facendo giurisprudenza. In relazione a queste ultime, è da menzionare come massimo esempio di precisione e operatività la sentenza n. 188/2021 del 19 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Cagliari. Nel procedimento promosso da alcuni componenti del collegio sindacale contro gli amministratori di una società cooperativa, rei secondo i sindaci di aver condotto gravi irregolarità nella gestione, idonee

22 Oltre alle già citate Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC e al Codice di *Corporate Governance* del Comitato per le Corporate Governance, ci si riferisce a:

- Principi di *Corporate Governance* delle PMI per le società non quotate, NedCommunity, 2014;
- Principi di Governo Societario, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 2015;
- *Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate*, NedCommunity, 2019;
- *Enterprise Risk Management-Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO)*, 2019;
- *Le parole della crisi*, SIDREA, 2021;
- Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI, Organismo Italiano di *Business Reporting* (OIBR), 2022.

ad arrecare danno alla società, il Tribunale, dopo aver disposto l'ispezione dell'amministrazione della società, secondo quanto previsto dall'art. 2409 del Codice Civile, espone nella sentenza quanto rilevato in termini di carenze e inadeguatezze gestionali, con spunti di non poco conto per quanto riguarda l'operatività in materia di adeguati assetti.

In particolare, gli **elementi critici** riscontrati sono rappresentati dalle seguenti carenze:

- per quanto concerne l'**assetto organizzativo**:
 - organigramma non aggiornato e in difetto dei suoi elementi essenziali;
 - assenza di un mansionario;
 - progettazione della struttura organizzativa inadeguata, con la polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni ritenute vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa;
 - assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
- per l'**assetto amministrativo**:
 - assenza di un budget di tesoreria;
 - assenza degli strumenti di natura previsionale, elemento che indica la mancata adozione della visione *forward looking* demandata dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
 - mancata redazione della situazione finanziaria giornaliera;
 - assenza degli strumenti di *reporting*;
 - mancata redazione del piano industriale;
- per l'**assetto contabile**:

- contabilità generale che, per tempistiche e struttura, non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci;
- assenza di procedure finalizzate alla gestione e al monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio meramente svolta per il fine di redigere la relazione sulla gestione;
- mancata redazione del rendiconto finanziario.

È ben evidente come da tale sentenza si possano già desumere i comportamenti da tenere e la produzione informativa che gli amministratori devono garantire nella prassi aziendale, al fine sia di essere *compliant* verso la norma, sia cogliendo i vantaggi oggettivamente derivanti dall'applicazione di tali strumenti.

Oltre a definire gli elementi sopra esposti, la sentenza si concentra anche su un altro aspetto fondamentale. Se già la giurisprudenza aveva affermato che la mancata adozione degli adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo costituisce una grave irregolarità nell'impresa in crisi, con la conseguente revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario²³, il Tribunale di Cagliari ritiene che la medesima mancanza sia da ritenersi *“altrettanto (se non più) grave”* in un'impresa che si trova in situazione di equilibrio economico finanziario. Questo poiché, come riportato nel testo della sentenza, gli adeguati assetti *“sono funzionali proprio ad evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità”* e soprattutto considerato che *“una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo*

²³ Tribunale di Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale di Roma, 15 settembre 2020.

rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per fronteggiarla".

Le motivazioni appaiono logiche se si considera l'**approccio previsionale** indicato dal Legislatore. Si comprende pertanto come l'adozione degli adeguati assetti, che si articolano anche negli strumenti in parte riportati dalla sentenza e per i quali si dedicherà un approfondimento nel corso della trattazione, sia fondamentale anche e soprattutto nelle imprese sane; solo in tal modo si potrà perseguire e raggiungere l'obiettivo di anticipare e cogliere tempestivamente i segnali di crisi, di salvaguardare la continuità aziendale e di assumere le idonee iniziative per la risoluzione degli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari.

8.4 Gli adeguati assetti organizzativi

Recependo le già citate "Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate", emesso dal CNDCEC nel gennaio 2021, si può definire l'assetto organizzativo come "il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità", nonché come "il complesso procedurale di controllo".

Da tale definizione si può constatare come l'assetto organizzativo si componga di due componenti: una organizzativa, avente lo scopo di definire la gerarchia interna e le modalità con cui si instaurano i rapporti di dipendenza con i conseguenti flussi informativi interni, e una operativa, consistente nella definizione di processi, obiettivi, strategie e del relativo sistema di attribuzione delle risorse.

Nel dettaglio, secondo quanto delineato dalla

norma 3.5 del succitato documento, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo è da ritenersi idonea quando, in virtù delle possibilità dell'impresa e quindi considerata la sua natura e la sua dimensione, si può riscontrare:

- **un'organizzazione gerarchica;**
- **la redazione di un organigramma aziendale**, che definisca in modo chiaro le funzioni, i compiti e le linee di responsabilità;
- **l'effettivo esercizio dell'attività decisionale e direttiva** della società da parte dell'amministratore delegato e dei soggetti ai quali sono attribuiti specifici poteri;
- la presenza e l'applicazione di procedure che assicurino **l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo**, oltre che la completezza, la tempestività e l'attendibilità dei flussi informativi, anche con riferimento alle società controllate;
- l'esistenza di procedure che assicurino la presenza di **personale con adeguata professionalità e competenza** nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- la presenza di **direttive e procedure aziendali**, periodicamente aggiornate e diffuse all'interno dell'organizzazione.

L'assetto organizzativo abbraccia tutta la struttura interna e comprende al suo interno anche il sistema di gestione dei rischi e il sistema di controllo interno.

Il *risk management*, ossia il sistema che consiste nell'identificazione, mappatura e valutazione dei principali rischi aziendali, compete in via primaria al *top management* ed è ovviamente commisurato alle

caratteristiche e alle dimensioni dell'impresa²⁴.

L'analisi del rischio si può ulteriormente suddividere in sotto-attività:

- **analisi dell'ambiente esterno:** è opportuno considerare i fattori risiedenti in diversi ambiti. In particolare: economia, finanza e credito, compliance normativa, mercato e clienti, prodotti e servizi offerti con relativo LCA (*Life Cycle Assessment*), competitor, collettività e società civile, clima e ambiente, tecnologia, fornitori, altri fattori rilevanti per l'attività aziendale;
- **analisi dell'ambiente interno:** i fattori da considerare comprendono la governance aziendale, il personale dipendente, il know-how, la tecnologia disponibile, le partnership e altri fattori rilevanti per l'attività aziendale;
- **redazione della S.W.O.T. Analysis**, che esprime i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce dell'impresa;
- **redazione di un piano industriale e finanziario** che sia espressivo degli obiettivi strategici e del livello di rischio tollerabile;
- **identificazione e valutazione dei rischi;**
- **definizione di linee guida inerenti al Sistema di gestione dei rischi aziendali;**
- **rilevazione dei livelli di rischio superiori a quelli accettabili;**
- **monitoraggio periodico** dei risultati.

Il sistema di controllo interno è definito dalla norma 3.6 delle “Norme di comportamento del Collegio

²⁴ Si segnalano due modelli che possono essere adottati anche dalle PMI nella gestione dei rischi aziendali: l'ISO 31000:2018 e l'ERM - *Enterprise Risk Management - Integrated Framework 2017*.

sindacale di società non quotate” del CNDCEC come “l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi”:

- **strategici:** assicurano la conformità delle decisioni aziendali alle direttive ricevute, garantiscono la salvaguardia del patrimonio aziendale e tutelano gli interessi degli stakeholders;
- **operativi:** garantiscono l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
- **reporting:** volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
- **compliance:** assicurano la conformità delle attività aziendali alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per individuare i soggetti coinvolti in maniera attiva nel sistema di controllo, appare necessario specificare come quest’ultimo si configuri in maniera duplice. Da un lato si ha l’**attività di controllo svolta dai soci** sull’operato gestionale degli amministratori; ricordando come il principio della *business judgment rule* imponga l’insindacabilità in merito alle scelte di gestione, i soci devono limitarsi a verificare il corretto operato dell’organo amministrativo, il quale dovrà agire con diligenza e osservanza delle norme di buona gestione. In sostanza, la gestione degli amministratori può configurarsi concettualmente come un’obbligazione di mezzi e non di risultato, con quest’ultimo che, essendo rappresentato dall’effettiva economicità derivante dalle scelte gestionali, appare insindacabile in giudizio.

Accanto al controllo predisposto dalla proprietà sui

principi di corretta gestione, si impernia **l'attività di vigilanza attuata dall'organo collegiale**. L'art. 2403 c.c. dispone che il collegio sindacale vigili in merito all'osservanza della legge e dello statuto societario, nonché ai principi di corretta amministrazione, con un particolare focus sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento. Da ciò si evince come il controllo effettuato dai sindaci presenti un orizzonte spaziale più ampio rispetto a quanto demandato ai soci, poiché si entra nel merito dell'effettivo funzionamento di elementi cardine della struttura organizzativa, amministrativa e contabile; inoltre, essendo il monitoraggio dei rischi un'attività inglobata nel più ampio assetto organizzativo, si può affermare che l'attività di controllo dell'organo sindacale sia rivolta anche a verificare che l'attività di *risk management* sia idonea a valutare e governare i rischi derivanti dalla gestione.

8.4.1 Il sistema di controllo interno alla luce dell'art. 3, comma 4, del Codice della Crisi

Unitamente alle disposizioni contenute all'interno del Codice civile, nel delineare l'articolazione del sistema di controllo interno deve considerarsi l'art. 25-octies del CCII. Tale norma afferma che "*l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 17*", dove per istanza ex art. 17 CCII si intende la nomina dell'esperto indipendente propedeutica all'accesso alla Composizione Negoziata. Pertanto, le novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza aggiungono un ulteriore controllo in capo all'organo sindacale, che dovrà ora valutare se sussistano quelle situazioni che rendano probabile

la crisi o l'insolvenza e che sono esplicitate nel novellato art. 3 del CCII.

La formulazione di tale articolo, introdotto dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, oltre a replicare l'obbligo di istituire gli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi (o l'obbligo di adottare le misure idonee, qualora ci si riferisca all'imprenditore individuale), al comma 4 espone nel dettaglio quali siano i fattori da attenzionare per **prevedere l'emersione della crisi**. In particolare, va monitorata l'esistenza di:

- a) **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) **debiti verso fornitori** scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) **una o più delle esposizioni debitorie** previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

Con riferimento alla lettera d) del quarto comma dell'art. 3, le esposizioni debitorie indicate dall'art. 25-novies, comma 1, CCII sono quelle in essere nei confronti dei creditori pubblici qualificati (Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) chiamati a segnalare all'imprenditore

e, ove esistente, all'organo di controllo la presenza di ritardi e debiti che superano determinati limiti. Le segnalazioni, che contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 (Accesso alla Composizione Negoziata), qualora ne ricorrano i presupposti, riguardano:

- a) **per l'Istituto nazionale della previdenza sociale**, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
 - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
- b) **per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
- c) **per l'Agenzia delle Entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000²⁵;

²⁵ La segnalazione viene inviata quando si presentano due fattispecie: la prima, quando

- d) **per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Pertanto, l'attività di controllo interno, alla luce delle modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, appare molto più articolata, con l'organo sindacale che dovrà assumere un ruolo ancora più centrale e denso di responsabilità nell'attività di vigilanza; d'altro canto, l'impresa dovrà metterlo nelle condizioni di attuare i dovuti controlli, volti a verificare la presenza dei limiti ex artt. 3, comma 4, e 25-novies, comma 1.

Le soglie tracciate da tali limiti costringono l'impresa sostanzialmente ad azzerare, o quantomeno a ridurre drasticamente, l'indebitamento verso gli enti statali; in particolar modo, la lettera c) appone un radicale cambio nella gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il debito IVA, che storicamente per le imprese ha rappresentato una fonte indiretta di finanziamento tramite capitale di terzi. Attualmente, con una soglia come quella delineata dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, le imprese devono porre particolare attenzione in merito alla regolarità dei versamenti delle liquidazioni periodiche per non incorrere in possibili segnalazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

l'ammontare del debito scaduto supera i 20.000 euro; la seconda, quando lo scaduto, non eccedente l'importo di 20.000 euro, è superiore sia alla soglia fissa di 5.000 euro sia al 10% del fatturato risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente.

8.5 Gli adeguati assetti amministrativi e contabili

Si premette fin da ora che una chiara distinzione tra assetto amministrativo e contabile è difficile da fare, anche in virtù dei numerosi elementi di comunanza che li caratterizzano e della loro vicendevole interdipendenza. Entrambi si possono rappresentare come sottoinsiemi del più grande assetto organizzativo, il quale abbraccia tutta la struttura aziendale e la cui composizione influenza quella amministrativa e contabile, oltre che il sistema di *risk management* e di controllo interno.

Anche le “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” del CNDCEC considerano in via univoca l’assetto amministrativo e quello contabile, dedicando loro un’unica norma, la 3.7. In essa, viene evidenziato che “il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa”. Tuttavia, nel commento a tale norma, viene apposta una specifica che consente di scindere le due componenti, assegnando a ciascuna di esse una funzione ben precisa. L’assetto amministrativo viene ricondotto “a una dimensione dinamico-funzionale dell’organizzazione, intendendosi per tale l’insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi”; mentre l’assetto contabile è definito come quella parte dell’assetto amministrativo volto “a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all’esterno dell’impresa”.

Da quanto sopra riportato, si possono trarre alcune considerazioni. *In primis*, appare rilevante come l'assetto contabile sia considerato un "di cui" dell'assetto amministrativo; ciò conferma il forte legame che lega i due assetti, ma conferisce a quello amministrativo una sorta di superiorità gerarchica.

In relazione ai predetti richiami normativi e di prassi, all'assetto amministrativo può ritenersi riconducibile quell'insieme di strumenti volti a istituire la pianificazione, la programmazione e il controllo della gestione, al fine di consentire al *management* di prendere decisioni ex-ante e mettere in atto azioni correttive ex-post. A conferma di ciò, si evidenzia come anche SIDREA affermi che l'assetto amministrativo "incorpora i sistemi di pianificazione e controllo delle performance, parte dei sistemi di controllo interno e i sistemi informativi aziendali²⁶", elemento che pone il sistema di controllo interno sotto l'egida non solo del più generale assetto organizzativo, ma anche di quello amministrativo, che del primo rappresenta la componente più operativa.

Il contributo offerto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza si sostanzia nell'attribuzione di un ruolo fondamentale alle **componenti dell'assetto amministrativo**, in termini di ottica *forward looking*. Infatti, gli strumenti pratici che dovrebbero comporre tale assetto, sempre rispettando il criterio di proporzionalità, si riassumono in:

- **piano industriale e finanziario:** avente uno sviluppo almeno di medio termine, dai 3 ai 5 anni, si propone di delineare gli obiettivi strategici e operativi del *management*, in linea con i segnali provenienti dallo scenario macroeconomico, dal

²⁶ "Le parole della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani", Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) - Gruppo di Studio "Diagnosi precoce e crisi di impresa", 2021.

mercato e del settore di riferimento dell'azienda, nonché dai concorrenti. Coadiuvando questi elementi derivanti da analisi quantitative di natura economico-finanziaria e considerando gli sviluppi patrimoniali della gestione, unitamente alla previsione di *stress test*, permette all'impresa di disporre di una solida guida su cui impostare la gestione;

- **budget:** si riferisce alle previsioni a breve termine inerenti alle componenti economiche, finanziarie e patrimoniali. Riconducibile all'attività di *budgeting* è quella dell'analisi degli scostamenti; con questa, il management è messo in condizione di esaminare eventuali differenze a consuntivo e attuare opportune azioni correttive;
- **forecast:** permette di mettere in luce, in ottica infrannuale, gli scostamenti rispetto al budget previsionale e conseguentemente di correggere le ipotesi e le stime realizzate in sede di *budgeting*;
- **strumenti per la valutazione delle performance:** si possono ricondurre ai fattori critici di successo e agli indicatori chiave di prestazione, che misurano quanto gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti e in che misura. Inoltre, rientrano in tale categoria anche l'analisi per indici e margini e i modelli di misurazione del valore, come la Balance Scorecard;
- **reporting:** comprende i report operativi, economici, finanziari e patrimoniali, nonché il *reporting* integrato, avente quest'ultimo lo scopo di informare gli *stakeholder* su come l'andamento della *governance* e le strategie future possano apportare un incremento di valore sia nel breve che nel medio-lungo periodo. All'interno del reporting può essere fatta confluire anche la

rendicontazione societaria di sostenibilità.

Tutti questi strumenti rispondono all'esigenza, dettata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di predisporre una struttura aziendale che sia orientata alla previsione e alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Sebbene si ritenga che quanto sopra elencato fosse opportuno anche prima dell'entrata in vigore del Codice, ora alla convenienza si affianca l'aspetto della compliance; le imprese sono quindi chiamate all'adozione di quei prospetti che le consentano di pianificare e programmare la gestione, anticipando il controllo da consuntivo a preventivo, prospettico e continuo.

Per quanto concerne l'**assetto contabile**, si può ritenere ragionevole delinearne la struttura in quell'insieme di procedure caratterizzate dall'adozione di strumenti e metodi volti alla produzione dell'informativa contabile che porta alla costruzione del bilancio di esercizio. La predisposizione del bilancio non è l'unico output dell'assetto contabile, il quale deve anche consentire di rilevare tempestivamente la crisi e ripristinare la continuità aziendale.

Gli elementi che compongono tale assetto possono essere riassunti in:

- **sistema di contabilità generale (CO.GE.):** la sua finalità principale è costituita dalla redazione del bilancio di esercizio, nella forma riportata dall'art. 2423 del Codice. Il metodo di tenuta della contabilità generale è individuato nella partita doppia;
- **sistema di contabilità analitica (CO.AN.):** storicamente si è sempre considerata la contabilità generale obbligatoria (anche) ai fini di legge, mentre l'analitica facoltativa, identificandola come un *plus* per quelle imprese

virtuose che desiderassero disporre di dati e informazioni rilevanti per le decisioni aziendali. Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, tale distinzione appare molto meno marcata, se non addirittura svuotata di significato. Infatti, un sistema di contabilità analitica che vada a evidenziare il *costing* aziendale con le conseguenti derivazioni in termini di *pricing*, l'analisi delle marginalità e la determinazione del costo orario, risulta fondamentale per la previsione di numerosi elementi critici che potrebbero essere predittivi della crisi. Tra essi, senza dubbio è da menzionare la perdita della marginalità in quanto, se è vero che la crisi si manifesta concretamente tramite l'aspetto finanziario con l'emersione di una situazione di insolvenza, essa fa riscontrare la propria fase embrionale in ambito economico²⁷. Infatti, mentre all'aspetto finanziario può essere posto un - parziale - argine tramite l'immissione di nuova liquidità che vada a incrementare il capitale di debito, la problematica risiedente nell'economicità della gestione si configura come criticità più a monte nel processo di emersione della crisi, individuabile in via preventiva solamente con gli strumenti propri della contabilità analitica;

- **produzione di informative preventive e consuntive**, aventi natura: strategica, operativa, economica, finanziaria, patrimoniale e non finanziaria;
- **previsione ed elaborazione di prospetti atti a rilevare i segnali di squilibrio** indicati dall'art. 3, comma 3, del CCII. Di fondamentale importanza si configura la costruzione di un budget di

27 L. GUATRI, "Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore", E.G.E.A., Milano, 1995.

tesoreria *rolling*, capace di verificare in via progressiva e scalare la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi²⁸. Appaiono essere idonei ad assolvere gli obblighi imposti dal Legislatore anche prospetti che consentano di monitorare i debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, le esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni e l'esistenza di esposizioni debitorie eccedenti i limiti sanciti all'art. 25-novies CCII, per i quali si rimanda alle pagine precedenti ai fini di un ulteriore dettaglio;

- **l'utilizzo della lista di controllo particolareggiata e del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento:** tali novità, introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa all'art. 13, attribuiscono un ruolo da protagonista all'imprenditore. A quest'ultimo viene demandato l'obbligo di attivarsi in prima persona, con l'eventuale ausilio di *advisor*, per:
 - verificare le informazioni presenti nella check-list particolareggiata presente sul sito di Unioncamere, volta a indicare i passaggi operativi per la redazione del piano di risanamento²⁹;
 - attuare il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento;
 - seguire il protocollo di conduzione alla Composizione Negoziata.

²⁸ Art. 3, comma 3, lett. b) del CCII, che così recita: "Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4".

²⁹ Si ricorda che, per la redazione del piano di risanamento, permangono validi e si configurano come linea guida teorica e operativa i "Principi per la redazione dei piani di risanamento", emanati dal CNDCEC e aggiornati in ultima edizione nel maggio del 2022.

Un riassunto in merito all'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili viene ripreso anche nel già menzionato documento "*Le parole della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani*" di SIDREA. In tale documento viene espresso come l'assetto amministrativo "risulta adeguato se consente alla direzione di valutare tempestivamente gli andamenti economico-finanziari dell'azienda e i loro effetti sulla situazione patrimoniale mediante il confronto fra obiettivi perseguiti (eventualmente formalizzati per il tramite di budget) e risultati conseguiti", anche tramite l'utilizzo di indicatori di performance consuntivi e prospettici. Si ha una situazione di inadeguatezza, invece, quando si rileva l'assenza di strumenti di programmazione economica e di analisi dei risultati, in particolare quando l'equilibrio dell'impresa è precario a causa di un'eccessiva dipendenza dei mezzi di terzi a cui non è possibile porre rimedio tramite versamenti di capitale proprio.

L'adeguatezza dell'assetto contabile viene invece individuata quando sono garantite e assolte tre funzioni:

- la rilevazione dei fatti di gestione, in via completa e secondo tempistiche corrette. Il fine è riscontrabile nella produzione dell'informativa economico-finanziaria atta alla redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
- la produzione delle informazioni volte a indirizzare le scelte di gestione, le quali hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio aziendale;
- l'assolvimento degli adempimenti contabili e tributari. Tale punto è quello che appare più in linea con l'approccio *forward looking* richiesto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in

quanto viene espressa la necessità di compliance “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.

Gli elementi che, sempre seguendo l’impostazione fornita da SIDREA, potrebbero far presagire una **inadeguatezza nell’assetto contabile** sono rappresentati da:

- procedure informatiche e/o *software* gestionali inadeguati;
- errori o ritardi significativi nell’aggiornamento della contabilità o nell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa tributaria;
- ritardi nella produzione di situazioni contabili e nella redazione dei bilanci di esercizio;
- errori o ritardi significativi nell’elaborazione degli indicatori economici previsti dalla normativa vigente in tema di rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- ritardi o inefficienze nell’elaborazione delle informazioni necessarie per la gestione degli affidamenti bancari e dell’eventuale recupero dei crediti verso i clienti;
- errori o ritardi significativi nella tenuta delle altre scritture (ad esempio: la contabilità di magazzino) necessarie in funzione della natura e caratteristiche aziendali, obbligatorie in base a disposizioni tributarie o volontariamente tenute.

Da tale delineazione, si evince come per l’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sia imprescindibile un

supporto informativo interno che risulti efficiente nel riportare il flusso di informazioni dalle funzioni aziendali al *top management*; l'assunzione di decisioni strategiche, nella visione *forward looking*, deve necessariamente basarsi su indicatori e strumenti che consentano di rilevare in tempo reale, ancor meglio se anticipatamente, le situazioni di possibile crisi. Pertanto, non sono più sufficienti azioni intraprese *ex-post*; in maniera commisurata alle dimensioni dell'impresa e alle esigenze informative che il management riterrà opportune, dovranno essere istituiti degli assetti amministrativi e contabili che siano in grado di cogliere i segnali di squilibrio economico prima ancora che essi riverberino i propri effetti sull'aspetto finanziario e patrimoniale.

8.6 Il postulato della continuità aziendale nel CCII

Di pari passo con il cambio di paradigma dettato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che ha modificato l'approccio demandato all'imprenditore nella conduzione della gestione, muta anche il concetto di continuità aziendale che storicamente è stata concepita, così come la risoluzione dello stato di crisi, in un'ottica tutt'altro che preventiva.

L'art. 2423-bis del Codice civile afferma che, nel processo di redazione del bilancio di esercizio, la valutazione delle voci di bilancio debba essere svolta seguendo il principio della continuità aziendale (*going concern*); quest'ultima può essere definita come la capacità in capo all'impresa di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, non ravvisando l'intenzione e le necessità di mettere in atto una liquidazione, una cessione o l'accesso a procedure concorsuali che

possano determinarne la dissoluzione³⁰.

Se si arricchisce tale definizione con quanto esposto nei principi contabili OIC, si ha una conferma dell'associazione tra la valutazione delle prospettive di continuità e il mero rispetto dei principi civilistici; al paragrafo 22 dell'OIC 11 viene infatti esposto che “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Qualora vi siano incertezze superabili in merito alle prospettive di continuità nei dodici mesi successivi, esse vanno descritte nella relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c., unitamente a quegli eventi e circostanze che abbiano consentito agli amministratori di valutare tali incertezze superabili; nel caso in cui le incertezze siano significative, è necessario indicarle nella nota integrativa, insieme alla loro origine e natura, specificando altresì i motivi che hanno spinto gli amministratori a redigere comunque il bilancio rispettando il presupposto della continuità aziendale.

Il riferimento temporale presente nel principio OIC 11 ed espresso dalla locuzione “*nella fase di preparazione del bilancio*” contribuisce ad accompagnare l'attività di valutazione dell'esistenza dei presupposti per il proseguimento dell'ordinaria attività dell'impresa alla fase di formazione del bilancio di esercizio; pertanto, l'impostazione fornita dal Codice civile e dal richiamato principio contabile pare dunque attribuire alla valutazione del principio di continuità un mero obbligo derivante dalla normativa civilistica da rispettare in sede di

³⁰ “*La continuità aziendale*”, Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2016.

predisposizione dell'informativa di bilancio, più che una virtuosa attività di monitoraggio da parte della direzione aziendale.

Con l'entrata in vigore del CCII e il cambio di paradigma nella gestione che il Legislatore ha fortemente voluto, riguardante le tempistiche e gli strumenti atti a prevedere e rilevare tempestivamente la crisi, il principio di continuità è da valutarsi in modo analitico nel corso dell'intero periodo amministrativo. Decade infatti la logica secondo cui il momento per la valutazione della sussistenza dei requisiti che assicurano il normale proseguimento dell'attività d'impresa sia da individuarsi in occasione della predisposizione del fascicolo di bilancio. Tale approccio sarebbe in contrasto con quanto stabilito dal Codice della Crisi, poiché impedirebbe all'impresa di cogliere i segnali di crisi e di attivarsi per il superamento della stessa e per il recupero della continuità aziendale. In virtù di ciò, è da ritenersi superata e poco efficace la valutazione della continuità effettuata tramite indicatori qualitativi che non siano peraltro accompagnati da un momento di verifica ex-post sugli effettivi dati a consuntivo. Seguendo i dettami dell'art. 3 CCII e dell'art. 2086 c.c., appare evidente come la continuità debba essere valutata costantemente e in via critica tramite strumenti come il *budget* di tesoreria e i classici indicatori quantitativi gestionali, cui far seguire un controllo a consuntivo per verificare eventuali scostamenti.

Per apporre un contributo pratico a quali indicatori prendere come riferimento, oltre a quegli indici di bilancio che sono in grado di mostrare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, si può contare su quanto previsto dal Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570; tale principio, nella linea guida A.3 *“Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità*

dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento", suddivide gli indicatori da monitorare in tre categorie: finanziari, gestionali e di altra natura.

Indicatori finanziari:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali:

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori:

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

I soggetti chiamati a verificare il presupposto della continuità aziendale sono i medesimi che devono

occuparsi degli adeguati assetti. L'imprenditore e l'organo amministrativo devono, rispettivamente, istituire e valutare l'adeguatezza degli assetti, configurabili come presupposto essenziale della continuità; all'organo di controllo è demandata invece la funzione di vigilare *“che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale³¹”*. Il collegio sindacale ha anche il dovere, qualora ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non siano adeguati alle finalità espresse dal CCII, di:

- verificare il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione della continuità;
- prendere atto dell'esistenza dei presupposti e delle circostanze che hanno generato la perdita della continuità;
- chiedere informazioni e chiarimenti all'organo amministrativo;
- chiedere all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di conferma dei dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori, ricorrendo ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il recupero della continuità;
- vigilare sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo di amministrazione, sollecitando il rispetto dei tempi di attuazione delle azioni da quest'ultimo individuate per il ripristino della continuità aziendale.

³¹ *“Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”*, norma 11.1., Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2021.

Le novità apportate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza determinano **un'accurata analisi preventiva, quantitativa e costante in merito alle prospettive di continuità aziendale almeno nei dodici mesi successivi**. Assumono rilevanza gli strumenti di programmazione, come i *budget* operativi e soprattutto il budget di tesoreria *rolling* a dodici mesi, che si rende necessario, anche in virtù del disposto dell'art. 3 CCII, al fine di valutare la solvibilità e la sostenibilità economica dell'impresa nel corso almeno del futuro periodo amministrativo.

8.7 Conclusioni

La definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza impone all'imprenditore un cambio di paradigma significativo in termini di strumenti e tempi d'azione. In relazione alla tempistica, occorre rilevare il passaggio da un controllo meramente consuntivo, ove presente, a un'attività di monitoraggio preventivo dello stato di salute dell'impresa; l'art. 2086 del Codice Civile, in tal senso, evidenzia la necessità di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e salvaguardare la continuità aziendale. Proprio il tema della continuità aziendale assume un ruolo centrale nel nuovo ordinamento voluto dal Legislatore, come testimonia l'individuazione della Composizione Negoziata quale strumento (stragiudiziale) cardine di risoluzione della crisi d'impresa. Sebbene i numeri nel primo anno di sua applicazione non siano stati incoraggianti³², la CNC di fatto dovrebbe,

³² Come esposto dal documento "La composizione negoziata per la crisi d'impresa: i dati ad un anno dall'avvio", prodotto dall'Area Servizi per la Finanza ed il Sostegno alle Imprese di Unioncamere su dati aggiornati al 15 novembre 2022, a un anno dall'entrata in vigore dello strumento, le domande presentate ammontano a 475. Di esse, solo 95 sono state chiuse. L'esito dei processi conclusi è per la maggior parte negativo: per il 51,5% a causa della mancanza delle prospettive di risanamento, per il 24,2% a seguito di un esito negativo delle trattative e nel 15,8% per una rinuncia da parte dell'imprenditore. Solo in due casi si è concluso un contratto di cui all'art. 23, comma 1, lett a), del CCII, mentre in

se non sostituire, quantomeno prevaricare i classici strumenti di risoluzione della crisi dettati dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nella logica che la ristrutturazione, caratterizzata dalla conservazione del patrimonio e dei valori aziendali, sia preferibile alla dissoluzione degli stessi che inevitabilmente verrebbe decretata dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.

Per accompagnare tale cambiamento di pensiero, le imprese devono abbandonare l'ottica consuntiva del controllo, spesso poco organizzato ed eseguito con finalità meramente di *compliance* alla normativa civilistica in termini di produzione dell'informativa contabile. Ciò che viene richiesto all'imprenditore - e da qui l'importanza degli adeguati assetti - è di pianificare, programmare e monitorare in maniera continua l'andamento dell'impresa, al fine di captare i primi segnali di possibili crisi e adottare tempestivamente le azioni correttive che ne evitino peggioramenti o situazioni di insolvenza vere e proprie.

Al fine di perseguire tale scopo, l'imprenditore è chiamato a predisporre all'interno dell'organizzazione un insieme di strumenti che vadano a costituire gli adeguati assetti menzionati dall'art. 2086 c.c. Il principio di proporzionalità, alla base dell'applicazione della norma, prevede che sia l'imprenditore a valutare, in virtù delle dimensioni e della natura dell'impresa, quale sia il set di strumenti organizzativi, amministrativi e contabili da adottare. Tale assunto, che da un lato lascia all'imprenditore ampio spazio di manovra, nella condivisibile impostazione secondo cui nessun altro soggetto conosca meglio l'impresa se non chi la governa, può determinare incertezza dal momento che

un altro caso è stato concluso un accordo ex art. 23, comma 1, lett c), del CCII.

esplicitamente non viene delineato quando un assetto possa definirsi adeguato. A tal proposito, si ritiene che per individuare gli strumenti caratterizzanti l'adeguatezza degli assetti, ci si debba riferire a documenti dottrinali e sentenze giurisprudenziali che elenchino quegli strumenti che, di fatto, non possono mancare all'interno di un'organizzazione. A titolo esemplificativo si riportano, tra le altre, i seguenti:

- **definizione di un'organizzazione gerarchica ed esercizio dell'attività decisionale da parte dell'amministratore delegato**, con conseguente istituzione di organigramma, funzionigramma e procedure che garantiscano l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- **sistemi di pianificazione e programmazione**, come il piano industriale e il budget;
- **sistemi di reporting periodico**, con indicatori e analisi di bilancio per indici e margini;
- **prospetti che identifichino le cause di crisi** dettate dall'art. 3, comma 4, CCII;
- **sistema di contabilità generale** che permetta un'adeguata e tempestiva produzione dell'informativa contabile;
- **sistema di contabilità analitica** che sia di concreto ausilio per il *management* nella formulazione delle decisioni aziendali e che sia in grado di intercettare eventuali inefficienze economiche nella gestione.

Se all'imprenditore compete pertanto l'istituzione degli adeguati assetti, potendo contare sulla sua capacità di lettura delle esigenze informative interne e avvalendosi delle fonti autorevoli menzionate nella presente trattazione, agli amministratori spetta la

valutazione dell'adeguatezza degli assetti e la loro corretta applicazione. A tal fine, risulta fondamentale che le informazioni transitino adeguatamente attraverso la struttura aziendale e che le previsioni siano in costante aggiornamento; solo con un virtuoso meccanismo di produzione di flussi informativi, l'impresa sarà adeguatamente assettata e orientata a quella visione *forward looking* richiesta dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Il processo da compiere appare senz'altro ambizioso. La visione prospettica e preventiva, che peraltro il controllo di gestione dovrebbe già per sua stessa natura rappresentare, a prescindere dalle disposizioni introdotte ora dal CCII, è chiaramente da preferirsi all'ottica meramente consuntiva. Ciò che si configura come la vera sfida per le parti in causa è individuabile nell'adozione degli strumenti di programmazione e pianificazione da parte di una miriade di micro, piccole e medie imprese che per troppo tempo non sono state chiamate ad assolvere a tali funzioni. Se a ciò si unisce anche la limitata conoscenza di tali tematiche in capo all'imprenditore, si comprende come la strada che porta a un concreto cambio di paradigma sia tutt'altro che in discesa e necessiti dell'affiancamento di consulenti e professionisti preparati che indichino il percorso verso quel processo di rinnovamento culturale e operativo dettato dal Codice.

CAPITOLO 9

LA RELAZIONE DI REVISIONE AL BILANCIO 2022

9.1 Introduzione

Con l'emissione del giudizio del revisore sul bilancio si conclude il processo di revisione. Giudizio che viene espresso tramite la Relazione di revisione attraverso la quale il soggetto incaricato comunica ai terzi, sulla base delle evidenze raccolte nel corso del processo di controllo, se ritiene che il bilancio sia redatto in modo corretto in tutti gli elementi significativi. Attraverso tale giudizio il revisore si assume la responsabilità che gli è attribuita dai principi di revisione (ISA Italia) di incrementare la fiducia nei bilanci da parte di numerosi *stakeholder*.

A partire dal bilancio di esercizio 2017 il giudizio è stato significativamente innovato per via della determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31/07/2017 con cui sono stati adottati i seguenti **principi di revisione internazionale Isa Italia** che disciplinano la relazione al bilancio del revisore. In particolare, si fa riferimento a:

- **ISA Italia 700**, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
- **ISA Italia 701**, “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”;
- **ISA Italia 705**, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;

- **ISA Italia 706**, “Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;
- **ISA Italia 710**, “Informazioni comparative dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
- **ISA Italia 570**, “Continuità aziendale”.

Generalmente, la revisione contabile del bilancio può essere intesa come un processo, un insieme di attività di controllo che va esplicitata attraverso l’applicazione di specifiche procedure tecniche attraverso le quali il revisore legale ottiene evidenze adeguate e sufficienti per poter affermare, con ragionevole certezza, che il bilancio che sta certificando sia privo di errori significativi. Il revisore non deve (e non può) essere certo della correttezza del bilancio, ma deve raggiungere un livello di “ragionevole certezza”. Con il giudizio (**emissione dell’opinione**), infatti, il revisore non afferma che il bilancio è privo di errori, bensì che, con ragionevole certezza, è privo di errori significativi.

Il principio di revisione ISA 700 disciplina la responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio, la forma ed il contenuto della relazione di revisione nei casi di **clean opinion**, ossia di giudizio positivo senza rilievi. Il revisore può anche riportare nel giudizio richiami di informativa o paragrafi relativi ad altri aspetti, oppure emettere un **giudizio con modifica** (i c.d. rilievi. Aspetti di cui ne tratteremo in modo specifico in un successivo paragrafo). Il principio ISA Italia 700 mira a conseguire un punto di equilibrio appropriato tra l’esigenza di uniformità e comparabilità nelle relazioni di revisione a livello globale e quella di accrescere il loro valore rendendo le informazioni da esse fornite maggiormente rispondenti alle richieste degli

utilizzatori (i fruitori dell'informativa finanziaria). Tenuto conto che l'obiettivo è favorire l'uniformità nella predisposizione delle relazioni di revisione e la credibilità all'interno del mercato globale, la relazione del giudizio sul bilancio deve essere standardizzata al fine di permettere a terzi di poter facilmente e tempestivamente comprendere il senso espresso dal giudizio e quindi eventuali aspetti critici relativi al bilancio della società soggetta a revisione legale.

L'uniformità della relazione contribuisce, infatti, secondo l'ISA 700 "a favorire la comprensione delle relazioni di revisione da parte dell'utilizzatore e ad individuare circostanze inusuali ove queste ricorrano". Da qui la "rigidità" della struttura della relazione di cui si dirà nel seguito.

9.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio (ISA Italia n. 700)

I soggetti incaricati della revisione legale sono obbligati, a partire dal bilancio 2015, a rispettare tutte le regole previste dagli ISA Italia. L'ISA 700 disciplina le regole con riferimento:

- alla **formazione** del giudizio sul bilancio;
- alla **tipologia** di giudizio;
- alla **Relazione** di revisione.

Con la revisione del bilancio, il revisore si propone di formarsi un giudizio in merito al fatto che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile. Giudizio che viene espresso attraverso la relazione al bilancio.

Il Principio di revisione ISA Italia n. 200 negli obiettivi generali al punto 11 evidenzia che, nello svolgimento

della revisione contabile del bilancio, uno degli obiettivi principali è proprio quello di emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore. In tal senso, la relazione di revisione rappresenta la comunicazione che il revisore rivolge ai lettori del bilancio, a conclusione dello svolgimento delle procedure di revisione.

Per poter giungere al formarsi del giudizio professionale, il revisore deve valutare se ha acquisito un livello di convincimento qualificabile come di “**ragionevole sicurezza**”, che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi, ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. Nel merito, al revisore viene richiesto di valutare i seguenti aspetti:

- se siano stati acquisiti **elementi probativi sufficienti ed appropriati**, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) 330, necessari per poter valutare la correttezza sostanziale del bilancio;
- se la presenza di **errori non corretti**, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi** in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) 450;
- se il bilancio sia redatto in tutti gli aspetti significativi **in conformità alle disposizioni del quadro normativo** sull’informazione finanziaria applicabile. Al fine di tale valutazione devono essere presi in considerazione anche gli “aspetti qualitativi delle prassi contabili dell’impresa, inclusi gli indicatori di possibili ingerenze nelle valutazioni della direzione”.

Il revisore in base agli elementi probativi raccolti

dalle verifiche condotte nel processo di revisione e alle valutazioni relative definirà la misura del giudizio professionale sull'attendibilità del bilancio nel suo insieme, conformemente ai principi di revisione che appunto disciplinano la struttura e la tipologia di giudizio di una Relazione di revisione. Infatti, durante la fase di elaborazione del giudizio il revisore procede con il riesame del lavoro svolto e alla valutazione di tutti gli aspetti emersi (errori, limitazioni, incertezze, ecc.) da valutare rispetto alla loro significatività e alla rappresentazione (ove emersi e "significativi") all'organo amministrativo e/o ai responsabili dell'attività di *governance* con i quali dovrà discutere rispetto agli *adjustments* da considerare.

In aggiunta, la **misura del giudizio professionale** dipenderà da alcuni aspetti che dovranno essere tenuti in forte considerazione, come ad esempio:

- a) il bilancio esponga adeguatamente i **Principi contabili significativi**, scelti e applicati;
- b) i Principi contabili scelti e applicati sono coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriati;
- c) le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;
- d) le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e comprensibili;
- e) il bilancio fornisca un'informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite in bilancio. I destinatari del bilancio devono cioè riuscire a comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul

risultato d'esercizio e sui flussi di cassa (in ogni caso a prescindere dalla obbligatorietà o meno del rendiconto finanziario, in ambito valutazioni prospettiche);

- f) la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l'intestazione di ciascun prospetto, sia appropriata;
- g) il bilancio fornisca una **rappresentazione veritiera e corretta** dei fatti sociali e di gestione dell'esercizio.

Pertanto, funzionale all'espressione del proprio giudizio professionale, il revisore: considera l'entità e la natura degli errori (sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, sia relativamente al bilancio nel suo complesso), e le particolari circostanze in cui si sono verificati; considera l'effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi amministrativi precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso. È altresì necessario che il revisore valuti "se il bilancio faccia riferimento in modo adeguato al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ovvero lo descriva adeguatamente".

9.3 La struttura della Relazione di revisione

La Relazione di revisione deve essere **in forma scritta** (sono ovviamente considerate tali anche le relazioni emesse in formato elettronico). Il principio di revisione Internazionale (Isa Italia) n.700 è il riferimento della struttura della relazione.

Il **contenuto** della relazione di revisione è rigido; gli elementi che la costituiscono vanno riportati nell'ordine di seguito esposto:

- 1) Titolo;
- 2) Destinatari;
- 3) Giudizio del Revisore;
- 4) Elementi alla base del giudizio;
- 5) Responsabilità per il bilancio di amministratori e collegio sindacale;
- 6) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio;
- 7) Altri obblighi di reportistica (ove applicabili);
- 8) Nome e firma del responsabile del revisore;
- 9) Sede del revisore;
- 10) Data della relazione di revisione.

L'obbligo di riportare gli elementi della relazione di revisione **secondo l'ordine elencato** deriva dall'esigenza di favorire la comparabilità e l'omogeneità del contenuto della relazione di revisione.

In funzione della tipologia dell'incarico deve essere disposta la relazione con il titolo che deve indicare il riferimento normativo ai sensi del quale la stessa viene emessa. Ad esempio, un incarico di revisione legale di società che non sono enti di interesse pubblico e non appartengono a gruppi quotati riporterà come Titolo: "Relazione del revisore indipendente ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39"; un incarico di Revisione volontaria riporterà come titolo: "Relazione del revisore indipendente". Una relazione di enti di interesse pubblico quali società quotate riporterà come Titolo: "Relazione della società di revisore indipendente ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014".

Tra le attività preliminari dell'incarico si evidenzia che il revisore deve verificare di possedere i **requisiti di indipendenza** previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010. A tal fine il revisore deve assumere il punto di vista del "terzo informato, obiettivo, e ragionevole".

La relazione deve indicare il **destinatario** secondo quanto richiesto dalle circostanze dell'incarico. Nella fattispecie di una revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 i destinatari della Relazione di revisione sono rappresentati dai soggetti che hanno conferito l'incarico ai sensi di tale disposizione normativa, cioè gli azionisti/soci della società.

9.3.1 Giudizio del revisore ed elementi alla base del giudizio

Nel paragrafo "Giudizio", il revisore:

- a) identifica l'impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
- b) dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
- c) identifica l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
- d) fa riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
- e) specifica la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

Nell'esprimere un **giudizio senza modifica** sul bilancio, il revisore, a meno che non sia disposto diversamente da leggi o regolamenti, utilizza una delle seguenti espressioni, considerate equivalenti:

- a) a nostro (mio) giudizio, il bilancio rappresenta

correttamente, in tutti gli aspetti significativi,... in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile]; ovvero

- b) a nostro (mio) giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della... in conformità [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile].

Un **incarico conferito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010** nella formulazione del giudizio utilizza l'espressione sopra richiamata al punto b), ed il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile è individuato mediante espressioni quali:

- "... in conformità agli *International Financial Reporting Standards* adottati dall'Unione europea";
- "... in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Si osserva che nei casi in cui il riferimento al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non riguardi gli *International Financial Reporting Standards* emanati dall'*International Accounting Standards Board*, nel giudizio del revisore deve essere identificato l'ordinamento giuridico da cui deriva il quadro normativo di riferimento.

L'ISA Italia 700, al paragrafo 26, prendendo in esame il caso in cui più soggetti (ad esempio: il Collegio Sindacale incaricato della Revisione legale) siano incaricati della revisione legale, evidenzia che in una tale circostanza "i soggetti incaricati della revisione legale raggiungono un accordo sui risultati della revisione e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione

di revisione, indicando i motivi del disaccordo”. In caso di impossibilità a raggiungere un accordo tra i revisori, il principio di revisione prevede che il revisore dissenziente esprima il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione, evidenziando le motivazioni alla base del dissenso.

In riferimento agli **elementi alla base del giudizio**, (paragrafo da riportare immediatamente dopo la sezione “Giudizio”), i contenuti da considerare sono:

- a) la dichiarazione che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia);
- b) il riferimento alla sezione della Relazione di revisione in cui si descrivono le responsabilità del revisore stabilite dai principi di revisione internazionale (ISA Italia);
- c) la dichiarazione che il revisore è indipendente dall’impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e indipendenza applicabili. La dichiarazione deve identificare l’ordinamento giuridico di origine delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
- d) la dichiarazione da parte del revisore di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Nel nostro ordinamento, nel caso di incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, la relazione di revisione deve indicare che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai “principi di revisione internazionale (ISA Italia)”.

In merito alla **continuità aziendale** si osserva che, ove applicabile, il revisore deve emettere la relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570; principio che

tratta in modo specifico delle verifiche circoscritte al presupposto della continuità aziendale.

Per le revisioni contabili dei bilanci redatti per scopi di carattere generale dalle società quotate, il revisore deve comunicare gli aspetti chiave della revisione nella relazione di revisione, in conformità al principio ISA Italia n. 701. Gli **aspetti chiave della revisione** contabile sono quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. Gli aspetti chiave della revisione sono scelti tra gli aspetti comunicati ai responsabili dell'attività di governance. I più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode, sono inclusi tra gli aspetti chiave della revisione, in accordo con quanto previsto dall'art. 10, par. 2, lettera c) del Regolamento (UE) 537/14.

9.3.2 Responsabilità per il bilancio e responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio

Uno dei presupposti cardine dei principi di revisione riguarda il **riconoscimento da parte della direzione aziendale delle proprie responsabilità** in merito alla predisposizione del bilancio e alla messa in atto di un sistema di controllo interno ritenuto adeguato al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi, o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Considerato che con la sottoscrizione della lettera di incarico, questo riconoscimento è già richiamato, è inoltre necessario la conferma di tali responsabilità prima del completamento dell'incarico, mediante la sottoscrizione da parte della direzione di una lettera di attestazione in cui si dichiara *inter alia* di

aver adempiuto alle proprie responsabilità in tema di predisposizione dei bilanci non viziati da errori significativi. L'assenza del riconoscimento di tali responsabilità è tale da ritenere la mancanza delle condizioni per lo svolgimento della revisione.

L'ISA Italia n. 700 prevede che tali responsabilità vengano esplicitate in uno specifico paragrafo della relazione di revisione, dedicato proprio alle responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale (ove presente). Attenzione alla organizzazione del paragrafo il quale dovrà essere adattato al modello di amministrazione adottato dalla società assoggettata a revisione. Ad esempio, nel caso di un modello tradizionale o monistico, il soggetto responsabile è costituito dagli amministratori, mentre nel caso di modello dualistico, il consiglio di gestione è l'organo responsabile per la redazione del bilancio. In presenza di un modello dualistico, bisognerà indicare come intestazione del paragrafo e ove necessario "la responsabilità del consiglio di gestione" piuttosto che degli amministratori.

In merito al contenuto del paragrafo, questo dovrà evidenziare la responsabilità degli amministratori:

- con riferimento alla valutazione dell'**adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società**, in considerazione della natura e delle dimensioni dell'impresa, ivi compresi l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto a prevenire e individuare frodi e/o errori;
- con riferimento alla valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento così detta "**going concern assumption**".

In presenza di un organo di controllo (**collegio**

sindacale o sindaco unico in un sistema di amministrazione tradizionale), il paragrafo deve specificare le responsabilità proprie di tale organo con specifico riferimento alla vigilanza sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società. Ciò in quanto, nell'ordinamento nazionale, il collegio sindacale è il soggetto deputato alla vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento (art. 2403, comma 1, c.c.).

La relazione di revisione, sempre in tema di responsabilità, dovrà altresì contenere un paragrafo (corposo) dal titolo: **“Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio”**. Tale paragrafo ha l'obiettivo di descrivere con riferimento alla revisione contabile svolta, gli obiettivi, la natura, la portata e la finalità della revisione contabile, per far comprendere le modalità e le caratteristiche del lavoro svolto. Relativamente agli obiettivi, la relazione deve contenere una dichiarazione che gli stessi sono rappresentati da:

- l'acquisizione di una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali;
- l'emissione di una relazione di revisione che includa il **giudizio del professionista**.

Obiettivi che devono essere esplicitati e si distinguono e si contrappongono alle responsabilità della direzione per la redazione del bilancio. Il revisore dichiara in tale paragrafo che la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. È necessario esplicitare nella relazione cosa si intende

per “ragionevole sicurezza”, dichiarando che con esso si intende un livello di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che vengano sempre indentificati eventuali errori significativi.

A tal proposito, si ricorda che il lavoro di revisione si basa sulla raccolta di elementi probativi che il revisore deve acquisire con le verifiche che dispone sulla base delle linee guida che sono i principi di revisione internazionale (ISA Italia), i quali elementi probativi hanno natura **persuasiva e non conclusiva**. In aggiunta, la gestione delle attività di revisione deve tener conto, per ovvie ragioni, anche degli aspetti legati alle tempistiche di svolgimento dell'intervento di revisione.

In questo paragrafo, ancora, il revisore deve dichiarare che gli errori possono derivare da **frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali**, e alternativamente dichiarare:

- che essi sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio; ovvero
- fornire una definizione o una descrizione della significatività in conformità al quadro normativo sulla informazione finanziaria applicabile.

In merito alla natura della revisione contabile svolta, il revisore deve dichiarare di aver esercitato il proprio giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale richiesto dalla norma e dai principi di revisione per tutta la durata dell'incarico. Per quanto attiene invece alla portata della revisione contabile svolta, il revisore specifica che le proprie responsabilità comprendono:

- **identificare e valutare i rischi di errori significativi** nel bilancio, definire e svolgere le procedure di revisione in risposta a tali rischi ed acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il suo giudizio;
- **acquisire una competenza del sistema di controllo interno** rilevante ai fini della revisione contabile;
- **valutare l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati** nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa;
- giungere a una conclusione circa l'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione aziendale del **presupposto della continuità aziendale**;
- **valutare la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio** nel suo complesso, inclusa l'informativa.

È responsabilità del revisore acquisire una **comprensione del controllo interno** rilevante ai fini della revisione contabile al fine di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno stesso.

Dal punto di vista della finalità dell'analisi, il controllo interno della società rileva per il revisore in quanto può consentire di svolgere in modo efficiente ed efficace la revisione del bilancio. Dal punto di vista dell'estensione dell'analisi, il revisore è esclusivamente tenuto ad acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno ritenuti rilevanti per i suoi fini, ossia per la riduzione del rischio di revisione.

Il paragrafo “Responsabilità del revisore per la

revisione contabile del bilancio”, della Relazione di revisione deve altresì dichiarare che il revisore comunica ai responsabili delle attività di governance identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

9.3.3 Firma e data della relazione

La relazione di revisione si chiude con il nome del responsabile della revisione, il luogo di emissione, la data e la firma della stessa. Nel caso di società di revisione, si indicherà sia la denominazione della società di revisione, sia la denominazione del socio responsabile della revisione che firmerà la relazione.

Tramite la **sottoscrizione della relazione**, il revisore contabile indipendente assume la piena responsabilità del giudizio espresso.

La **data della relazione di revisione**, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge per la messa a disposizione della stessa, deve coincidere con il giorno in cui hanno avuto termine le procedure di revisione, ossia il momento in cui si finalizza il momento di raccolta, esame e valutazione degli elementi probativi a supporto del giudizio professionale espresso. L'identificazione della data della relazione è essenziale ai fini di definire il momento fino al quale il revisore è responsabile per l'analisi e la valutazione dei potenziali effetti sul bilancio connessi agli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio.

9.3.4 Sezioni

La relazione di revisione è suddivisa in sezioni. La prima sezione riporta le **conclusioni sulla revisione**

contabile del bilancio di esercizio svolta in conformità agli ISA Italia. Le eventuali altre sezioni riportano le **conclusioni del professionista su attività ulteriori** rispetto alla previsione contabile del bilancio, previste in alcuni ordinamenti europei.

Nell'ordinamento italiano, il revisore è tenuto a svolgere, per esempio, specifiche attività relative alla relazione sulla gestione e a rilasciare:

- il giudizio sulla **coerenza** della relazione sulla gestione **con il bilancio**;
- il giudizio sulla **conformità** della relazione sulla gestione **alle norme di legge**;
- la dichiarazione su eventuali **errori significativi** contenuti nella relazione sulla gestione.

Queste attività comportano un separato obbligo di reportistica rispetto alla revisione legale del bilancio, tuttavia adempiuto nella medesima relazione di revisione, in quanto ricompreso in un unitario incarico di revisione legale dei conti. In tali circostanze la relazione di revisione dovrà essere strutturata in due differenti sezioni:

- la prima intitolata “**relazione sulla revisione contabile del bilancio**”;
- la seconda, intitolata “**relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**”.

9.3.5 Tipologia di giudizio

Il revisore emette una relazione senza rilievi quando ritiene che il bilancio sia sostanzialmente attendibile oltre che conforme alla legge, interpretata e integrata dai principi di contabili generalmente accettati. Per arrivare a tali livelli di confidenza e di fiducia, è necessario che il revisore abbia raccolto sufficienti

evidenze (elementi probativi) a riprova del giudizio espresso e che il giudizio di revisione sia stato svolto in conformità ai principi di revisione generalmente accettati. (Al fine di poter rappresentare un esempio di formulazione standard della Relazione di revisione si richiama il Documento di ricerca n. 235 di Assirevi, pubblicato a giugno 2020, in materia di relazione di revisione del bilancio e il Documento di ricerca n. 249 dello scorso settembre 2022: “*Relazione di revisione sul bilancio, linee guida per casi particolari*”).


Il **giudizio senza modifica** (o giudizio positivo) deve essere emesso dal revisore nel caso in cui concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi in conformità al quadro normativo sull’informativa finanziaria.

Il **giudizio con modifica** (con rilievi) deve essere invece emesso (rif.: ISA Italia 705) nei casi in cui il revisore:

- concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi;
- non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Nei casi in cui il bilancio, secondo il revisore, non consenta di fornire una corretta rappresentazione, il revisore: “deve discutere la questione con la direzione e, a seconda delle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e del modo in cui viene risolta tale questione, deve stabilire se sia necessario esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in conformità al Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705”.

È talvolta possibile, anche se si tratta di casi limitati, che il bilancio seppur redatto in conformità alle disposizioni di legge, non consenta di raggiungere l'obiettivo della corretta rappresentazione. Di seguito una rappresentazione tabellare relativa alle situazioni che comportano l'inserimento di rilievi nel giudizio e le conseguenze sul giudizio del revisore:



Per ben comprendere quando il revisore è chiamato a dover esprimere un giudizio positivo “con rilievi” è opportuno specificare che:

- **un errore deve intendersi “significativo”** quando sia potenzialmente in grado di influenzare le decisioni economiche di un utilizzatore del bilancio che agisca ragionevolmente (se infatti l'utilizzatore non fosse ragionevole, assumerebbe in ogni caso le proprie decisioni sul bilancio a prescindere dalla sua corretta redazione e comprensione);
- **un errore deve intendersi “pervasivo”** quando, oltre ad essere ovviamente “significativo”, sia

anche idoneo a compromettere l'attendibilità complessiva del bilancio (facendo sempre riferimento al punto di vista di un utilizzatore ragionevole). Difatti, nel tenore del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 "pervasivo" è un "termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero iii) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori".

Premesso quanto appena sopra, nei casi in cui il bilancio, secondo il revisore, non consenta di fornire una corretta rappresentazione egli "deve discutere la questione con la direzione e a seconda delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del modo in cui viene risolta tale questione, deve stabilire se sia necessario esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia n.705).

Si osserva che la significatività (Rif. ISA Italia 320) rappresenta l'importanza relativa di un aspetto, considerata nell'ambito della gestione del bilancio oggetto di revisione e viene valutata dal revisore nel contesto in cui essa viene considerata. Nell'ambito della valutazione della "importanza

(leggi significatività) dell'errore (o degli errori cumulativamente intesi) riscontrato”, il revisore agirà sulla base di una analisi obiettiva dei fatti e delle circostanze, incluse la natura e l'ampiezza della comunicazione con i responsabili dell'attività di *governance*.

Da qui l'importanza per il revisore della comunicazione degli aspetti chiave della revisione. Di seguito si propone una esemplificazione di struttura generale del giudizio del revisore in aderenza ai principi di revisione internazionale (ISA Italia).

Identificazione dell'oggetto della revisione contabile

Giudizio positivo	1. Giudizio con rilievi 2. Giudizio negativo	3. Giudizio con rilievi 4. Impossibilità di esprimere il giudizio	5. Giudizio con rilievi 6. Impossibilità di esprimere il giudizio 7. Giudizio negativo
-------------------	---	--	--

Elementi alla base del giudizio

Rilievi per errata applicazione dei principi contabili	Rilievi per limitazione al processo di revisione	Rilievi dovuti a situazioni di incertezza
Richiami di informativa (eventuali)		
Altri Aspetti (eventuali)		
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale		
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio		
Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione e giudizio di conformità		

Innanzitutto si osserva che il richiamo di informativa

è una informazione che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari senza che esso costituisca un rilievo. Di seguito si riportano alcuni esempi di richiami di informativa adottati.

9.3.6 Richiamo di informativa

Il richiamo di informativa è un paragrafo inserito nella Relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un'importanza tale risultare **fondamentale ai fini della comprensione del bilancio** stesso da parte degli utilizzatori.

- *Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20xx con una perdita d'esercizio di € xxx e a tale data le passività correnti eccedevano le attività correnti di € xxx. Come descritto dagli amministratori, tali circostanze - oltre ad altri aspetti esposti nel medesimo paragrafo - indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tali aspetti.*

Ulteriori esempi di richiamo di informativa:

- *Richiamo l'attenzione sulla circostanza che, come descritto nella nota integrativa, la società è stata citata in giudizio per inadempienza contrattuale relativa a [descrizione della fattispecie]. Allo stato attuale non è possibile prevedere l'esito finale della causa e non è stato fatto alcun accantonamento nel bilancio per i danni richiesti, il cui importo non è quantificabile. Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.*

- *Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la società ha chiuso l'esercizio al 31.12.202x con una perdita di esercizio di euro xxx e a tale data le passività correnti della società superavano le attività totali di euro xxx. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con riferimento a tale aspetto.*

In sostanza, il revisore include un paragrafo di richiamo di informativa se ritiene ad esempio che vi siano fatti di particolare importanza indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio che meritino di essere portati all'attenzione dei destinatari della relazione. Il richiamo di informativa è sempre collocato successivamente al paragrafo "elementi alla base del giudizio" sul bilancio per distinguerlo in modo chiaro dai rilievi.

9.3.7 Altri Aspetti

Il Paragrafo relativo ad altri aspetti è un paragrafo inserito nella Relazione di Revisione che fa riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della Relazione di revisione. Vi sono, infatti, dei casi in cui il revisore considera necessario comunicare un aspetto diverso da quelli normalmente presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, in base al suo giudizio professionale, è considerato rilevante.

L'ISA Italia 710 (“dati corrispondenti”) prevede un apposito paragrafo della Relazione di revisione dal titolo “Altri aspetti”, successivo al paragrafo del giudizio e agli eventuali richiami d’informativa. Il contenuto di questo paragrafo riflette il fatto che non è richiesto che tali altri aspetti siano presentati e oggetto di informativa nel bilancio.

Alcuni esempi:

- *Il bilancio dell'esercizio precedente è stato esaminato da altro revisore che ha emesso la propria Relazione in data gg/mm/aaaa. I dati comparativi riportati nel bilancio e relativi all'esercizio 202X non sono stati oggetto da parte nostra di revisione contabile.*
- *La società è soggetta alla direzione e coordinamento della società Alfa. In calce alla nota integrativa sono riportati i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società Alfa.*

Il nostro esame non è esteso a tali dati.

9.4 Tipologia di modifica al giudizio del revisore

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, già citato, prevede alcune regole tra cui:

- **le circostanze** in cui è richiesta una modifica al giudizio del revisore;
- l'individuazione della **tipologia di modifica** (rilievo) al giudizio del revisore.

Il revisore è chiamato ad esprimere un giudizio con modifica nella Relazione di revisione laddove: concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; non sia in grado di acquisire elementi

probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. E un **errore significativo** del bilancio può riguardare:

- a) l'**appropriatezza** dei principi contabili scelti;
- b) l'**applicazione** dei principi contabili scelti;
- c) l'**appropriatezza** o l'**adeguatezza** dell'informativa di bilancio.

Per quanto riguarda invece l'impossibilità di acquisire **elementi probativi sufficienti**, tali situazioni possono derivare da:

- a) **circostanze fuori del controllo dell'impresa** (ad esempio, le registrazioni contabili dell'impresa sono andate distrutte per calamità naturali; le registrazioni contabili di una componente significativa sono state sequestrate dalle autorità competenti a tempo indeterminato);
- b) **circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore** (ad esempio, nei casi in cui la tempistica del conferimento dell'incarico è tale da non consentirgli di presenziare all'inventario delle rimanenze di magazzino. In una tale circostanza il revisore deve valutare l'impatto di tali limitazioni sull'espressione del giudizio finale, in relazione anche alla significatività delle voci interessate).
- c) **limitazioni imposte dalla direzione** (ad esempio quando ci si trova in situazioni in cui la direzione impedisca al revisore di presenziare agli inventari delle rimanenze di magazzino, o ancora, la direzione impedisca al revisore di richiedere conferme esterne su specifici saldi contabili).

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.

705 sostanzialmente indica i casi in cui il revisore, in presenza di rilievi, deve emettere un giudizio:

- Positivo con rilievi
- Negativo
- Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

9.4.1 Giudizio (positivo) con rilievi

Il giudizio positivo con rilievi deve essere emesso qualora:

- avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli **errori**, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi ma non pervasivi** per il bilancio;
- non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali **errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi**.

Il giudizio con rilievi è molto diffuso nella prassi; ad esempio, può essere riconducibile alla difformità tra revisore e amministratore nella valutazione di una posta di bilancio che ha un impatto rilevante sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto che l'amministratore non ha voluto rimuovere. Qualora il revisore esprima un giudizio con rilievi a causa di un errore significativo presente in bilancio, nella relazione deve dichiarare che a suo giudizio, ad eccezione degli effetti dell'aspetto (degli aspetti) descritto (descritti) nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della Società xxxx in conformità al quadro normativo

sull'informazione finanziaria applicabile. Se invece la modifica derivasse dall'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore deve utilizzare per il giudizio con modifica la corrispondente espressione "ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione ...". È suggerito di evitare espressioni quali: "come dalla precedente spiegazione" o "subordinatamente a ...". Si ricorda che l'obiettivo è quello di presentare relazioni di revisione il più possibile uniformi tra loro, al fine di migliorare la comprensione da parte degli utilizzatori.

Di seguito alcuni esempi di giudizi con rilievi.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

- *I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadranno il 19.10.202x e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Tale situazione indica l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tali circostanze.*

Giudizio con rilievi

- *A nostro giudizio, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.202x, il risultato economico ed i flussi di cassa per l'esercizio chiuso*

a tale data.

Ulteriori esempi:

- *La società non ha adeguato i crediti commerciali, iscritti nell'attivo circolante, al presunto valore di realizzo, come richiesto dalle norme di legge e dai Principi contabili. Conseguentemente i crediti commerciali sono sopravvalutati per euro xxx, mentre il patrimonio netto e il risultato d'esercizio sono rispettivamente sopravvalutati per euro xxx ed euro xxx al netto di effetti fiscali.*
- *La società ha capitalizzato oneri pluriennali al 31.12.2xxx asserendo la presenza dei requisiti pluriennali. Dagli elementi probativi acquisiti, si rileva come non sussistano tali requisiti. Conseguentemente, il patrimonio netto e la perdita dell'esercizio chiuso alla stessa data sarebbero risultati rispettivamente inferiori e superiori di euro xxx ed euro xxx al netto di effetti fiscali.*
- *Gli amministratori hanno effettuato un'operazione di rivalutazione economica, relativamente ai seguenti immobili xxx. In nota integrativa hanno indicato che tale rivalutazione, supportata da una perizia effettuata da un perito indipendente, consente di allineare il valore degli immobili al valore di mercato. Il plusvalore è stato iscritto in conto economico. Tale operazione è stata effettuata in deroga all'art. 2423, comma 5, c.c., in assenza dei presupposti di eccezionalità. Di conseguenza, l'operazione di rivalutazione economica è in contrasto con le norme civilistiche, che non consentono, al di fuori delle previsioni di cui al citato comma 5 dell'art. 2423, l'effettuazione di una simile rivalutazione di immobili. Conseguentemente, il risultato di esercizio, in assenza di tale operazione sarebbe stato inferiore*

di euro xxx così come il patrimonio netto.

9.4.2 Giudizio negativo

Il giudizio negativo deve essere emesso nei casi in cui il revisore, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli **errori**, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi** e **pervasivi** per il bilancio. La pervasività degli errori riscontrati non consente al bilancio nel suo complesso di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del bilancio rispetto ai principi di redazione di riferimento.

Il giudizio negativo è raro nella prassi; esso, infatti, vorrebbe significare che ad esempio il bilancio risulti redatto senza che gli amministratori abbiano rispettato i criteri di valutazione previsti dall'obbligo di redazione dell'informativa di bilancio. Con la redazione di una relazione con giudizio negativo, il revisore si esprime sul bilancio nella sua interezza. E qualora il revisore esprima un giudizio negativo, deve dichiarare che a suo giudizio, a causa della rilevanza dell'aspetto (degli aspetti) descritto (descritti), nella sezione "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della Società xxxx, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Di seguito alcuni esempi di giudizio negativo.

Elementi alla base del giudizio negativo

- *I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società sono scaduti e il relativo debito è diventato esigibile il 31.12.202x.*
- *La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti e sta considerando l'avvio di procedure concorsuali. Tali eventi*

indicano l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tali circostanze.

Giudizio negativo

- *A nostro giudizio, a causa della rilevanza quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.202x, il risultato economico ed i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data.*

Ulteriore esempio:

- *Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo ABC (il Gruppo), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31.12.xxxx, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati. A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31.12.xxxx, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial*

Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

9.4.3 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio nel caso in cui non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio e concluda che i potenziali effetti sul bilancio dei possibili **errori** non individuati potrebbero **essere pervasivi oltre che significativi**. Tale circostanza si realizza quando le limitazioni alle procedure di revisione sono talmente gravi da rendere impossibile la formulazione di un giudizio.

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio nei seguenti casi:

- qualora non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e concluda che i **possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi**;
- qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della **potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio**.

Il revisore, in pratica, giudica i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti alla stregua di una mancanza di elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio. Giudizio che, in tali circostanze non viene rilasciato. In una tale

situazione, il modello di relazione indicato dall'ISA Italia 705 richiede necessari adattamenti da fare ai paragrafi del giudizio (“Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”), e degli Elementi alla base del giudizio (“Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”). Il revisore, infatti, nel paragrafo “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” non potrà dichiarare di avere “svolto la revisione contabile del bilancio” ma dovrà limitarsi a indicare di “essere stato incaricato di svolgere la revisione contabile”. Inoltre, il revisore non potrà usare nella relazione di revisione la formulazione “a nostro/mio giudizio ...” ma dovrà inserire una dichiarazione in cui si precisa che non viene espresso un giudizio sul bilancio, come ad esempio (Relazione emessa da società di revisione – Bilancio d’esercizio OIC):

- *Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio di esercizio al 31.12.xxxx solo successivamente a tale data e pertanto non abbiamo assistito all’inventario fisico delle rimanenze di magazzino all’inizio e alla fine dell’esercizio. Non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente alle quantità delle rimanenze di magazzino in giacenza al xx.xx.xxxx e al 31.12.xxxx iscritte a pari data nello stato patrimoniale. Inoltre, l’introduzione nel mese di settembre xxxx di un nuovo sistema informativo di gestione dei crediti ha determinato numerosi errori nei crediti stessi. Alla data della presente relazione, - gli amministratori stavano ancora rimediando alle carenze del sistema e correggendo gli errori. Non siamo stati in grado di confermare né di verificare con procedure alternative i crediti inclusi nello stato patrimoniale, iscritti per un importo totale di*

Euro xxx. alla data del 31.12.xxxx. A causa della rilevanza di tali aspetti non siamo stati in grado di determinare se si sarebbe potuta riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alle rimanenze di magazzino nonché ai crediti, registrati o non registrati, e agli elementi che costituiscono il conto economico e il rendiconto finanziario.

Nel paragrafo degli “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, il revisore dovrà descrivere le ragioni di tale impossibilità inserendo un dettaglio delle limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione e tale paragrafo non conterrà alcuna quantificazione degli eventuali errori. Infine, differentemente dai precedenti casi di giudizio con rilievi e giudizio negativo, per i quali la sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio”, non subisce cambiamenti rispetto al modello da utilizzare nei casi di giudizio senza modifica, nel caso di impossibilità di esprimere il giudizio, tale sezione presenta una formulazione differente.

Esempio di responsabilità del revisore nei casi di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

- Paragrafo: Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio – Relazione emessa da società di revisione

È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto scritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati

su cui basare il nostro giudizio sul bilancio di esercizio. Siamo indipendenti rispetto alla ABC SpA in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

In conclusione, si osserva che propedeutico al rilascio del giudizio professionale, il revisore deve ottenere dalla società a cui ha disposto le verifiche per la certificazione, la lettera di attestazione. Procedura descritta e disciplinata dal Principio ISA Italia 580 che si intitola “*Attestazioni scritte*”.

Si richiama il documento in vigore Assirevi DdR 251, “*Le attestazioni della Direzione*”, pubblicato in febbraio 2023.



DATEV KOINOS s.r.l.

Corso Garibaldi 86

20121 Milano

www.datevkoinos.it